



# Corte di Appello di Reggio Calabria

Anno Giudiziario 2025

## RELAZIONE INAUGURALE DEL PRESIDENTE


*Caterina Chiaravalloti*



*Rita Badier Ginsburg*  
*Giurista e Magistrato statunitense*

*Lidia Poet*  
*Avvocata italiana*

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO  
25 Gennaio 2025





# Corte di Appello di Reggio Calabria

Anno Giudiziario 2025

## RELAZIONE INAUGURALE DEL PRESIDENTE

*Caterina Chiaravalloti*



ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO  
25 Gennaio 2025





## **CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA**

### *Premessa*

Nell'accingerci ad effettuare un'analisi completa della situazione degli uffici giudiziari del distretto (grazie anche ai rilevanti contributi esaustivi e approfonditi dei capi degli uffici giudiziari e dei presidenti di sezione della Corte) è necessario premettere in via preliminare che la Corte di Appello di Reggio Calabria è stata costretta da diversi anni a far fronte ad una considerevole domanda di giustizia sia pure con una scopertura di organico notevole che si è attestata sempre ad un indice superiore al 50%, ciò ha determinato delle ricadute anche sugli uffici giudicanti del distretto ai quali si è dovuto fare ricorso con applicazioni endodistrettuali per consentire il regolare espletamento dell'attività giurisdizionale.

Con riferimento a tutto il distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria, notevole l'impegno profuso dai magistrati nel settore civile e nei settori specialistici, in relazione ai quali le pendenze e le sopravvenienze hanno ad oggetto la trattazione di numeri elevati di procedimenti in proporzione ad organici esigui e insufficienti, altrettanto deve dirsi per il settore penale rispetto al quale è nota la criticità, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, attese le difficoltà conseguenziali alla trattazione dei c.d. "maxi" processi di criminalità organizzata, la cui complessità deriva non solo dal numero di imputati (quasi sempre sottoposti a misure cautelari), dalla complessità dei capi di imputazione e dei reati oggetto di contestazione, ma, anche in ragione di una mole rilevantissima di materiale probatorio non sempre adeguatamente selezionato nella fase delle indagini preliminari, (anche a causa di inadeguatezza degli organici degli uffici a far fronte a processi di tale rilevanza) con la conseguenza che la trattazione di procedimenti dal carattere "ipertrofico" determina sovente il blocco e/o comunque il rallentamento dell'attività giurisdizionale ordinaria.

Tale situazione richiederebbe delle adeguate riflessioni soprattutto quanto all'impostazione dello stesso impianto accusatorio, sin dalla fase delle indagini

preliminari (con riferimento a tale tipologia di procedimenti) avuto riguardo peraltro al dato - tutt'altro che insignificante - del numero elevato dei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione e dell'entità delle somme liquidate a tale titolo, come verrà esplicitato di seguito con riferimento ai dati specifici della sezione della Corte che tratta i procedimenti per R.I.D.

Pur tuttavia, nonostante le sofferenze derivanti da scoperture e inadeguatezza degli organici, per quanto attiene complessivamente la produttività degli Uffici del distretto, può affermarsi senz'altro che vi è stato un grande sforzo e un grande impegno ai fini del raggiungimento dei risultati del PNRR, e che a tal proposito si è rivelato senza dubbio altamente proficuo l'apporto fornito dagli addetti UPP e della magistratura onoraria, così, sempre in senso deflattivo, ha inciso positivamente la trattazione dei processi in via telematica.

Certamente, laddove dovesse perdurare la situazione di grave scopertura dell'organico soprattutto per la Corte - (mentre gli uffici di primo grado sono maggiormente gravati dalle problematiche relative ai *turn-over* essendo prevalentemente coperti da magistrati di prima nomina o di giovane anzianità nel ruolo) - sarà particolarmente gravoso riuscire ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e al tempo stesso garantire un adeguato livello qualitativo della giurisdizione, che non venga compromesso dall'esigenza prevalente di assicurare un'elevata produttività e la riduzione del *disposition time*.

Per ciò che attiene inoltre l'impatto consequenziale alle nuove norme introdotte dalle "riforme Cartabia" in tutti i settori della giurisdizione sarà opportuno effettuare un'analisi più particolareggiata che tenga conto delle peculiarità di ciascun Ufficio e soprattutto della differenza di quanto emerso in relazione al primo e al secondo grado di giudizio.

Pertanto, si passerà di seguito ad analizzare le situazioni dei singoli uffici con riferimento ai vari settori della giurisdizione.

# CORTE DI APPELLO

## SETTORE CIVILE

La sezione civile della Corte ha risentito come tutto l'ufficio di una persistente e rilevante scopertura dell'organico, – ciò nonostante con una adeguata razionalizzazione delle risorse e una proficua programmazione oltre che la scelta di utilizzare la trattazione scritta in sostituzione delle udienze per le cause civili - scelta già da tempo adottata, prevista dal codice di procedura civile, e che ha evitato la concentrazione di persone nei locali ormai angusti dell'ufficio -, la digitalizzazione dei processi, che in Corte ha raggiunto percentuali eccellenti anche rispetto agli altri uffici giudiziari del territorio nazionale - hanno consentito di non rallentare l'attività, che nonostante tutto è proseguita senza soste, consentendo il massimo rendimento possibile pur in una condizione di difficoltà dovuta alla carenza dei magistrati.

Ciò ha permesso a questa Sezione Civile di raggiungere nonostante tutto, e con sei mesi di anticipo, già al 30.6.2024, gli obiettivi fissati dal *Recovery Plan* per le Corti di Appello civili al 31.12.2024, come si illustrerà e dimostrerà più dettagliatamente nell'esaminare i dati statistici del periodo in osservazione, che si conclude al 30.6.2024. Nelle relazioni degli anni precedenti si è dato atto dei progressi raggiunti dalla Sezione dall'anno 2021, fino al 30.6.2023 (ultimo momento di osservazione dell'anno precedente).

Appare opportuno un brevissimo riepilogo dei dati che precedono l'attualità:

Al 30 giugno 2021 le cause pendenti in totale erano 4588, delle quali 1.082 iscritte fino al 2015.

Al 30 giugno 2022, i pendenti finali erano ridotti a 4.300 (nonostante fossero sopravvenute 697 cause). Le cause iscritte fino al 2015 erano 570, ridotte a metà rispetto all'anno precedente.

Le tabelle statistiche dell'anno precedente avevano indicato anche la “durata prognostica” dei processi di contenzioso ordinario, quelli in cui si riscontra l'arretrato più grave: si era passati dai 4.045,64 giorni del 31.12.2021 (circa 11 anni) ai 2.583,59 giorni del 30.6.2022 (circa 7 anni).

Al 30.6.2023 le pendenze totali erano pari a 3.849, (nonostante fossero sopravvenuti 683 processi di nuova iscrizione. Le cause iscritte fino al 2015 erano rimaste soltanto 122 (in realtà quasi tutte già assegnate a sentenza ed in attesa di deposito del

provvedimento conclusivo). I definiti sono stati 1195, di cui definite con sentenza ben 1.075 cause.

Per l'anno 2023-2024 il quadro complessivo – che distingue fra materie quali contenzioso ordinario, cause di famiglia e volontaria giurisdizione è il seguente:

MOVIMENTI ANNO GIUDIZIARIO 2023/2024										
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA										
ANNO GIUDIZIARIO 2023/2024	PENDENZA INIZIALE	SOPRAVVENUTI	SENTENZE	ALTRE MODALITA'	TOTALE DEFINIZIONI	PENDENZA FINALE	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento	di	Durata Prognostica
CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO	3814	646	848	108	956	3504	147,9	0,21		1337,82
DECRETI INGIUNTIVI	44	17	18	0	18	43	105,8	0,30		871,94
EQUA RIPARAZIONE	266	662	0	742	742	186	112	0,80		91,5
LAVORO	605	192	316	31	347	450	180,7	0,44		473,34
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1001	418	419	11	430	989	102,8	0,30		839,5
PROCEDIMENTI SPECIALI	79	50	50	4	54	75	108	0,42		506,94
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	39	20	23	8	31	28	155	0,53		329,68
VG IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	19	19	4	25	29	9	152,6	0,76		113,28
VG MON IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE	18	9	0	19	19	8	511,1	0,70		153,68

**INDICE DI RICAMBIO:** indicatore della capacità dell'Ufficio di fronteggiare la domanda di giustizia, ottenuto rapportando il numero dei procedimenti definiti al numero dei procedimenti sopravvenuti: se l'indice assume valori superiori a 100, l'Ufficio è riuscito a smaltire più procedimenti di quanto ne siano stati iscritti, mentre se è inferiore a 100 significa che l'Ufficio smaltisce meno procedimenti di quanti ne vengono iscritti.

**INDICE DI SMALTIMENTO:** indica il rapporto tra i definiti ed il carico dell'Ufficio (somma delle pendenze inizio periodo e sopravvenuti nel periodo). Può valere al massimo 100, indicando con questo che l'Ufficio è riuscito a fare fronte a tutto il proprio carico di lavoro.

**DURATA PROGNOSTICA:** indica il rapporto tra i pendenti alla data e i definiti nell'anno precedente: indica la durata presumibile dei procedimenti ad oggi pendenti sulla base della produttività dell'anno, espressa in giorni.

Si è ancora ridotta la pendenza rispetto all'anno precedente nonostante i sopravvenuti in totale siano stati 674 - di cui 646 ordinari e 28 di famiglia e VG.

Le definizioni nell'anno sono state in totale 1.035 (956 di ordinario e 79 in materia di famiglia e volontaria giurisdizione). Le definizioni con sentenza sono state in totale 875 (di cui 848 per il contenzioso ordinario e 27 per famiglia). Quest'ultima materia e la VG sono più spesso definite con altre modalità.

Gli indici di ricambio e smaltimento che si leggono nel prospetto indicano che le definizioni sono sempre superiori alle sopravvenienze e che l'ufficio ha fatto fronte ai propri carichi.

Di particolare rilievo il dato relativo alla durata prognostica: il contenzioso ordinario è vertiginosamente sceso a una previsione di durata delle cause di 1337,82 giorni, che corrisponderebbero a circa tre anni e mezzo. La metà della durata prognostica che nel 2022 - appena due anni fa - era calcolata intorno ai sette anni.

Il contenzioso famiglia ha una durata prognostica inferiore all'anno (giorni 329,68), ed



è ancora inferiore la durata delle cause in materia di VG (calcolata dal prospetto statistico sopra riportato in periodi prossimi o inferiori ai 150 giorni).

### Obiettivi del PNRR al 2024

Altro dato significativo è quello dell'anno di iscrizione dei processi pendenti al 30.6.2024, posto che obiettivo nazionale e di questo ufficio è la definizione dell'arretrato, ovvero delle cause di più risalente iscrizione.

STRATIFICAZIONE DELLA PENDENZA AL 30.06.2024															
Affari Contenziosi ordinari + Controversie agrarie + Appelli avverso sentenze del Giudice di Pace															
Anno iscrizione	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	anni precedenti	Totale
Procedimenti	359	586	573	558	523	625	265	34	7	5	0	1	0	1	3.537
Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza e di Assistenza obbligatorie															
Anno iscrizione	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	anni precedenti	Totale
Procedimenti	292	571	521	54	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.446
Procedimenti Speciali															
Anno iscrizione	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	anni precedenti	Totale
Procedimenti	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Proc. Lavoro	27	47	34	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
Affari Non Contenziosi e da trattarsi in Camera di Consiglio															
Anno iscrizione	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	anni precedenti	Totale
Procedimenti	184	21	5	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	2	215

E' evidente che la pendenza al 30.6.2024 si concentra solo sulle cause iscritte dal 2018 in poi, mentre è ormai estremamente esigua la pendenza delle cause iscritte fino al 2017 (in numero di circa 50 complessivamente).

Proprio il dato riportato in tale prospetto attesta il raggiungimento già al 30.6.2024 dell'obiettivo del *Recovery Plan* - PNRR fissato per le Corti di appello- sezioni civili al 31.12.2024.

Infatti, a mente della recente rimodulazione degli obiettivi per le Corti, ricordata nell'allegata circolare ministeriale, al 31.12.2024 avrebbe dovuto essere ridotto del 95% l'arretrato iscritto fino al 2017 compreso e ancora pendente nel 2019.

In altri termini, per rispettare l'obiettivo del PNRR dovrebbero essere ancora pendenti presso la Sezione civile della Corte di appello di Reggio Calabria, al 31.12.2024, un numero di cause iscritte fino al 2017 compreso, non superiore a 97,2.

Le cause iscritte fino al 2017, pendenti al 30 giugno 2024, sono già un numero nettamente inferiore, come immediatamente verificabile dai prospetti statistici riportati.

Quindi si può affermare che l'obiettivo fissato per il 31.12. 2024 sia stato raggiunto con sei mesi di anticipo.

### **Obiettivi fissati per l'anno 2026**

La medesima circolare ministeriale segnala poi che gli obiettivi del *Recovery Plan* successivi al 2024 per lo smaltimento dell'arretrato civile sono stati fissati:

➤ entro il 30 giugno 2026, la riduzione del 90% delle cause civili pendenti al 31/12/2022 presso i Tribunali ordinari relative esclusivamente a fascicoli iscritti dal 01/01/2017 al 31/12/2022 e delle cause civili pendenti al 31/12/2022 presso le Corti di Appello relative esclusivamente a fascicoli iscritti dal 01/01/2018 al 31/12/2022.

La stratigrafia delle pendenze delle cause iscritte negli anni 2018-2022 che restituiscono i prospetti statistici forniti dall'ufficio, evidenziano un carico molto rilevante per le forze della Sezione, che rischia di rendere tali obiettivi inaccessibili, ove non siano assicurate in un immediato futuro le risorse sufficienti.

Infatti, dal prospetto che precede (stratigrafia delle pendenze per anno del contenzioso ordinario al 30.6.2024) risultano pendenti ancora

- 265 cause iscritte nell'anno 2018
- 625 cause iscritte nell'anno 2019
- 523 cause iscritte nell'anno 2020
- 558 cause iscritte nell'anno 2021
- 573 cause iscritte nell'anno 2022

Per un totale di 2.544 controversie; che per il 90% - ovvero in numero pari a 2.289,6 - dovrebbero essere definite entro il 30.6.2026.

Le pendenze di questi anni, raffrontate con quelle dell'anno precedente, chiarisco che in questo periodo la Sezione non si è limitata a definire l'arretrato più risalente, ma al contempo è andata avanti e ha curato la definizione delle cause iscritte soprattutto negli anni 2018 e del 2019, molte delle quali sono state già definite (*le cause pendenti dell'anno 2018 erano ben 570 al 30.6.2023 , mentre al 30.6.2024 erano già ridotte a 265, e queste sono quasi tutte incamerate per la decisione ed in attesa del deposito della sentenza; ormai da alcuni mesi la sezione sta assumendo a sentenza come più antiche le cause dell'anno 2019 e molte di queste sono già assegnate a sentenza, in attesa di prossima definizione.*

I risultati raggiunti fin qui sono stati certamente dovuti allo straordinario impegno di tutto l'ufficio in tutte le sue componenti, dai magistrati a tutti i dipendenti amministrativi, cancellieri e funzionari AUPP, capaci di lavorare in armonia, ritenendosi componenti di un'unica squadra, operando per il raggiungimento degli obiettivi comuni di efficienza e servizio alla collettività.

Tale impegno tuttavia, non appare neppure sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo fissato per il 2026 ostacolato dalla carenza del numero di magistrati che dovrebbero riuscire a definire le circa 2.290 cause in due anni, in ragione di almeno 1.145 cause all'anno, per i due anni compresi tra il 1luglio 2024 fino al 30.6.2022, atteso che il numero dei magistrati togati stabilmente assegnati alla sezione civile è stato sempre inferiore al 50% dell'organico.

Inoltre verranno meno a breve i magistrati onorari, i Giudici Onorari Aggregati, che prima della scadenza non prorogabile della loro nomina (nell'anno 2025) dovranno definire il carico di cause che hanno già assegnato a sentenza, e che assegneranno nelle ultime udienze del 2024 (le ultime fissate, per consentire la definizione di quanto incamerato).

Il contributo dei magistrati onorari, invero è stato rilevante: nell'anno compreso tra luglio 2023 e giugno 2024, oggetto di questa relazione, gli otto magistrati onorari hanno deciso con sentenza ben 438 cause. Un apporto che, considerando i livelli elevati dei carichi esigibili e gli standard di rendimento dei magistrati professionali approvati dal CSM per le Corti di appello corrisponde quasi al lavoro annuale di quattro consiglieri (e si sottolinea che sino al novembre 2024 i posti scoperti di consigliere sono stati ben cinque su otto).

**L'impatto della riforma** in appello risulta ancora solo parzialmente percepito dalla sezione civile che, gravata com'è dall'arretrato di urgente definizione, è costretta a destinare la maggior parte delle risorse alla trattazione delle cause iscritte fino al 2022, quindi soggette al rito *antevigente*.

Tuttavia alcuni aspetti della riforma sono stati applicati, e hanno mostrato risvolti positivi e negativi.

Come già osservato lo scorso anno, certamente positiva è stata la previsione della trattazione scritta disciplinata dall'art 127 ter cpc, frutto dell'esperienza della stagione pandemica. La modalità della trattazione scritta è particolarmente adatta alla celebrazione dei processi di secondo grado; consente risparmi di tempo (*evitando*

*mattinate trascorse in udienza a chiamare cause, per ben poche delle quali sarebbe stata necessaria la presenza*), ed è idonea ad impedire slittamenti o ritardi nella trattazione delle cause, evitando la necessità dello spostamento delle persone e della concentrazione e compresenza nello stesso luogo di tutti coloro che dovrebbero partecipare all'udienza, se fosse in presenza.

Inoltre la trattazione scritta ha favorito una più accurata valutazione delle cause fissate per udienza, ed una accurata disamina di ogni processo, senz'altro più meditata di quella che si riusciva a garantire emettendo provvedimenti in udienze affollate, in cui molte cause dovevano essere chiamate.

Appare invece non scevra da criticità la previsione dell'affidamento al consigliere istruttore delle cause di appello nel contenzioso ordinario, fino alla decisione (ovvero la trattazione monocratica della fase istruttoria e della precisazione delle conclusioni dell'appello). Si tratta di una modalità di trattazione già operante in un lontano passato (*era già prevista per il cd "vecchio rito civile"*) che non si vede come possa migliorare l'efficienza del processo di appello, non risultando capace di incrementare la produttività del magistrato, che continua ad essere il "collo di bottiglia" per la definizione dei processi.

Pur se la produttività ha avuto beneficio ed incremento dall'attività degli addetti all'ufficio del processo, in ogni caso non si può prescindere dall'esistenza di un numero adeguato dei magistrati, gli unici che si assumano la responsabilità della decisione finale.

E' stato segnalato al proposito un certo effetto negativo con riferimento all'affidamento dei processi al consigliere istruttore, con azzeramento della trattazione collegiale nel processo ordinario in ragione della sottrazione al presidente di sezione della possibilità di conoscere direttamente l'andamento delle cause, di fissarle in udienza garantendo i criteri di priorità.

Ciò causerà maggiori difficoltà di coordinamento, e di uniformità della risposta della Corte, per modalità operative e tempi di trattazione, perché i processi, affidati a giudici monocratici., verranno riversati al collegio solo in fase decisoria. Quindi la celerità della trattazione, nei limiti del carico di lavoro, sarà affidata ai singoli consiglieri istruttori.

**La materia dei minori e famiglia**, sia in contenzioso civile che per la volontaria giurisdizione, per fortuna ha un peso assai limitato in questa Corte. Le iscrizioni di

appelli alle sentenze di separazione e divorzio, dei reclami ai sensi degli artt. 708 e 739 cpc, ecc. continuano ad essere numericamente esigue. Ciò ha consentito, dopo aver recuperato un arretrato in passato esistente, di fissare e trattare in tempi celeri i nuovi processi.

Anche per le materie minori e famiglia non è ancora possibile verificare pienamente le ricadute delle novità, perché un meccanismo processuale di diritto intertemporale prevede che il nuovo rito per le cause di famiglia si applicherà alle cause che in primo grado siano iniziate dopo il 28 febbraio 2023. Come già detto in passato, si auspica che il contenzioso d'appello in queste materie non si incrementi, perché l'aggravio sarebbe particolarmente incisivo sulla Corte, che se dovesse dedicarsi in maggior misura ad una materia così urgente ed indifferibile, dovrebbe dedicare maggiori forze sottraendo le poche disponibili al progetto complessivo di riduzione dell'arretrato che pesa sul contenzioso ordinario.

I reclami in materia di “**crisi d'impresa**” (DL 14/2019) nell'anno in osservazione è giunto alla Corte un esiguo numero di tali controversie, tale da non creare interferenze e poter essere fissate in tempi brevissimi, garantendo la trattazione e definizione in tempi assai ridotti, come voluto dalla legge in considerazione dell'urgenza della materia. Si sono potuti garantire tempi di trattazione celeri anche ove siano stati necessari differimenti per integrazioni del contraddittorio o approfondimenti istruttori. Tuttavia, anche per questo contenzioso vale quanto detto al punto precedente, ovvero che se dovessero incrementarsi sensibilmente i ricorsi, i tempi strettissimi per trattare le cause in una materia complessa e delicata, attinente al campo fallimentare, creerebbero un aggravio assai rilevante per l'ufficio, e distoglierebbero le già poche forze destinate alla definizione dell'arretrato.

**Il contenzioso bancario** incide anche presso la Corte di appello di Reggio Calabria con un numero considerevole di processi, così come è dato cogliere dai dati statistici delle pendenze suddivise per materia. Si ha ragione di ritenere che il dato sia comune all'intero territorio nazionale. Si tratta di un contenzioso che per vari aspetti è stato incentivato proprio dai contrasti e le variabilità della giurisprudenza di legittimità, pur a legislazione da molto tempo sostanzialmente invariata. Ciò si riscontra proprio in appello, laddove sentenze di primo grado rispondenti alla giurisprudenza di legittimità univoca o prevalente all'epoca della decisione, sono state riformate solo perché nel

frattempo è cambiata l'interpretazione della Corte di Cassazione su temi fondamentali attinenti la materia. E sovente è stato necessario rinnovare o integrare in appello anche le consulenze contabili, che in primo grado erano state correttamente disposte ed espletate, ma non risultavano più conformi ad orientamenti di legittimità nel frattempo mutati. L'incidenza negativa non è solo sulla quantità del contenzioso, ma sui tempi dei processi, che si allungano anche per le citate esigenze istruttorie; ed anche le conciliazioni sono ostacolate, per la instabilità degli orientamenti. Come già segnalato lo scorso anno, sarebbe opportuno che la Suprema Corte renda univoca la sua giurisprudenza, superando i contrasti ed evitando periodici rivolgimenti, tracciando una linea nomofilattica stabile, di cui si sente fortemente la necessità.

Va evidenziato inoltre che la scelta di utilizzare la trattazione scritta in sostituzione delle udienze per le cause civili - scelta già da tempo adottata, prevista dal codice di procedura civile, e che ha evitato la concentrazione di persone nei locali ormai angusti dell'ufficio-, la digitalizzazione dei processi, che in Corte ha raggiunto percentuali eccellenti anche rispetto agli altri uffici giudiziari del territorio nazionale, consentendo la consultazione dei fascicoli da remoto sia per le parti che per i magistrati togati ed onorari, che per i funzionari AUPP di supporto, l'abnegazione di tutti coloro che erano chiamati svolgere i propri compiti nonostante i disagi, hanno consentito di non rallentare l'attività, che nonostante tutto è proseguita senza soste, consentendo il massimo rendimento possibile pur in una condizione di difficoltà e di organici dei magistrati gravemente scoperti.

Ciò ha permesso a questa Corte di raggiungere nonostante tutto, nel settore civile e con sei mesi di anticipo, già al 30.6.2024, gli obiettivi fissati dal Recovery Plan per le Corti di appello civili al 31.12.2024, come analiticamente illustrato nell'allegata relazione specifica relativa al settore civile.

**L'immigrazione** è materia che era sottratta alle Corti di appello dal 2017, stante la immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi dal tribunale in composizione collegiale in materia di protezione internazionale. La Corte aveva già all'inizio del 2023 esaurito l'arretrato (relativo a cause iscritte dal 2016 al 2019) che era pendente.

Occorrerà valutare quale sarà l'impatto sulla sezione civile della nuova riforma in materia di protezione internazionale che ha visto l'attribuzione di specifiche competenze alla Corte di Appello.

Non si è avuto modo di sperimentare l'istituto del **rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione**, che appare tuttavia, seppure in linea teorica, di indubbia utilità.

Non si dispone di dati specifici e relativi all'appello in materia di definizione conciliativa e mediazione. La trattazione di controversie ormai vetuste, alle quale la sezione si sta dedicando, sconsiglia qualsiasi iniziativa dell'ufficio che possa rallentare i tempi di definizione, senza alcuna garanzia di giungere a soluzioni transattive.

## SETTORE LAVORO

Con riferimento al periodo oggetto della presente relazione, sembra opportuno sottolineare come questa Sezione abbia affrontato al meglio il gravoso impegno sopravvenuto, e ciò sotto un duplice versante:

- quanto ai procedimenti per equa riparazione, è opportuno evidenziare l'esponentiale aumento delle iscrizioni nei quasi quattro anni nei quali di tali procedimenti si occupa questa Sezione, per come evidenziati nelle relazioni precedenti.

Ciononostante, per come si evince dagli ultimi dati statistici ministeriali, relativi al periodo 1 gennaio 2023 – 30 maggio 2024, la Sezione ha fatto fronte egregiamente a tale gravoso compito, interamente aggiuntivo rispetto alle competenze proprie della Sezione stessa, riuscendo a definire - nell'ultimo anno - un numero superiore a quello dei procedimenti sopravvenuti: difatti, nel periodo 1.1.2023 – 30.5.2024 sono sopravvenuti 911 procedimenti di equa riparazione e ne sono stati definiti 1006, con un indice di ricambio pari a 1,05 nel 2023 e 1,20 nel 2024 (i dati sono estratti dalle statistiche ministeriali).

- quanto alle diversificate competenze del c.d. contenzioso civile, diverse da quelle di lavoro e previdenza, la Sezione si è necessariamente concentrata nella definizione dei procedimenti che già pendevano, anche da diversi anni, presso la Sezione Civile, attraverso una calendarizzazione che privilegiasse, salve esigenze peculiari, le cause di iscrizione più risalente, ottenendo il ragguardevole risultato di eliminare quasi interamente le pendenze più antiche e di ridurre notevolmente anche quelle più recenti.

Passando al resoconto sulle cause di lavoro e previdenza, nella relazione dello scorso anno si era rilevato come l'impatto straordinario derivante dal trasferimento delle competenze della Sezione Civile, non avesse consentito alla Sezione di mantenere il ritmo di riduzione del carico di lavoro e previdenza degli anni precedenti, quando la stessa si occupava soltanto di tali materie.

Si ribadisce, comunque, che tale riduzione non si pone più come esigenza prioritaria, in considerazione del fatto che, a seguito dello straordinario lavoro svolto negli anni precedenti, il numero dei procedimenti pendenti risulta attualmente compatibile con una celebrazione sufficientemente celere e, allo stesso tempo, approfondita dei singoli giudizi.

Ciononostante, pur gravata dal più volte citato carico aggiuntivo, la Sezione è riuscita, anche nell'ultimo periodo, un numero di procedimenti superiori a quelli sopravvenuti. Nello specifico:

- quanto alle cause di lavoro, nel 2023 sono sopravvenute 197 cause e ne sono state definite, 285, con un indice di ricambio pari a 1,45, e nel periodo 1.1.2024 – 31.5.2024 sono sopravvenute 73 cause e ne sono state definite 171, con indice di ricambio pari a 2,34;

- quanto alle cause di previdenza, nel 2023 sono sopravvenute 401 cause e ne sono state definite 363, con un indice di ricambio pari a 0.91, e nel periodo 1.1.2024 – 31.5.2024 sono sopravvenute 174 cause e ne sono state definite 223, con indice di ricambio pari a 1,28;

La Sezione si è concentrata (oltre che sulla definizione dei procedimenti di contenzioso ordinario, allo scopo di ridurre il più possibile i ritardi che essi avevano accumulato presso la Sezione Civile) nella diminuzione della durata dei procedimenti di lavoro e di previdenza, attraverso un impegno particolarmente intenso nella trattazione prioritaria dei giudizi con iscrizione più risalente (normalmente quelli più complessi), anche in ragione della necessità di ridurre – per quanto possibile – l'afflusso di procedimenti di equa riparazione da ritardo.

Sotto questo profilo, gli ottimi risultati raggiunti sono testimoniati dai seguenti dati: alla data del 30 giugno 2023, la situazione dei procedimenti pendenti di lavoro e di previdenza era la seguente:

n. 1 nel 2018, n. 6 nel 2019, n. 29 nel 2020, n. 521 nel 2021, n. 869 nel 2022 e n. 298 nel 2023.

Alla data del 20 settembre 2024 (l'ultima rilevazione effettuata dalla Cancelleria), la situazione dei procedimenti pendenti era la seguente:

n. 6 del 2020, n. 47 del 2021, n. 495 del 2022, n. 609 del 2023, n. 434 del 2024.

Tra l'altro, va sottolineato che dei 6 procedimenti iscritti nel 2020 5 sono già in riserva e dei 47 iscritti nel 2021 21 sono già in riserva e rientrano nel piano di rientro presentato



da uno dei componenti della Sezione e approvato dal Presidente della Corte, su parere favorevole dello scrivente.

Il programma di gestione è stato in sostanza rispettato, e infatti:

a) i procedimenti iscritti nell'anno 2020 sono ridotti a pochissime unità (6) e quelli iscritti nel 2021 sono solo 47;

c) In relazione agli standard di produttività individuale e collettiva si rinvia alle statistiche, che potranno essere completate solo a fine anno.

Va, inoltre, aggiunto, che con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, è stata approvata la revisione del PNRR che, in materia di giustizia, immutati i target esigibili di riduzione della durata dei procedimenti civili e penali concordati con la Commissione europea, ha ridefinito gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato civile, rimodulando gli originari obiettivi di riduzione dell'arretrato civile nelle Corti di Appello (un abbattimento dell'arretrato civile del 55% in appello, entro la fine del 2024, e un abbattimento dell'arretrato civile del 90% , entro la metà del 2026), nei seguenti termini:

- entro il 31 dicembre 2024, la riduzione del 95% dei procedimenti civili iscritti fino al 31/12/2017, e pendenti alla data del 31/12/2019;

- entro il 30 giugno 2026, la riduzione del 90% delle cause civili pendenti al 31/12/2022 presso le Corti d'Appello relative esclusivamente a fascicoli iscritti dal 01/01/2018 al 31/12/2022.

Attualmente, la Sezione Lavoro è pienamente in linea con i predetti obiettivi, avendo già ampiamente raggiunto quello fissato per il 31 dicembre 2024, in quanto non vi sono procedimenti pendenti iscritti nel 2017, ed essendo assai verosimile che sarà raggiunto anche quello fissato per il 30 giugno 2026, stante l'esistenza sul ruolo di 495 cause iscritte nel 2022, numero ampiamente in linea con il suddetto obiettivo.

Peraltro, la mancata definizione dei procedimenti entro i due anni dalla iscrizione – ormai divenuta del tutto marginale – è dipesa, in larga misura, dai riflessi della sospensione delle attività e delle ulteriori limitazioni protrattesi per diversi mesi per effetto dei provvedimenti legislativi e organizzativi volti a fronteggiare la diffusione della pandemia da COVID, e in molti casi dalla necessità di espletare l'attività istruttoria omessa in primo grado, ovvero di completare detta attività.

Per alcune categorie di controversie è stato necessario attendere le pronunce della Corte Costituzionale o delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, e una volta intervenuti

detti pronunciamenti si è proceduto alla fissazione delle relative decisioni, in molti casi già intervenute.

La qualità del contenzioso iscritto nel periodo in esame si è ulteriormente innalzata.

Nel settore lavoro, si sono incrementate le cause di licenziamento e di demansionamento, quelle per “mobbing”, quelle per la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori ex art. 2087 cod. civ, quelle per la tutela dei lavoratori negli appalti di manodopera e in caso di cambio nella gestione degli appalti di servizi pubblici. Tra quelle di licenziamento, val la pena di segnalare alcune controversie particolarmente complesse in materia di licenziamento collettivo per riduzione di personale.

Nel settore del pubblico impiego, si deve segnalare l’aumento del contenzioso relativo non solo al mondo della scuola, ma anche all’esercizio di mansioni superiori, impugnative di graduatorie, trasferimenti, disciplina del TFR-TFS, ripetizione di indebito, dirigenza e incarichi connessi.

Nel settore previdenziale, è nettamente aumentata l’incidenza delle cause – raramente seriali - relative all’esazione di contributi, principalmente opposizioni a cartelle esattoriali e avvisi di accertamento, il quale ha in gran parte sostituito quello concernente prestazioni assistenziali per invalidi, ormai assoggettato a un procedimento apposito, che si chiude con provvedimento con appellabile.

Al momento, gli appelli di lavoro vengono normalmente definiti prima di due anni dall’iscrizione, salvi casi particolari, nei quali è necessaria un’attività istruttoria, spesso complessa, in secondo grado, oppure l’allungamento dei tempi dipende da altre vicende inerenti alla notifica dell’appello, alla rituale costituzione delle parti etc.

I tempi di definizione sono stati, e lo saranno anche per il prossimo anno, più contenuti (entro l’anno dall’iscrizione, sempre che ricorrano le condizioni sopra indicate) per i giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti e per i giudizi provenienti da rinvio della Cassazione, per i quali da tempo è stata creata una “corsia preferenziale”.

Anche nel periodo in esame il Presidente ha continuato in entrambi i settori ad effettuare uno studio preliminare degli appelli per individuare le tematiche nuove, creando una *corsia preferenziale* limitatamente ad alcuni appelli (quelli più complessi), in quanto una sollecita definizione (anche) di questi procedimenti consente di conoscere, previa tempestiva segnalazione ai Giudici di legittimità degli eventuali ricorsi proposti avverso le decisioni della sezione, quanto prima possibile, l’orientamento della Suprema Corte, e di farne applicazione negli altri appelli ancora da definire, al fine ultimo di limitare il contenzioso nel giudizio di legittimità.

E' ormai in fase di pieno impiego il processo telematico che viene utilizzato normalmente per la maggioranza dei procedimenti e da parte della maggior parte dei componenti della Sezione.

Il già citato incremento delle cause di equa riparazione (che ha subito un temporaneo rallentamento solo nel periodo della sospensione dovuta all'emergenza COVID) ha reso necessaria la modifica tabellare urgente adottata dalla S.S. in data 12.9.2019 con cui sono state soppresse due delle cinque udienze mensili dedicate alla trattazione dei procedimenti di natura previdenziale, allo scopo di permettere a ciascuno dei componenti della Sezione di recuperare tempo ed energie da dedicare all'ingente impegno nell'attività monocratica, con il necessario grado di approfondimento e nei tempi utili per evitare ulteriore accumulo di ricorsi per equa riparazione anche per la eccessiva durata degli stessi procedimenti cc.dd. Pinto, il cui termine ragionevole, tra l'altro, è fissato dalla legge in un solo anno, comprensivo sia della fase monocratica che della eventuale fase collegiale.

In ultimo, va ricordato che dal febbraio del 2022 di quest'anno la Sezione, così come l'intera Corte, si avvale dell'importante contributo dei funzionari a tempo determinato, quali Addetti all'Ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 11 D.L. 80/2021, che sono stati assegnati alla Sezione in numero di 5 (numero poi ridottosi a 4, a seguito della rinuncia di uno dei suddetti funzionari).

Sempre con riferimento alle cause di **lavoro e previdenza**, nella relazione dello scorso anno si era rilevato come l'impatto straordinario derivante dal trasferimento delle competenze della Sezione Civile, non avesse consentito alla Sezione di mantenere il ritmo di riduzione del carico di lavoro e previdenza degli anni precedenti, quando la stessa si occupava soltanto di tali materie.

Si ribadisce, comunque, che tale riduzione non si pone più come esigenza prioritaria, in considerazione del fatto che, a seguito dello straordinario lavoro svolto negli anni precedenti, il numero dei procedimenti pendenti risulta attualmente compatibile con una celebrazione sufficientemente celere e, allo stesso tempo, approfondita dei singoli giudizi.

Ciononostante, pur gravata dal più volte citato carico aggiuntivo, la Sezione è riuscita, anche nell'ultimo periodo, un numero di procedimenti superiori a quelli sopravvenuti.

Nello specifico:

- quanto alle cause di lavoro, nel 2023 sono sopravvenute 197 cause e ne sono state definite, 285, con un indice di ricambio pari a 1,45, e nel periodo 1.1.2024 – 31.5.2024 sono sopravvenute 73 cause e ne sono state definite 171, con indice di ricambio pari a 2,34;

- quanto alle cause di previdenza, nel 2023 sono sopravvenute 401 cause e ne sono state definite 363, con un indice di ricambio pari a 0.91, e nel periodo 1.1.2024 – 31.5.2024 sono sopravvenute 174 cause e ne sono state definite 223, con indice di ricambio pari a 1,28;

La Sezione si è concentrata (oltre che sulla definizione dei procedimenti di contenzioso ordinario, allo scopo di ridurre il più possibile i ritardi che essi avevano accumulato presso la Sezione Civile) nella diminuzione della durata dei procedimenti di lavoro e previdenza, attraverso un impegno particolarmente intenso nella trattazione prioritaria dei giudizi con iscrizione più risalente (normalmente quelli più complessi), anche in ragione della necessità di ridurre – per quanto possibile – l’afflusso di procedimenti di equa riparazione da ritardo.

La mancata definizione dei procedimenti entro i due anni dalla iscrizione – ormai divenuta del tutto marginale – è dipesa, in larga misura, dai riflessi della sospensione delle attività e delle ulteriori limitazioni protrattesi per diversi mesi per effetto dei provvedimenti legislativi e organizzativi volti a fronteggiare la diffusione della pandemia da COVID, e in molti casi dalla necessità di espletare l’attività istruttoria omessa in primo grado, ovvero di completare detta attività.

Per alcune categorie di controversie è stato necessario attendere le pronunce della Corte Costituzionale o delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, e una volta intervenuti detti pronunciamenti si è proceduto alla fissazione delle relative decisioni, in molti casi già intervenute.

La qualità del contenzioso iscritto nel periodo in esame si è ulteriormente innalzata.

Nel settore lavoro, si sono incrementate le cause di licenziamento e di demansionamento, quelle per “mobbing”, quelle per la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori ex art. 2087 cod. civ, quelle per la tutela dei lavoratori negli appalti di manodopera e in caso di cambio nella gestione degli appalti di servizi pubblici. Tra quelle di licenziamento, val la pena di segnalare alcune controversie particolarmente complesse in materia di licenziamento collettivo per riduzione di personale.

Nel settore del pubblico impiego, si deve segnalare l’aumento del contenzioso relativo non solo al mondo della scuola, ma anche all’esercizio di mansioni superiori,

impugnative di graduatorie, trasferimenti, disciplina del TFR-TFS, ripetizione di indebito, dirigenza e incarichi connessi.

Nel settore previdenziale, è nettamente aumentata l'incidenza delle cause – raramente seriali - relative all'esazione di contributi, principalmente opposizioni a cartelle esattoriali e avvisi di accertamento, il quale ha in gran parte sostituito quello concernente prestazioni assistenziali per invalidi, ormai assoggettato a un procedimento apposito, che si chiude con provvedimento con appellabile.

## SETTORE PENALE

### Sezioni Penali dibattimentali

L'analisi dei flussi delle due sezioni penali nel periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 evidenzia un consistente abbattimento dell'arretrato, con miglioramento di tutti gli indici statistici di rilievo come evidente dal prospetto che segue che riepiloga i dati forniti dal funzionario statistico.

	<b>Pendenza 1.7.2023</b>	<b>Sopravv.</b>	<b>Definiti</b>	<b>Pendenza 30.6.2024</b>	<b>Ricambio</b>	<b>Durata media</b>	<b>DT</b>
Prima sez.	3293	770	1467	2596	36,11	474	645,90
Seconda sez.	3976	833	1314	3495	27	626	970,83
Totale	7269	1603	2781	6091	31,35	549	799,43

Significativo, per una compiuta valutazione dell'andamento dell'ufficio, è il prospetto che segue, sempre elaborato dal funzionario statistico, con il riepilogo del numero delle declaratorie di prescrizione e improcedibilità per mancanza di querela<sup>1</sup> e delle dichiarazioni di inammissibilità dell'appello.

<sup>1</sup> Sono indicate nel prospetto sotto la voce "altre NDP" e riguardano le dichiarazioni di improcedibilità dei reati divenuti perseguibili a querela per i quali la parte offesa non si è attivata nel termine previsto dal D.Lvo 150/22

	<b>Prescrizioni</b>	<b>Altre NDP</b>	<b>Inamm.</b>	<b>Incomp.</b>	<b>Restituzione</b>
Prima sez.	418	80	133	10	2
Seconda sez.	680	9	6	3	6
Totale	1098	89	139	13	8

Considerata la peculiare concentrazione nel distretto di procedimenti di criminalità organizzata rientranti nella previsione dell'art. 51, co. 3-bis c.p.p., è utile richiamare nel prospetto che segue il flusso afferente a tali procedimenti come elaborato dal funzionario statistico.

	<b>Pendenza 1.7.2023</b>	<b>Sopravv.</b>	<b>Definiti</b>	<b>Pendenza 30.6.2024</b>	<b>Detenuti 1.7.2023</b>	<b>Detenuti 30.6.2024</b>
Prima sez.	113	35	57	91	197	209
Seconda sez.	86	35	39	82	215	140
Totale	199	70	96	173	412	349

La pendenza dell'ufficio suddivisa per anno, alla data del 30 giugno 2024, per quel che risulta dai dati estratti dalla consolle, era quella di cui al prospetto che segue, tenendo conto che i procedimenti con sentenza ancora da depositare risultano statisticamente pendenti.

	<b>&lt;2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Prima sez.	12	9	33	96	193	194	420	714	577	320
Seconda sez.	6	19	73	257	478	363	601	665	647	375
Totale	18	28	106	353	671	557	1021	1379	1224	695

La pesantissima scopertura dell'organico, solo in parte compensata dalle applicazioni infradistrettuali, ha inevitabilmente condizionato la performance complessiva delle due sezioni penali, producendo l'arretrato che continua ad avere dimensioni preoccupanti. Nonostante ciò, come è evidente dai dati statistici testé richiamati, nell'ultimo anno le sezioni non sono andate in sofferenza a fronte della sopravvenienza di diversi procedimenti di criminalità organizzata e hanno ridotto in maniera significativa la pendenza anche al netto delle definizioni per prescrizione.

Il dato negativo che emerge è da individuare proprio nelle prescrizioni che, dichiarate in 1.098 procedimenti nell'arco temporale in esame, corrispondono a quasi il 39% delle definizioni. Ciò, senza considerare che molti dei procedimenti ancora pendenti iscritti prima del 2019 riguardano verosimilmente reati prescritti e che, per quelli non fissati, è probabilmente decorso anche il termine di prescrizione minima.

Pur tenendo conto delle segnalate difficoltà, pertanto, è indispensabile programmare un esame compiuto della pendenza per tentare di ridurre il numero delle prescrizioni, contemperando l'esigenza di fissare i procedimenti che possono essere ancora "salvati" con quella di prevenire l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 in avanti (di fatto finora mai verificatasi per quanto mi risulta). La programmazione del lavoro in questa prospettiva è resa ancora più difficoltosa dal contrasto giurisprudenziale sull'applicazione della l. 103/17 (c.d. legge Orlando) ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 che dovrebbe essere risolto dalle Sezioni Unite nel prossimo mese di dicembre.

È evidente che, come avvenuto nel passato, anche nel futuro occorrerà dare priorità ai procedimenti con detenuti, a quelli di criminalità organizzata e a quelli di cui all'art. 132-bis disp. att. c.p.p. Priorità, tuttavia, non può equivalere all'accantonamento *sine die* di tutti gli altri procedimenti, né può significare comporre i ruoli esclusivamente con reati prioritari. Una tale modalità di gestione comporterebbe inevitabilmente la prescrizione di tutto ciò che non è prioritario (vanificando buona parte del lavoro svolto a livello di distretto) e finirebbe per determinare un rispetto puramente formale dei criteri di priorità. La non equilibrata composizione dei ruoli di udienza, infatti, produce inevitabilmente, per comune esperienza, il ripetuto rinvio di buona parte dei procedimenti. La priorità, pertanto, andrà assicurata garantendo una corsia preferenziale ai processi prioritari, ma equilibrando allo stesso tempo i ruoli delle udienze ordinarie con procedimenti per reati non prioritari così da evitare, per quanto possibile, prescrizioni e improcedibilità.

Quanto all'impatto delle novelle legislative nel periodo di riferimento, come emerge dalla lettura dei dati statistici riportati nell'allegata relazione specifica, dimostrano l'applicazione, per un numero apprezzabile di procedimenti, delle nuove norme in tema di inammissibilità del gravame, ivi incluse quelle oggi abrogate che prevedevano l'inammissibilità per mancanza di procura del difensore di fiducia e per mancanza di elezione di domicilio.

Un certo impatto ha avuto anche l'ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela che ha consentito la declaratoria di improcedibilità di diversi procedimenti pendenti per reati non più perseguibili di ufficio. Tra questi si segnalano, per il rilievo numerico, i procedimenti per furto di energia elettrica nei quali la destinazione a pubblico servizio non era stata contestata o, comunque, non era stata riconosciuta in primo grado.

L'ampliamento delle ipotesi in cui è consentita la declaratoria di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ha certamente consentito di definire per tal via un certo numero di procedimenti bagatellari.

L'accesso alle pene sostitutive previste dalla l. 689/81 come novellata dal D.Lvo 150/22 è ancora troppo contenuto rispetto alle potenzialità dell'istituto. L'applicazione della novella sconta probabilmente una certa resistenza culturale del giudice della cognizione ad applicare sanzioni diverse da quelle canoniche.

E' certamente modesta l'incidenza della riduzione delle ipotesi di appello del P.M. operata con il D. Lvo 150/22. Nonostante la rilevanza statistica poco significativa, in generale, degli appelli del P.M., un impatto certamente maggiore potrà avere l'esclusione della possibilità di appello del P.M. per i reati con citazione diretta come prevista dalla l. 114/24.

Non si può analizzare l'impatto della riduzione di 1/6 della pena quale disincentivo all'appello contro le sentenze emesse nel giudizio abbreviato non essendo stati ancora reperiti i dati sul numero degli appelli contro le sentenze in abbreviato negli anni precedenti. Un'analisi compiuta e attendibile, in ogni caso, potrà essere effettuata nei prossimi anni.

Gli unici dati statistici estratti dalla consolle, dimostrano l'andamento altalenante delle sopravvenienze in appello, ma non consentono di ricondurre alle novelle legislative la modesta riduzione della sopravvenienza nel periodo di riferimento. Il prospetto che segue, in ogni caso, riepiloga l'andamento delle sopravvenienze negli ultimi anni.



Periodo	N. procedimenti
1/7/2018 – 30/6/2019	2087
1/7/2019 – 30/6/2020	1439
1/7/2020 – 30/6/2021	1443
1/7/2021 – 30/6/2022	2040
1/7/2022 – 30/6/2023	1839
1/7/2023 – 30/6/2024	1608

Non si pongono particolari problemi, allo stato, né nei tempi di trasmissione in Corte dei fascicoli da parte dei Tribunali del distretto, né in quelli di invio alla Corte di cassazione dei ricorsi da parte di questa Corte. La prima tempistica varia da qualche giorno a qualche mese a seconda del Tribunale e degli adempimenti necessari, ma rimane comunque relativamente contenuta e non suscettibile, in generale, di compromettere il rispetto dei termini di prescrizione e di improcedibilità. La trasmissione in Corte di cassazione avviene entro qualche giorno dal completamento degli adempimenti conseguenti al deposito dei ricorsi e talora anche prima della redazione da parte dei magistrati della scheda ex art. 165-bis disp. att. c.p.p.

La proroga del regime emergenziale non ha comportato particolari disfunzioni. Le sezioni si stanno organizzando per la gestione dell'entrata in vigore "a regime" del D.Lvo n. 150/22 per gli appelli proposti dal 1° luglio 2024, anche con riferimento ai diversi termini di comparizione e ai mutati adempimenti previsti dal codice di rito.

#### **Sezione Corte di Assise di Appello - Misure di Prevenzione - Ingiusta Detenzione**

Come per il precedente anno giudiziario si rileva che i magistrati assegnati alle due sezioni di Corte di Assise di questa Corte continuano ad essere tabellarmente investiti

anche di una serie di materie di particolare rilievo nel contesto territoriale quali quelle delle misure di prevenzione e delle ingiuste detenzioni.

Verrà di seguito esposta nel dettaglio l'attività della sezione rappresentando che, la peculiarità delle materie trattate, non risulta investita della c.d. Riforma Cartabia, che trova nel processo penale ordinario il suo campo di applicazione privilegiato.

### **Corte di Assise di Appello**

Le due sezioni della Corte di assise di appello, si occupano della celebrazione di procedimenti, perlopiù con imputati detenuti in ragione dell'evidente gravità dei fatti contestati, che rivestono particolare complessità sia per la necessità di definizione entro i termini di scadenza delle misure cautelari, sia perché, il più delle volte, si inseriscono in contesti di criminalità organizzata difficili da penetrare.

Le due sezioni hanno altresì competenza in materia di incidenti di esecuzione, i quali, negli ultimi anni, sono significativamente aumentati, specie in conseguenza delle decisioni della C.E.D.U. e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno notevolmente ampliato la possibilità di superare il giudicato.

Le due sezioni di Corte d'Assise d'Appello, sebbene abbiano operato in condizioni certamente non ottimali sotto il profilo dell'organico, hanno comunque raggiunto risultati lusinghieri che danno conto dell'impegno dei colleghi (anche di quelli applicati) che non solo hanno garantito la celebrazione dei processi scongiurando il rischio di scarcerazioni nei processi di particolare allarme sociale ma sono riusciti a contenere i tempi di definizione degli stessi.

Va infatti rimarcato che, pur essendo tutt'altro che infrequenti i casi di procedimenti di particolare complessità o nei quali occorre procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, i tempi di celebrazione e definizione rimangono molto contenuti e pienamente rispondenti al principio della ragionevole durata sancito dall'art. 111 della Carta Costituzionale. Ne è prova lampante il fatto che risultano allo stato pendenti soltanto procedimenti pervenuti tra il 2023 e il 2024.

Peraltro, nella maggior parte dei casi, si tratta di processi con soggetti in stato di detenzione e, dunque, sottoposti a precisi termini di scadenza della custodia cautelare, per cui il costante rispetto dei medesimi costituisce elemento che garantisce di per sé una rapida celebrazione dei processi evitando anomale dilatazioni temporali.

D'altro canto è indubbio che l'Ufficio sia riuscito a garantire costantemente la celere celebrazione dei procedimenti, senza compromettere mai l'indispensabile approfondimento delle questioni poste, tanto più in una materia che riguarda la responsabilità penale per fatti delittuosi di notevole gravità, comportanti spesso sanzioni di massimo rigore.

Passando ai dati concreti relativi al periodo in oggetto (1 luglio 2023 - 30 giugno 2024), si riportano i dati risultanti dalle statistiche trasmesse:

alla data dell'1.7.2023 risultavano essere pendenti 5 processi

nel periodo in esame sono sopravvenuti 10 processi

nel medesimo periodo sono stati definiti 5 processi

la pendenza finale risulta essere pari a 10 processi.

Sebbene l'indice di ricambio non risulta essere positivo in ragione di una definizione inferiore alle sopravvenienze, occorre intanto segnalare che ad oggi la pendenza si è ridotta a 8 processi.

In ogni caso il risultato raggiunto è ragguardevole se solo si riflette sul fatto che soli 3 Consiglieri nelle due sezioni, prive entrambe di Presidente, hanno dovuto fronteggiare il carico dei tre settori (Assise- Misure di Prevenzione-Ingusta detenzione- Incidenti di esecuzione).

per un periodo significativo la sezione ha operato con soli 3 consiglieri.

Malgrado ciò si registra la definizione di importanti processi quali:

Sent. n. 03/24 RGA ss nei confronti di Favasuli + 1;

Sent. n. 04/24 nei confronti di Barillà Francesco.

Trattasi di sentenze che attengono a fatti omicidari giunti alla Corte a seguito di giudizio ordinario il quale, come è noto, presenta una complessità superiore, comportando talvolta l'esame di numerose testimonianze ed in qualche occasione anche la riapertura dell'istruttoria.

### **Sezione Misure di Prevenzione**

Quanto al settore delle Misure di Prevenzione per il periodo in oggetto non può, in via preliminare, che ribadirsi quanto già in precedenza evidenziato con le altre relazioni trasmesse in occasione dell'inaugurazione dei precedenti anni giudiziari.

Si è assistito negli ultimi anni ad una progressiva “giurisdizionalizzazione” delle Misure di prevenzione nel tentativo di avvicinare, quanto più possibile, il ragionamento probatorio a quello del giudizio penale.

È noto infatti che le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste nell’ordinamento giuridico italiano hanno subito nel tempo progressive e radicali modifiche, fino alla novella di cui alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, affermandosi come un sistema autonomo e complesso, riferimento sempre più fondamentale per il contrasto alla criminalità, non solo di tipo mafioso. Tale percorso è stato accompagnato, su vari profili della materia, da plurimi interventi della giurisprudenza, non solo di legittimità, ma anche della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, ed il “dialogo” tra le Corti ha avuto un ruolo centrale nella evoluzione del diritto vivente in materia di prevenzione (basti pensare alla sentenza del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia ed all’applicazione che ne ha fatto la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, cui è conseguita l’eliminazione dell’ipotesi di pericolosità generica consistente nel dedicarsi abitualmente a traffici delittuosi). Ciò per rimarcare che l’impegno richiesto ai giudici che si occupano della materia deve necessariamente camminare su due binari: quello della definizione dei procedimenti che spesso involgono anche interessi di terze persone secondo le previsioni degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. n. 159 del 2011, che impongono valutazioni che si fondano sulla buona fede ed incolpevole affidamento del creditore, e le ricadute delle varie ipotesi di mutamento del soggetto attivo (cessione del credito) e passivo (accollo) del rapporto obbligatorio.

A fronte dell’impegno richiesto e dell’incremento delle sopravvenienze che si è costantemente registrato negli ultimi anni tuttavia non si è potuta assicurare la trattazione esclusiva dei procedimenti di prevenzione, pure voluta dalla norma (in via principale dall’art. 7 bis comma 2 sexies del Regio Decreto del 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento Giudiziario), introdotto dalla l. del 17 ottobre 2017 n. 161) e dalle circolari del CSM e ciò al fine di assicurare concretamente la trattazione prioritaria di siffatta tipologia d'affari.

Occorre inoltre ribadire che dal 1° maggio 2023 le due sezioni (quindi anche la Sezione Misure di Prevenzione) ha operato in assenza di entrambi i Presidenti.

Quanto al lavoro svolto si riportano di seguito i dati statistici così come forniti dai funzionari incaricati:

Alla data dell'1.7.2023 erano pendenti 197 procedimenti (97 personali e 95 patrimoniali);

nel periodo 1 luglio 2023/30 giugno 2024 sono pervenuti 133 procedimenti (96 personali e 37 patrimoniali)

nel medesimo periodo sono stati definiti 177 procedimenti (134 personali e 43 patrimoniali).

In ragione di ciò la pendenza finale al 30 giugno 2024 risulta essere di 148 procedimenti (59 personali e 89 patrimoniali).

L'impegno dei consiglieri della sezione ha consentito non solo di garantire il rispetto dei risultati attesi così come indicati negli ultimi programmi di gestione ma addirittura di superarli (dalla relazione di accompagnamento ai programmi di gestione *“si programma per l'anno 2024 un ulteriore abbattimento dell'arretrato fino ad un risultato atteso per la fine dell'anno 2024 di n. 170 procedimenti relativi a misure di prevenzione, di cui 85 personali e 85 patrimoniali”*).

La peculiarità delle materie trattate, non risulta investita della c.d. Riforma Cartabia, che trova nel processo penale ordinario il suo campo di applicazione privilegiato.

Le due sezioni della Corte di Assise di Appello, si occupano della celebrazione di procedimenti, perlopiù con imputati detenuti in ragione dell'evidente gravità dei fatti contestati, che rivestono particolare complessità sia per la necessità di definizione entro i termini di scadenza delle misure cautelari, sia perché, il più delle volte, si inseriscono in contesti di criminalità organizzata difficili da penetrare.

Le due sezioni hanno altresì competenza in materia di incidenti di esecuzione, i quali, negli ultimi anni, sono significativamente aumentati, specie in conseguenza delle decisioni della C.E.D.U. e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno notevolmente ampliato la possibilità di superare il giudicato.

Le due sezioni di Corte di Assise di Appello, sebbene abbiano operato in condizioni certamente non ottimali sotto il profilo dell'organico, hanno comunque raggiunto risultati lusinghieri che danno conto dell'impegno dei colleghi (anche di quelli applicati) che non solo hanno garantito la celebrazione dei processi scongiurando il rischio di scarcerazioni nei processi di particolare allarme sociale ma sono riusciti a contenere i tempi di definizione degli stessi.

Va infatti rimarcato che, pur essendo tutt'altro che infrequenti i casi di procedimenti di particolare complessità o nei quali occorre procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, i tempi di celebrazione e definizione rimangono molto contenuti e

pienamente rispondenti al principio della ragionevole durata sancito dall'art. 111 della Carta Costituzionale. Ne è prova lampante il fatto che risultano allo stato pendenti soltanto procedimenti pervenuti tra il 2023 e il 2024.

Peraltro, nella maggior parte dei casi, si tratta di processi con soggetti in stato di detenzione e, dunque, sottoposti a precisi termini di scadenza della custodia cautelare, per cui il costante rispetto dei medesimi costituisce elemento che garantisce di per sé una rapida celebrazione dei processi evitando anomale dilatazioni temporali.

D'altro canto è indubbio che l'Ufficio sia riuscito a garantire costantemente la celere celebrazione dei procedimenti, senza compromettere mai l'indispensabile approfondimento delle questioni poste, tanto più in una materia che riguarda la responsabilità penale per fatti delittuosi di notevole gravità, comportanti spesso sanzioni di massimo rigore.

Si è assistito negli ultimi anni ad una progressiva "giurisdizionalizzazione" delle Misure di Prevenzione nel tentativo di avvicinare, quanto più possibile, il ragionamento probatorio a quello del giudizio penale.

È noto infatti che le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste nell'ordinamento giuridico italiano hanno subito nel tempo progressive e radicali modifiche, fino alla novella di cui alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, affermandosi come un sistema autonomo e complesso, riferimento sempre più fondamentale per il contrasto alla criminalità, non solo di tipo mafioso. Tale percorso è stato accompagnato, su vari profili della materia, da plurimi interventi della giurisprudenza, non solo di legittimità, ma anche della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, ed il "dialogo" tra le Corti ha avuto un ruolo centrale nella evoluzione del diritto vivente in materia di prevenzione (basti pensare alla sentenza del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia ed all'applicazione che ne ha fatto la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, cui è conseguita l'eliminazione dell'ipotesi di pericolosità generica consistente nel dedicarsi abitualmente a traffici delittuosi). Ciò per rimarcare che l'impegno richiesto ai giudici che si occupano della materia deve necessariamente camminare su due binari: quello della definizione dei procedimenti che spesso involgono anche interessi di terze persone secondo le previsioni degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. n. 159 del 2011, che impongono valutazioni che si fondano sulla buona fede ed incolpevole affidamento del creditore, e le ricadute delle varie ipotesi di mutamento del soggetto attivo (cessione del credito) e passivo (accollo) del rapporto obbligatorio.

La situazione di organico più volte descritta, lo sforzo profuso dai Consiglieri (titolari ed applicati) nella definizione dei processi e dei procedimenti di prevenzione, ritenuti prioritari, riguardando soggetti in custodia cautelare, imputati di gravissimi reati, o prevenuti ai quali è stato sottoposto a vincoli ablatori il patrimonio, ha inevitabilmente comportato il sacrificio delle procedure di ingiusta detenzione.

### **Ingiusta Detenzione**

La situazione di organico più volte descritta, lo sforzo profuso dai Consiglieri (titolari ed applicati) nella definizione dei processi e dei procedimenti di prevenzione, ritenuti prioritari, riguardando soggetti in custodia cautelare, imputati di gravissimi reati, o prevenuti ai quali è stato sottoposto a vincoli ablatori il patrimonio, ha inevitabilmente comportato il sacrificio delle procedure di ingiusta detenzione.

Va evidenziato in particolare al proposito, che avendo la sottoscritta assunto le funzioni di presidente della Corte in data 12-6.2024, all'esito delle rilevazioni statistiche effettuate all'indomani della immissione in possesso ha riscontrato quanto di seguito riportato:

#### INGIUSTA DETENZIONE ANNO 2024 I SEMESTRE

PENDENTI INIZIALI	359
SOPRAVVENUTI AL 30/06/24	75
DEFINITI AL 30/06/2024	14
PENDENTI AL 30/06/2024	420
PERVENUTI E NON ANCORA FISSATI	400
ENTITA' RISARCIMENTI 2023	Euro 4.881.903,50
ENTITA' RISARCIMENTI 2024	Euro 847.478,08
ENTITA RISARCIMENTI TOTALE 2023+2024	Euro 5.729.381,58

È stato pertanto avviato un progetto di smaltimento dell'arretrato che potrà condurre a risultati soddisfacenti a condizione che si possano indirizzare nuove risorse idonee allo scopo, si è provveduto inoltre alla fissazione dei procedimenti che risultavano ancora

non fissati, proprio in ragione della peculiarità della domanda di giustizia e del diritto all'indennizzo in seguito ad errore giudiziario.

Certamente in un distretto in cui viene adottato un numero molto elevato di misure cautelari, risulta di grande importanza, sia qualitativamente che quantitativamente, il settore delle riparazioni per ingiusta detenzione, legato all'assoluzione di individui che, durante il processo, sono stati sottoposti a periodi di custodia cautelare. Questo ambito, negli ultimi anni, è stato oggetto di numerose innovazioni giurisprudenziali e richiede un'attenta valutazione degli atti del procedimento presupposto, per stabilire se sussistano i requisiti per accogliere o meno la richiesta di indennizzo. Infatti, se da un lato è giusto riconoscere l'importanza della detenzione subita da un individuo che alla fine del processo è stato assolto, dall'altro lato è necessario evitare che questo strumento, che pesa sulle risorse pubbliche, venga abusato, causando uno spreco di denaro pubblico nei casi in cui emergano profili di dolo o colpa grave nel comportamento del soggetto stesso.

È indubbio che anche le conseguenze economiche dei casi di ingiusta detenzione debbano essere considerate, insieme alla questione del sovraffollamento delle carceri italiane, spesso evidenziata dalla Corte EDU che invita a limitare l'uso della custodia cautelare ai casi di effettiva necessità e privilegiare, quando possibile, le misure alternative previste dal codice di procedura penale.

Questa problematica assume particolare rilevanza in distretti come quello di Reggio Calabria, dove si celebrano numerosi maxiprocessi per fatti di criminalità organizzata che richiedono lunghi tempi di trattazione, causando un prolungamento dei termini di custodia cautelare e, di conseguenza, un aumento delle somme da liquidare in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione. Tuttavia non va sottaciuto né sottovalutato che secondo i più recenti dati statistici nazionali, proprio in questo distretto si registri l'importo complessivo più alto di indennizzi a livello nazionale.

Il numero dei procedimenti per riparazione ingiusta detenzione e soprattutto l'entità delle somme liquidate nel periodo oggetto di interesse impongono senza dubbio una riflessione e, dal punto di vista dell'organo requirente e dal punto di vista dell'organo giudicante, sia sulla corretta applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza e del requisito della gravità indiziaria nell'adozione dei provvedimenti coercitivi, sia per quanto attiene l'applicazione della regola di giudizio così come riformulata dalla "Riforma Cartabia" con la modifica degli art.408 e 425 c.p.p.



## **Incidenti di esecuzione**

I procedimenti in esame di competenza della Corte di appello si caratterizzano per la loro complessità attenendo fra l'altro a questioni relative a formazioni di cumuli, a riconoscimento del beneficio della continuazione, alla sostituzione della pena dell'ergastolo con quella trentennale, ad applicazione di confische in sede d'esecuzione. Anche in tale materia, proprio per le possibili ricadute sulla libertà personale, non può che registrarsi l'impegno dei Consiglieri della Corte che hanno concentrato i loro sforzi anche nel delicato settore dell'esecuzione.

Il dato finale è di tutto rilievo se si pensa che alla data del 30 giugno 2024 risultano pendenti 4 incidenti di esecuzione

Procedimenti all'1 luglio 2023	7
Sopravvenuti nel periodo	25
Definiti nello stesso periodo	28
Pendenti al 30 giugno	4

Conclusivamente il bilancio che si può tracciare per l'anno trascorso non può che essere positivo tenuto conto delle risorse disponibili. Sono stati conseguiti risultati assolutamente lusinghieri per la Corte di Assise, le Misure di Prevenzione e gli incidenti di esecuzione, settori nei quali si è registrata una riduzione delle pendenze o comunque (Corte di Assise) si è garantita una certa stabilità malgrado la carenza rilevante dell'organico.

## **SETTORE AMMINISTRATIVO**

Per meglio comprendere l'andamento dei Settori Amministrativi connessi all'esercizio della Giurisdizione, va, preliminarmente esaminato nella sua corretta prospettiva il dato relativo alla Pianta Organica del Personale Amministrativo di questa Corte d'Appello aggiornata al 30.6.2024 e che a detta data presentava una copertura effettiva pari all'85 %.

Preso atto di questo non trascurabile dato di partenza, il personale amministrativo (ad esclusione degli AUPP), in servizio al 30.6.2024, ai fini di una più esaustiva comprensione dell'analisi in questione va ulteriormente suddiviso secondo il Settore di riferimento, emergendo in termini percentuali la situazione di seguito riferita:

❖ **AREA GIURISDIZIONE:**

- Settore Penale      →      45%
- Settore Civile      →      14 %
- **con una copertura complessiva di supporto diretto alla giurisdizione del 59%**

❖ **AREA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE–CONTABILE:**

- Settore Direzionale      →      18%
- Settore Gestionale      →      23%
- **con una copertura complessiva del 41% per le restanti attività della Corte.**

Dai dati sopra esposti è di facile lettura come il 41% del personale amministrativo in servizio sia chiamato a svolgere la propria attività professionale nel Settore amministrativo-gestionale-contabile a conferma della considerazione - ormai consolidatosi anche a livello nazionale - che tale Settore ha via via assunto nell'organizzazione dell'Ufficio un peso specifico rilevante.

All'interno dell'Area Giurisdizione, invece, il Personale Amministrativo assegnato al Settore "Penale" prevale numericamente su quello assegnato al Settore "Civile" (Affari "Lavoro e Previdenza" compresi) in modo significativo, in considerazione del maggior volume di procedimenti incardinati in appello e del conseguente maggior numero di Magistrati che vi operano e, a tal proposito, si deve evidenziare tanto la complessa gestione dei processi di rilevante entità per numero di imputati e/o numero di imputazioni (cd. "Maxiprocessi"), che periodicamente vengono celebrati, quanto il notevole flusso di procedimenti in materia di Misure di Prevenzione (sia personali, sia patrimoniali).

Per completezza, un separato cenno va anche fatto all'Ufficio del Processo- UPP nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR.

Per le risorse umane a disposizione del progetto sono state previste dal PNRR assunzioni a tempo determinato di n. 60 funzionari Addetti UPP, relativamente al primo contingente, così distribuiti:

	Servizi settore civile	Servizi settore penale	Servizi trasversali	TOTALE
N. Addetti UPP	31	24	5	60

Tuttavia, questi dati non si sono mai raggiunti a causa di numerose defezioni sintetizzabili nell'appetibilità relativa dei posti a concorso e soprattutto nelle dimissioni che si sono concretizzate per la vincita di altri concorsi.

Al **31.12.2023** la Corte presentava n. 42 funzionari Addetti UPP, così distribuiti:

	Servizi settore civile	Servizi settore penale	Servizi trasversali	Totale
N. Addetti UPP	20	20	2	42

Con il decreto ministeriale 6 marzo 2024 sono stati rideterminati i contingenti distrettuali del personale addetto all'ufficio del processo ed a seguito dell'espletamento dell'ulteriore procedura di reclutamento, al **30.06.2024** si sono raggiunti i seguenti **risultati complessivi** in termini quantitativi:

	Servizi settore civile	Servizi settore penale	Servizi trasversali	Totale
N. Addetti UPP	37	32	6	75

➤ **Flussi Contabili**

- **Assegnazione Somme per Gestione Capp. "1360/1362/1380"- Spese di Giustizia**

A fronte della complessiva gestione contabile (verifica decreti/ordini di liquidazione ex D. Lgs. n. 115/2002 e successiva emissione Modelli di pagamento/31 CG, in versione informatizzata dall'esercizio finanziario - 2013) del Capitolo "*1360/1362/1380 Spese di Giustizia*", l'Ufficio di questo Dirigente, quale Funzionario Distrettuale Delegato, ha avuto assegnate dalla competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia le somme di seguito evidenziate:

❖	II semestre Anno 2023	€	2.013.999,00
❖	I Semestre Anno 2024	€	<u>6.560.852,00</u>

**per un totale complessivo di € 8.574.851,00**

- **Assegnazione somme per "Patrocinio a Spese dello Stato"/Reg. Mod. 1/ASG**

Nel periodo oggetto di rilevazione questo Ufficio Distrettuale ha dovuto far fronte ad un impegno di spesa, avuto riguardo alla tipologia di spesa in questione, per come di seguito evidenziato:

❖	II semestre Anno 2023	€	544.563,07
❖	I Semestre Anno 2024	€	<u>1.284.589,95</u>

**per un totale complessivo di € 1.829.153,02**

con una tendenza, sostanzialmente, di rilevante aumento della spesa (+ 94,08%) rispetto alla rilevazione effettuata nel periodo precedente.

• **Gestione Somme Cap. "1264/cd. "Legge Pinto"**

Per quanto riguarda, infine, la gestione delle somme assegnate dalla competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia a questa Sede distrettuale per il pagamento della cd. "**Legge Pinto**", in tutti i casi di condanna per ritardi accumulati nella definizione dei processi (civili e penali) gestiti dagli Uffici Giudicanti di questo Distretto di Corte d'Appello, di seguito si comunica l'ammontare delle somme assegnate ed interamente impegnate nel periodo oggetto della presente rilevazione:

❖	II semestre Anno 2023	€	1.794.492,81
❖	I Semestre Anno 2024	€	<u>1.689.574,92</u>

**per un totale complessivo di € 3.484.067,73**

➤ **Flussi Amministrativo-contabili per Spese di Funzionamento**

❖	II semestre Anno 2023	€	4.880.598,62
---	-----------------------	---	--------------

❖ I Semestre Anno 2024 € 2.061.768,56

**per un totale complessivo di € 6.942.367,18**

### **Conclusioni**

Per l'anno 2024, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direttiva relativa alla misurazione e valutazione della performance sono stati valorizzati percorsi formativi promossi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla SNA e da Formez, anche attraverso piattaforma Syllabus, su tematiche connesse ai processi di transizione amministrativa, digitale ed ecologica, comuni a tutti i dipendenti pubblici e finalizzati a creare una cultura condivisa su detti temi, o specifici per i dirigenti.

Tali competenze risultano fondamentali non solo ai fini della valutazione delle performance ma anche per lo sviluppo di competenze trasversali in linea con il Framework approvato con il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 giugno 2023.

Nell'ambito di tale cornice operativa sono stati individuati per l'anno 2024 i seguenti obiettivi dell'Ufficio:

➤ **Valorizzazione delle risorse umane con l'innalzamento dei livelli di formazione del Personale Amministrativo.**

Con riguardo a tale profilo, il risultato cui si ambisce è il raggiungimento del formato minimo complessivo di 24 ore di formazione per tutto il personale amministrativo.

La partecipazione a programmi dedicati alla formazione è finalizzata anche a recepire le novità introdotte con l'adozione del lavoro agile nonché l'attuazione dei programmi

e degli obiettivi promossi dall'UE fondamentali per il raggiungimento di target e milestones del PNRR ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

Maggiore competenza e migliore performance nelle attività di ufficio sono gli obiettivi verso cui questa Corte si proietta garantendo incontri di formazione, tenuti dal Dirigente e già fruiti anche da remoto ed in modalità asincrona sulle tematiche connesse al CCNL - Funzioni Centrali e responsabilità disciplinare.

In termini quantitativi il risultato raggiunto al 30 giugno 2024 è computabile in 2500 ore complessive di formazione, con una media pro capite di 16 ore per dipendente.

➤ **Creazione del nuovo sito Web istituzionale della Corte di Appello sotto il dominio Giustizia**

Tale progetto digitale ha visto come risultato in termini concreti la predisposizione del nuovo sito sotto il dominio Giustizia con il coinvolgimento in gruppi di lavoro delle unità organizzative afferenti i Direttori, il Funzionario Informatico e varie figure di ogni specifico settore.

Il tempo stimato alla compiuta realizzazione e messa on line è indicato al mese di ottobre 2024.

➤ **Riqualificazione del patrimonio immobiliare ed ottimizzazione delle risorse materiali, per la parte retrostante del Palazzo di Giustizia interessata da incendio del novembre 2020, con fornitura di nuovi arredi**

Trattasi di obiettivo articolato in fasi e con risultati intermedi: una prima fase concerne la ristrutturazione edilizia mentre la seconda fase riguarda la fornitura di arredi.

Per quanto riguarda l'analisi connessa alle risorse materiali a disposizione delle complesse unità organizzative di questa Corte, si evidenzia che i profili della ristrutturazione ed allestimento dei locali richiedono la collaborazione di altre articolazioni del Ministero D.G.R.M.T. e D.O.G. e di soggetti esterni.

Il completamento della riqualificazione consentirà a breve il recupero di numerosi spazi lavorativi inagibili a seguito di incendio dell'edificio ed il ripristino delle attività di cancellerie civili e penali.

Nelle more, ci si è trovati ad affrontare una situazione di difficoltà legata all'esiguità degli spazi disponibili, a causa dei lavori ad oggi in corso nel Palazzo di Giustizia ed anche in ragione delle aree assegnate alla Procura Generale e, pertanto, non più a disposizione della Corte.

Tale condizione si è ulteriormente aggravata con l'arrivo del secondo contingente AUPP che ha determinato un aumento delle risorse umane in assenza dei necessari rispondenti spazi utili.

Il quadro sopra delineato, per essere considerato veramente esaustivo delle

problematiche connesse all'efficace funzionamento dell'apparato amministrativo di supporto all'esercizio della Giurisdizione, non potrà tuttavia non contemplare un ulteriore concreto intervento dalla competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia - DGRMT, al fine ultimo di fornire un adeguato supporto di risorse tecnologiche utili ad affrontare adeguatamente i gravosi carichi di lavoro delle cancellerie.



**UFFICIO PER L'INNOVAZIONE  
DEL DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA**

**STRUTTURA PERMANENTE DI RIFERIMENTO DEL CSM PER  
L'INNOVAZIONE  
SETTORE PENALE**

Al fine di offrire un quadro aggiornato sullo stato dell'innovazione, dell'informatizzazione e, per quanto di più recente interesse, sull'attuazione del c.d. processo penale telematico, alla luce della costante interlocuzione con i Mag.Rif. del distretto, si premette una panoramica di sintesi sui singoli Uffici.

**Corte di Appello di Reggio Calabria**

In uso i seguenti applicativi:

SICP - Sistema Informativo della cognizione penale;

Consolle (magistrati);

ReGE Relazionale II grado (sola consultazione per integrazione fascicoli migrati a SICP);

ReCa (sola consultazione ed eventuale integrazione dei fascicoli non migrati al SICP, non migrati al SICP);

SNT - notifiche telematiche penali;

SIDET - Ricerca ristretti;

SIRIS – Statistiche;

SIGE - settore esecuzione penale;

SIC – casellario giudiziale;

G. POP – estrazione elenchi giudici di Corte d'Assise;

SIAMM – deposito istanze liquidazione patrocínio;

SIT MP – sistema informativo misure di prevenzione;

PORTALE MVC – multi - videocollegamento.

La consolle in uso ai magistrati ed ai funzionari statistici.

Sentita l'esigenza di un'implementazione della dotazione hardware dell'Ufficio con dispositivo più performanti e di nuovissima generazione.

L'avvio ormai da tempo delle notifiche penali telematiche (SNT) ha sensibilmente accelerato gli adempimenti, garantendo una drastica riduzione degli esiti infausti.

Per la composizione degli elenchi dei giudici popolari è ormai a regime l'applicativo G. POP, dal cui utilizzo è derivato un drastico abbattimento dei tempi di esecuzione.

In fase di indagine l'eventuale protrarsi delle originarie problematiche afferenti all'effettivo utilizzo del sistema SIT-MP.

La c.d. bonifica COVID-19, per il congelamento dei termini processuali derivato dalla emergenza sanitaria, è a suo tempo proceduta senza anomalie.

Si è proceduto con la migrazione a Win10.

Già individuato il referente per la bonifica delle cd. cartelle condivise.

### **Tribunale di Reggio Calabria**

In uso i seguenti applicativi:

SICP;

Consolle (magistrati);

SNT - notifiche telematiche penali;

SIT MP (per la sezione misure di prevenzione);

SIRIS – Statistiche;

SIGE – settore esecuzione penale;

TIAP Document@ (limitatamente alla fase g.i.p.);

SIAMM, per la gestione del foglio notizie e delle spese prenotate;

FUG per la trasmissione delle comunicazioni con Equitalia Giustizia;

WEBSTAT per le comunicazioni statistiche;

GECO – per la gestione dei beni mobili;

SIC – estrazione casellari giudiziali;

G. POP – estrazione elenchi giudici di Corte d'Assise;

PORTALE MVC – multi – videocollegamento;

APP – applicativo per il processo penale telematico

Sentita l'esigenza di un'implementazione della dotazione hardware dell'Ufficio con dispositivo più performanti e di nuovissima generazione.

La carenza di computer e stampanti/scanner ha portato – nel corso degli anni passati - a redigere i verbali di udienza a penna dal Cancelliere. Il recente incremento delle

dotazioni ha via via sanato il problema. La carenza di medesimi dispositivi nelle aule prospicienti/antistanti/vicine a quelle d'udienza, così come a quelle adibite a camera di consiglio, ha costretto e costringe più magistrati a ritirarsi ai piani superiori per redigere i provvedimenti al PC e stamparli.

I magistrati lamentano anche la carenza di dispositivi di scansione adeguati nei propri uffici, ritenendo farraginoso e non adeguata la stampa di provvedimenti, spesso a natura cautelare e corposissimi, a mezzo dei dispositivi di rete installati nei corridoi.

Quanto al SICP, l'applicativo è pienamente in funzione ed è utilizzato da tutto il personale amministrativo. La maggior parte del personale è formato in maniera sufficiente.

Quanto al documentale, prosegue l'attività di digitalizzazione. In atto un protocollo con la Procura per la consultazione dei fascicoli da parte degli Avvocati presso quegli uffici, previo rilascio di token da parte dell'ufficio GIP: la maggioranza dei fascicoli viene ormai consultati con modalità telematiche. Sono segnalate alcune difficoltà, di natura prettamente tecnica, in ordine alla funzione OCR (optical character recognition). È stata attivata l'interoperabilità tra il sistema e il portale trascrittori. È stata richiesta l'attivazione della funzionalità che consenta l'uso da remoto dell'applicativo da parte di cancellieri e magistrati.

E' ormai a regime l'applicativo G.Pop., per la estrazione automatizzata dei giudici popolari, ed il SIGE – settore esecuzione penale.

APP viene utilizzato presso l'Ufficio GIP limitatamente ai procedimenti di archiviazione.

### **Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria**

Il Tribunale e l'Ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria utilizzano dal 1° luglio del 2008 l'applicativo SIUS, acronimo di Sistema Informativo Uffici di Sorveglianza, sviluppato come sottosistema del sistema SIES in uso agli Uffici di Procura.

L'ufficio auspica una maggiore diffusione del modulo SIUS avvocati, per consentire la consultazione da remoto dello stato dei procedimenti, con evidenti benefici in termini di reimpiego del personale amministrativo.

Segnala altresì l'opportunità di procedere ad una forma di integrazione tra il sistema SNT ed il SIUS.

Sentita l'esigenza di un'implementazione della dotazione hardware dell'Ufficio con dispositivo più performanti e di nuovissima generazione.

### **Tribunali di Locri e Palmi**

In uso i seguenti applicativi:

SICP;

Consolle (magistrati);

SNT - notifiche telematiche penali;

SIRIS – Statistiche;

SIGE – settore esecuzione penale;

TIAP Document@;

G. POP - estrazione elenchi giudici di corte d'assise;

SIC – estrazione casellari giudiziali;

GECO – per la gestione dei beni mobili;

APP – applicativo per il processo penale telematico

Sentita l'esigenza di un'implementazione della dotazione hardware dell'Ufficio con dispositivo più performanti e di nuovissima generazione.

Quanto al SICP, sono ormai in uso anche le query per l'estrazione dei dati statistici relativi al conferimento di incarichi esterni (amministratore, perito, custode) fornendo a ciascun ufficio (GIP, Dibattimento e Corte d' Assise) le informazioni necessarie per l'accesso e la relativa estrazione.

Quanto al documentale TIAP, sono stati stipulati i necessari protocolli, e l'attività di digitalizzazione, con il conseguente utilizzo dell'applicativo, ha subito un netto incremento.

Nell'ufficio locrese si sono verificate delle difficoltà di natura tecnica, in parte dipese dalle scarse risorse a disposizione e specie in punto di digitalizzazione, poi risolte.

Si segnala infine che l'archivio riservato delle intercettazioni è regolarmente funzionante.

Quanto alla Sezione Corte di Assise, infine, è ormai a regime l'applicativo G.Pop.

Ormai a regime il SIGE – settore esecuzione penale.

L'ufficio palmese, invece, segnala il condizionamento dipeso da fortissime carenze di personale; ciononostante, l'applicativo è ormai in uso per la fase G.I.P., mentre residuano difficoltà ad implementare il fascicolo digitale per la fase G.U.P.

Si registra il ricorso al protocollo per la trasmissione delle schede ex art. 165 bis c.p.p., mediante allegazione al documentale di SICP.

APP viene utilizzato presso l'Ufficio GIP limitatamente ai procedimenti di archiviazione.

### **Uffici per i Minorenni**

In atto è in uso il sottosistema penale SIGMA.

Per le notificazioni e comunicazioni, invece, è ormai ampiamente diffuso il sistema SNT.

Utilizzato anche il SIC, applicativo per la estrazione casellari giudiziali.

Quanto alla dotazione hardware-software dell'ufficio, si segnala, rispetto al precedente periodo, un sensibile miglioramento, ma è comunque sentita l'esigenza di un'implementazione della dotazione hardware dell'Ufficio con dispositivo più performanti e di nuovissima generazione.

Attivo, infine, il sito web del Tribunale, che consente ai numerosi utenti esterni (avvocati, enti, cittadini) di accedere a informazioni di carattere generale, scaricare documenti e modulistica varia, consultare la giurisprudenza di legittimità e di merito di riferimento più rilevante

Altresì disponibile sulla homepage il servizio SIGMAWEB per ricevere, da remoto, informazioni sullo stato dei procedimenti iscritti presso l'ufficio.

### **§ 1. Risorse materiali e strumenti informatici.**

Sentita l'esigenza di un'implementazione della dotazione hardware degli Uffici con dispositivi più performanti e di nuovissima generazione.

Il vecchio parco macchine, già attentamente censito e gestito attraverso il cd. fuori uso, potrà continuare ad essere adoperato "parallelamente", ad esempio per le aule di udienza o per punti di accesso.

Segnalata la necessità di scanner massivi, in particolar modo in ragione dell'attività di digitalizzazione indispensabile al costante e fattivo utilizzo del TIAP-document@.

Nell'ambito della Rete Unitaria della Giustizia, cui sono attestati tutti gli Uffici giudiziari e U.N.E.P, sono poi proseguiti i lavori di ampliamento di banda delle reti geografiche di Telecomunicazione Giudiziari d'Italia, sì da consentire ai relativi utenti interni di fruire di maggiore velocità nei vari servizi telematici, con connessioni di

ultima generazione per ottimizzare i servizi di trasporto dei dati e l'interoperabilità applicativa.

Definitivamente risolto il problema relativo all'accesso alla rete giustizia direttamente dalle aule d'udienza, ed in particolare nella aula bunker, dove si celebrano i maxi – procedimenti in materia di criminalità organizzata.

Sono attivi ed utilizzati i punti rete presso la Corte d'appello, seppur con qualche discontinuità nella connessione, di volta in volta prontamente segnalata a DGSIA.

## **§ 2. Attuazione del processo penale telematico.**

In atto nel distretto sono in uso i seguenti applicativi.

**SIES** (Sistema Informativo Esecuzione e Sorveglianza) – Vengono utilizzati a regime sottosistemi SIUS (Tribunale e Ufficio di Sorveglianza), SIEP (Procure) SIGE (Tribunale e Corte d'Appello); quest'ultimo modulo è stato avviato dopo le attività di formazione, di cui però si auspica una ripresa, in ragione del tempo trascorso e del repentino mutamento – per quiescenza – delle unità addette.

**SIT MP Preceduto dal SIPPI**, Progetto finalizzato alla creazione di una banca dati centralizzata riguardante i beni confiscati, dal 2011 centralizzato a livello nazionale, nell'ambito delle Misure di Prevenzione; è stato sostituito dal sistema SIT-MP dopo un periodo di training on the job a cura della ditta Al maviva.

In tempi recenti i funzionari ed i Mag.rif. interessati hanno però segnalato una serie di disfunzioni relative:

alla migrazione delle procedure da SIPP a SIT MP, e conseguentemente nella stessa migrazione informativa verso la Corte d'appello;

alla impossibilità di annotare i provvedimenti adottati in esito alla trattazione della procedura di approvazione del conto di gestione;

alla impossibilità di inserire più difensori all'atto della registrazione dei motivi di appello;

alla impossibilità di depositare i decreti decisori della Corte in quanto al momento di confermare la confisca dei beni l'applicativo non riesce a sfogliarli tutti e non consente di proseguire con l'operazione di deposito;

alle difficoltà relative all'inserimento della definitività dei decreti, che perciò non vengono eseguiti

Le anomalie risultano essere già state segnalate, e già vi sono stati degli interventi tecnici al riguardo.

Il sistema è stato arricchito della funzione di trasmissione telematica dei modelli FUG predisposti per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, previo censimento degli utenti abilitati nel sistema Equitalia Giustizia (cfr., nota DGSIA del 3.8.2018).

Sentita l'esigenza di implementare, tra gli uffici coinvolti, un tavolo permanente per superare le criticità emerse, onde evitare che possano assumere connotazione bloccante.

**SIGMA:** A regime il sottosistema penale e civile di SIGMA presso gli Uffici Giudiziari Minorili di Reggio Calabria.

**SNT:** L'avvio del 15/12/2014 ha riguardato i seguenti uffici:

Corte di Appello di Reggio Calabria

Procura Generale di Reggio Calabria

Tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi

Procure della Repubblica di Reggio Calabria, Locri e Palmi

Pertanto, a partire dal 15 dicembre 2014, tutti gli Uffici giudicanti e requirenti di primo e secondo grado del Distretto di Reggio Calabria, fatta eccezione per quelli minorili e di sorveglianza, hanno avviato le notifiche e le comunicazioni telematiche per il penale con valore legale.

Sistema ormai esteso anche agli uffici minorili, che ne confermano ormai l'ampio utilizzo.

Le più recenti indicazioni degli uffici sono tali da far ritenere che vi si ricorra in maniera crescente, senza particolari difficoltà.

**SICP:** Il nuovo sistema della cognizione penale prevede l'informatizzazione di n. 26 registri ministeriali dell'ambito penale, così come indicato nella circolare del 11/6/2013 emanata dalla DGSIA e dalla Direzione Generale della Giustizia Penale. Sono state portate a termine le attività previste nei seguenti contratti PON:

Contratto di migrazione e bonifica dati, che prevede il trasferimento dell'archivio Re.Ge., previa bonifica nel caso dei fascicoli ancora pendenti, da Re.Ge. verso SICP;

Contratto di formazione, che prevede l'addestramento degli utenti nonché il training on the job all'avvio della sede giudiziaria

Dopo le sedi di Palmi e Reggio Calabria, avviate su SICP rispettivamente in data 30/05/2014 e in data 05/06/2014, tale intervento ha interessato anche la sede di Locri in data 11/7/2014.

Mentre venivano erogati i corsi di formazione al personale della Corte di Appello di Reggio Calabria e della Procura Generale di Reggio Calabria, venivano trasmessi, ai fini della migrazione al nuovo sistema, le basi dati di Re.Ge. Relazionale, applicativo utilizzato per la gestione dei registri penali del II grado.

È stato necessario procedere a compilare delle tabelle di transcodifica con la collaborazione dei referenti degli uffici e, dopo una prova di migrazione, in data 23/02/2015 è stato avviato in produzione SICP presso la Corte di Appello e la Procura Generale di Reggio Calabria, completando in tal modo l'iter della diffusione del nuovo sistema penale in tutto il Distretto di Reggio Calabria.

All'interno di SICP è possibile utilizzare anche Consolle penale, utile strumento di analisi dei dati e calendarizzazione delle udienze, estrazione dei dati, ecc., che può essere configurato per ciascun utente tramite semplice apertura ticket.

Previa stipula di un protocollo d'intesa con gli uffici interessati, è stato avviato l'utilizzo della Consolle per la trasmissione telematica delle sentenze per le eventuali impugnazioni della parte pubblica (cd. visto p.g.).

Per questo specifico profilo, sono state fornite indicazioni, in costante contatto con il Cisia e il Dgsia, per il superamento delle problematiche tecniche inizialmente incontrate dai vari uffici del Distretto; i RID sono inoltre intervenuti in ordine alla stesura dei protocolli di intesa fra gli Uffici Giudiziari del distretto.

**Tavolo sulla tenuta dei registri.** In essere un tavolo permanente per la verifica della qualità del dato statistico e la tenuta dei registri informatici, mediante periodico confronto tra tutti gli uffici giudicanti del distretto.

Costante il monitoraggio delle cd. false pendenze, che ha portato via via a risultati incoraggianti.

Il periodico controllo, per il tramite dei Mag.rif. e dei funzionari preposti, non ha difatti evidenziato particolari anomalie, non di rado segnalate congiuntamente alla sofferenza per carenza di personale, alle volte causa di un ritardo nell'aggiornamento dei registri.

**Visto P.G. telematico.** Con la stipula dei protocolli, sotto il coordinamento del Presidente della Corte d'appello e del Procuratore generale, è ormai a regime, nel



distretto, la comunicazione telematica del deposito sentenze agli uffici requirenti con il Sistema Informativo Cognizione Penale (SICP).

Nei casi previsti dalla legge, le sentenze penali, depositate presso i Tribunali, vengono trasmesse per comunicazione agli Uffici di Procura in formato PDF, unicamente tramite SICP.

La Cancelleria di ciascun Tribunale cura l'inserimento nel campo "annotazioni estese" del SICP la tipologia di decisione adottata (condanna, assoluzione, mista in caso di plurime statuizioni, difetto di competenza o di giurisdizione), e provvede a caricare sul documentale il file della sentenza.

Segue la presa in carico e l'assegnazione al Sostituto Procuratore Generale ad opera della Segreteria, e quindi la possibilità di visualizzare le sentenze con la Consolle del Magistrato, nonché di visualizzarle, ai fini dell'esercizio del potere di impugnazione.

In atto non vengono segnalate anomalie, ed il sistema è a regime.

**Adempimenti ex art. 165 bis disp. att. c.p.p.** In costante sinergia con la Presidente della Corte d'appello ed il Procuratore generale, è operativa la trasmissione telematica, al giudice del gravame, dei dati richiesti dall'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.

A tal fine, all'atto del deposito di ciascuna sentenza penale, il giudice estensore provvederà, per ciascun imputato, alla creazione, con l'applicativo Word di Microsoft Office, di un file in formato .docx o .pdf, contenente i dati richiesti dall'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.

Il file viene trasmesso al cancelliere deputato al deposito della sentenza, il quale provvederà a caricarlo sul S.I.C.P., così consentendo la condivisione con i giudici della Corte d'appello; a loro volta, anche gli uffici requirenti potranno consultare le schede, sempre tramite il S.I.C.P, così realizzandosi altresì la premessa per controllo diffuso – e perciò più penetrante – ad es., sulla durata delle misure cautelari, nel passaggio di grado.

Ne discende, ulteriormente, la maggiore facilità, per il giudice di appello, nel ri - editare la scheda aggiornata, da inoltrare alla Corte di cassazione in caso di ricorso.

**Atti e Documenti 2.0.** Si è richiesto a DGSIA l'avvio di Atti e Documenti 2.0, modulo applicativo del sistema SICP che consente di redigere atti in maniera dinamica (ed automatizzata) attingendo i dati strutturati del fascicolo processuale tra quelli presenti sul database distrettuale del sistema; permette altresì di alimentare il sistema stesso di

nuovi dati (o modifiche di dati esistenti) inseriti durante la redazione del documento (funzione quadri fascicoli), nonché la disponibilità dei provvedimenti nella cd. P.Doc.

**Portale deposito atti penali (PDP).** Si registra, rispetto al portale di recente istituzione, una prevalenza di depositi accolti o rigettati e un basso numero di quelli in fine di verifica.

La classe forense mostra un crescente interesse per questa forma di remotizzazione.

**Teams.** Agli albori e, in particolar modo, in concomitanza col periodo pandemico e nel corso delle derivanti emergenze, il programma è stato utilizzato per le udienze di convalida, gli interrogatori di garanzia, il giudizio direttissimo e, con il consenso delle parti, anche per la celebrazione delle udienze (anche d'appello), anche con imputati detenuti ovvero con consulenti e periti (per il conferimento dell'incarico).

Nel tempo l'ambito applicativo è risultato essere a geometria variabile, risentendo inevitabilmente di un quadro normativo in costante evoluzione, secondo direttrici di volta in volta modificate e/o ulteriori rispetto alle precedenti.

Il programma è risultato utile anche per riunioni, attività di consultazione e confronti tra magistrati, per lo svolgimento di attività di formazione, per gli incontri della GES della ANM. Talvolta utilizzato anche dal Consiglio Giudiziario.

\*\*\* TIAP-document@ \*\*\*

Quanto al Tribunale di Reggio Calabria, nel primo semestre del 2022 s'era registrata un'impennata dei fascicoli digitalizzati (n. 3443), risultando triplicati rispetto all'anno 2020 (n. 1013). Sebbene non nelle stesse proporzioni di crescita, il trend rimane positivo, dovendosi obbligatoriamente rapportare alla mole di lavoro che vede coinvolti tutti i soggetti parte della catena che conduce alla digitalizzazione finale degli atti.

Al fine di garantire la continuità del flusso di scansioni, già tempo addietro si era concordato di procedere alla digitalizzazione di tutti i fascicoli in procinto di essere trasmessi alla Corte d'Appello, i cui Consiglieri avrebbero così potuto consultarli direttamente attraverso il software. Obiettivo dei prossimi mesi sarà porre attenzione all'aspetto, sì da rendere effettivo quanto già auspicato o, comunque, analizzarne le eventuali difficoltà.

In essere protocollo con la locale Procura della Repubblica per la consultazione dei fascicoli da parte degli Avvocati presso quegli Uffici, previo rilascio di token da parte dell'ufficio GIP. Allo stato la maggior parte fascicoli vengono ormai consultati con modalità telematiche.

Attivata l'interoperabilità tra il sistema e il portale trascrittori.

Stipulato il protocollo di intesa per consentire accesso al TIAP anche per la fase del riesame.

È stata richiesta l'attivazione della funzionalità che consenta l'uso da remoto dell'applicativo da parte di Cancellieri e Magistrati.

\*

Quanto all'Ufficio locrese, tutto il competente personale in servizio è stato abilitato all'accesso all'applicativo.

Il tavolo tecnico costituito per individuare le specifiche criticità attinenti alla sperimentazione già in corso nell'ufficio GIP/GUP, nonché le migliorie adottabili, ha concluso per la fine della sperimentazione in quella fase, con estensione della digitalizzazione a fascicoli afferenti a tutti i procedimenti penali pendenti al 31.12.2023.

Più in particolare, l'Ufficio locrese – sulla scia del più recente protocollo d'intesa tra Tribunale e Procura della Repubblica – ha avviato la sperimentazione di un c.d. ciclo completo di dematerializzazione degli atti, così da coinvolgere nell'attività di digitalizzazione, assegnazione e consultazione dei fascicoli informatizzati anche il settore dibattimentale, oltre che l'Ufficio GIP/GUP.

Con apposito ordine di servizio, sono stati individuati i soggetti cui attribuire i compiti per le rispettive singole attività citate. Grazie anche ad un work-shop che ha visto coinvolti gli stessi, s'è provveduto ad una loro maggiore formazione, oltre a quella contestualmente avutasi sul campo e per il tramite delle risorse online. Interlocuzioni di tipo tecnico, con le figure di volta in volta competenti, hanno consentito di superare le prime difficoltà in ordine al corretto utilizzo dei moduli SAD e PUD, sì da consentire i c.d. passaggi di stato dei fascicoli tra una fase e l'altra e, quindi, si diceva, la loro corretta assegnazione e visualizzazione anche al settore dibattimentale.

Il risultato è stato conseguito estremamente di recente, per cui si è ancora in fase di rodaggio.

In attesa della migrazione al sistema unico nazionale anticipata dagli Uffici Ministeriali, si ritiene che il modello locrese debba essere esteso agli altri Uffici del distretto.

Quanto al numero dei fascicoli digitalizzati, il trend era già in aumento nel primo semestre del 2022 (n. 381), risultando un incremento rispetto al totale dell'anno 2020 (n. 551). Il trend rimane positivo, dovendosi obbligatoriamente rapportare alla mole di lavoro che vede coinvolti tutti i soggetti parte della catena che conduce alla digitalizzazione finale degli atti.

Il personale in servizio è in via di abilitazione all'accesso da remoto al sistema penale "TIAP".

Infine, con riguardo al c.d. "archivio riservato" per le intercettazioni, si osserva che l'applicativo è regolarmente utilizzato presso gli uffici GIP/GUP, per quanto di competenza ed anche a seguito di apposito protocollo del 29.09.2020 intervenuto con l'ufficio di procura in sede.

\*

Quanto all'Ufficio palmese, per lo scorso anno s'era reso necessario l'aggiornamento dell'anagrafica dei magistrati assegnati alla Sezione, dei funzionari, Cancellieri, assistenti ed operatori.

Rilevate, altresì, difficoltà dovute alla carenza di personale amministrativo, si auspica in via di superamento.

Per ciascun Ufficio si è infine proceduto alla messa in esercizio della funzionalità di acquisizione automatica delle notizie di reato dal sistema TIAP-Document@ - cd. Portale Ndr: in tal modo, i cd. soggetti – fonte (ovvero coloro che trasmettono le notizie di reato – forze dell'ordine, Inps, ecc.), per il tramite di un punto d'accesso protetto alla rete giustizia, potranno far pervenire agli organi requirenti le informative di reato in via telematica, con conseguente automatico caricamento, aperto il fascicolo, sul gestore TIAP-Document@, e sollevamento del personale amministrativo dall'attività di digitalizzazione.

Anche in questo caso, il numero di notizie di reato pervenute attraverso il portale è in costante aumento, segno della crescente diffusione dell'applicativo.

Superate alcune difficoltà, tutte le ordinanze emesse sono state digitalizzate e caricate sul TIAP; talvolta, però, i singoli atti non risultano "ricercabili".

Quanto al numero dei fascicoli digitalizzati, il trend è risultato in aumento già nel primo semestre del 2022, quando risultavano scansionati un numero (n. 672) pari a quello

relativo all'intero anno 2020 (n. 551). Sebbene non nelle stesse proporzioni di crescita, il trend rimane positivo, dovendosi obbligatoriamente rapportare alla mole di lavoro che vede coinvolti tutti i soggetti parte della catena che conduce alla digitalizzazione finale degli atti.

In fase di avvio l'utilizzo per le successive fasi di giudizio.

### **\*\*\* APP\*\*\***

Il programma è utilizzato presso tutti gli Uffici GIP del distretto, limitatamente ai procedimenti di archiviazione. La limitazione è stata sentita come necessaria dai vari Uffici a causa dell'instabilità iniziale dell'applicativo, della mancanza di funzioni adeguate o comunque corrispondenti all'effettivo lavoro di un magistrato, per via delle eccessive lungaggini che l'utilizzo dell'applicativo ha comportato nello svolgimento di attività precedentemente espletabili in poco tempo: il timore che ciò si riproponesse in momenti ancor più delicati – si pensi alle attività urgenti quali le intercettazioni, o alla fase cautelare – ha spinto alla cautela.

In questa direzione, ciascun Ufficio del distretto ha adottato linee guida o, addirittura, protocolli d'intesa con la locale Procura per disciplinare al meglio l'uso di APP e limitare le disfunzionalità pur connaturate alla giovane età dell'applicativo. Con i protocolli e le linee guida, ancora più in particolare, oltre a limitare l'uso dell'applicativo nel senso anzidetto, sono state disciplinate tutte le fasi propedeutiche all'emissione del provvedimento giudiziale "finale": a partire dalle modalità di caricamento della richiesta da parte del Pubblico Ministero, passando per gli adempimenti di Segreteria e di Cancelleria, arrivando alle modalità di emissione digitale del provvedimento da parte del Giudice.

Recentemente, l'Ufficio locrese ha comunicato che è in fase di studio la possibilità di estendere l'uso dell'applicativo ai procedimenti per decreto (penale di condanna).

Da un punto di vista più strettamente formativo, va sottolineato che sono stati organizzati, in collaborazione tra locale UDI, CISIA e formazione decentrata, corsi volti all'approfondimento delle nozioni di base dell'applicativo e alla comprensione di un suo fattivo utilizzo, mediante un approccio non meramente teorico ma tecnico pratico, grazie all'ausilio delle competenti strutture Ministeriali che hanno messo a disposizione strumenti tali da consentire dei veri e propri laboratori.

### **\*\*\* GIADA e sistemi di pesatura\*\*\***

Il sistema GIADA (Gestione Informatica Automatizzata Assegnazioni Dibattimento), integrato nel sistema informativo SICP, è la soluzione informatica, patrocinata dal Ministero, ad una serie di problematiche di oggettivo spessore.

Le peculiarità del contesto reggino, ed in particolare la presenza per così dire “ordinaria” di processi con un elevato numero di detenuti (spesso da trattare in termini stringenti per effetto delle misure in imminente scadenza) impongono, all’evidenza, il superamento della assegnazione “manuale” e l’adozione ferma e convinta del sistema Ministeriale, con l’ambizione di garantire, in uno con le ulteriori funzionalità indicate dalla D.G.S.I.A.:

la completa automazione del procedimento di assegnazione, che spesso si rivela farraginoso e non di rado tutt’altro che agevole (ad es., per la individuazione dei giudici attinti da incompatibilità cd. verticale);

la conseguente accelerazione della procedura (con abbattimenti della percentuale di errore), di estrema utilità specialmente per i processi la cui fissazione è condizionata dalla imminente scadenza dei termini di fase per gli imputati attinti da cautela;

una puntuale pesatura dei carichi di lavoro, mediante estrazione dei dati dal SICP, in linea con le previsioni tabellari; pesatura oltremodo utile (ma non sempre di facile realizzazione), in un ufficio dove è tutt’altro che infrequente la celebrazione di processi con centinaia di imputati e/o di imputazioni;

la conseguente automatica perequazione dei ruoli, sulla scorta di parametri precostruiti, e dunque rispettosi del principio della intangibilità del giudice naturale;

l’abbattimento della percentuale di errore nella fissazione delle date di udienza, sia a seguito di citazione diretta, che di decreto emesso dalla sezione g.i.p. – g.u.p. (immediato, decreto penale, decreto che dispone il giudizio).

La circostanza secondo cui il sistema è stato oggetto di positiva sperimentazione presso uffici come Milano e Napoli lascia ragionevolmente presumere la sua capacità di “adattarsi” a situazioni complesse, e dunque un significativo grado di “flessibilità”, tale da consentirne la positiva sperimentazione nel distretto.

Il funzionamento ottimale dell’applicativo richiede però la sua contemporanea adozione anche da parte dell’Ufficio di Procura - sarebbe utile a tal fine un protocollo d’intesa - nonché una preliminare attività di configurazione (creazione dei profili e

delle utenze; immissione dei criteri tabellari e di pesatura, ecc.) e formazione (anche degli amministrativi) con l'ausilio della DGSIA.

Del resto, il supporto garantito dalla DGSIA in sede di formazione degli utenti e di monitoraggio del sistema dovrebbe rendere assai più agevole, anche per il personale amministrativo, la migrazione verso GIADA.

Negli anni trascorsi, a seguito di interlocuzione con il gruppo di lavoro nazionale, gli adempimenti preliminari alla cd. configurazione in pre-esercizio sono stati rallentati a causa dell'elevato turn over dei magistrati delle sezioni dibattimentali.

Alcuni uffici (ad es., la Corte d'appello), nel mentre, hanno adottato soluzioni analoghe, proprio per consentire la pesatura dei processi assegnati (quantomeno di quelli ritenuti di maggiore difficoltà), e quindi una equa distribuzione dei carichi di lavoro, ed un utilizzo razionale delle risorse.

Con recentissima nota, anche in virtù di quanto emerso in sede di ultimo incontro annuale RID presso la sala conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura, tra le altre cose, chi scrive ha sottolineato l'attenzione rivolta ai sistemi di c.d. pesatura dei fascicoli, dunque inevitabilmente agli applicativi ad hoc e tra cui quello ora oggetto di descrizione, invitando i Mag.Rif. del distretto ad una interlocuzione preliminare con i propri Capi Ufficio così, eventualmente, da rivitalizzare in maniera corale il progetto evolutivo rimasto in fase di stallo.

G.POP.: A seguito dell'attività di impulso proveniente dall'ufficio UDI il software può ormai dirsi in esercizio.

Le estrazioni, quindi, avvengono con il nuovo sistema, con un enorme risparmio di risorse, riutilizzabili in altre attività.

SIAMM: Ormai a regime, il SIAMM - Sistema Informativo della Amministrazione – è stato introdotto con l'art. 37 bis del d.l. n. 76/2020, al fine dichiarato di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ex d.P.R. n. 115/2002.

La norma, infatti, prevede che il deposito delle istanze avvenga esclusivamente mediante modalità telematica, individuata con decreto DGSIA proprio nel SIAMM (cfr., decreto DGSIA del 6/10/2020).

Non sono risultano anomalie.

### **\*\*\*PORTALE MVC, partecipazione a distanza e videoregistrazioni\*\*\***

In esercizio il portale MVC, per la realizzazione dei video-collegamenti con imputati detenuti e siti riservati, nei casi previsti dalla legge.

Il portale è quotidianamente utilizzato dal personale addetto.

Nei casi consentiti dalla – novellata - legge, va sottolineato che le aule degli Uffici del distretto sono in via di allestimento, sì da essere dotate di sistema MVC integrato con add-on Cartabia. Allo stato, l'unico Ufficio ove l'allestimento è apparso compiutamente, fattivamente e concretamente terminato è quello di Palmi.

Presso gli altri Uffici, nelle aule allestite con sistema MVC – ma non ancora dotate di add-on Cartabia - si procede regolarmente a videoregistrazione per i soli casi consentiti, ossia per i dibattimenti ex art. 146 bis disp. att. Per i dibattimenti di diverso tipo nelle medesime aule, così come nelle aule ancora non allestite con sistema MVC, nonché per ogni altra attività di partecipazione a distanza consentita, è previsto l'utilizzo delle videocamere UC40 MAXHUB, già fisicamente presenti ed installate.

Circa il concreto funzionamento di tali ultime va detto che sono state incontrate delle difficoltà di tipo puramente tecnico: la necessità di complessi accorgimenti in punto di cablaggio, la corretta configurazione del software, le difficoltà di collegamento delle videocamere con l'impianto audio di aula. Ci si è attivati nell'immediato, richiedendo la più celere assistenza. Praticata la dovuta soluzione per gli altri, con particolare riguardo all'ultimo dei problemi elencati, dalla relazione predisposta dal tecnico incaricato è emersa la carenza, nei dispositivi di fonoregistrazione in uso a talune aule, di sufficienti ingressi utili a quel collegamento a sua volta necessario a far percepire il c.d. "audio di ritorno" nel caso di collegamento a distanza via Teams. La soluzione è stata rinvenuta nell'installazione di c.d. miscelatori; informati i competenti Uffici Ministeriali, ne è stato autorizzato l'acquisto. Nelle more dello stesso e dell'installazione, il numero ancora sufficientemente gestibile di collegamenti a distanza via Teams, in uno con la premura degli Uffici a provvedere – ove necessario – ad una razionalizzazione nell'uso dei dispositivi già in possesso e funzionanti a 360 gradi, ha consentito di limitare i disservizi.

\*\*\*

Quali strumenti artigianali, si passi il termine, ma virtuosi, vanno, in ultimo, segnalati i fogli EXCEL o database access più o meno evoluti, adattati e adottati, grazie



all'ausilio ed alla buona volontà di alcuni impiegati o magistrati più esperti, allo scopo di registrare a fini statistici – salvo ovviamente l'uso degli applicativi ministeriali - o di verifica dei dati.

Al proposito, sarebbe auspicabile una gestione “unitaria” delle vicende cautelari, dalla imposizione fino alla delibazione nel merito dell'accusa (magari anche in secondo grado), che consenta un monitoraggio costante del percorso cautelare, e dunque che sia accessibile dalle autorità via via interessate; utile risulterebbe, onde evitare deprecabili perenzioni, l'implementazione di un sistema di “alert” fruibile anche dal personale di cancelleria.

## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, così come l'Ufficio di Sorveglianza, ha competenza distrettuale; il suo bacino di utenza coincide con quello della Corte di Appello di Reggio Calabria; nel distretto esistono cinque istituti di pena: gli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria "Panzera" e di Reggio Calabria "Arghillà", le Case Circondariali di Palmi e di Locri e la Casa di Reclusione di Laureana di Borrello.

Su tutta la popolazione detenuta presso i predetti istituti e su tutti i soggetti condannati in esecuzione di pena in regime alternativo alla detenzione, nonché su tutti i soggetti condannati, liberi e in sospensione di esecuzione della pena, ex art. 656 c.p.p., ovvero, in regime di arresti domiciliari, esercitano la giurisdizione, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio ed il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, il cui organico di magistrati - allo stato composto da quattro magistrati e dal presidente - fronteggia un vasto territorio, che registra la presenza attiva della criminalità, comune ed organizzata e si connota per il numero e la qualificazione della popolazione carceraria, attesa la presenza di detenuti in regime di Alta e Media Sicurezza presso gli Istituti di Reggio Calabria "Panzera" e Palmi.

Il continuo aumento delle competenze attribuite dal Legislatore alla magistratura di sorveglianza, alla luce delle modifiche normative apportate con la legge n. 10/2014 e con la legge n. 117/2014, nonché con le modifiche dell'ordinamento penitenziario introdotte con i decreto legislativi n.123 e n. 124 del 2.10.2018 e con la modifica dell'art. 238 bis DPR 115/2002 ad opera della Legge 27.12.2017 n. 205 in materia di conversione delle pene pecuniarie, e le nuove competenze introdotte dalla c.d. riforma Cartabia (d. lgs. 150/2022) in materia di conversione di pene pecuniarie, esecuzione e gestione delle pene sostitutive, giustizia riparativa, fa sì che su tale organo si concentrino funzioni eterogenee che variano dalla tutela dei diritti dei detenuti alla concessione delle misure alternative alla detenzione che mirano a realizzare il non facile equilibrio tra le esigenze di tutela della collettività e l'istanza costituzionale espressa dal c.d. *finalismo rieducativo della pena*. Compete inoltre alla magistratura di sorveglianza il controllo di legalità sull'attività dell'Amministrazione Penitenziaria nel governo della detenzione dei soggetti condannati. Tali innovazioni normative hanno comportato incrementi particolarmente elevati dei carichi di lavoro che gravano sull'inadeguato organico di magistrati e di personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria.

Alla luce dai dati statistici estrapolati per singole tipologie di provvedimenti e affari, si osserva che nel periodo in considerazione:

- presso il Tribunale di Sorveglianza sono sopravvenuti n. 2719 procedimenti, a cui occorre aggiungere i 1631 pendenti al 30.6.2023, per un totale di 4350 in carico nel periodo monitorato (erano 3903 nell'anno precedente). I procedimenti definiti sono stati 2759 (erano 2274 nel periodo corrispondente dell'anno precedente) – dato raggiunto grazie al notevole impegno dei giudici in servizio, che periodo in esame hanno operato comunque, in parte, a ranghi ridotti essendo il quarto magistrato di sorveglianza subentrato nell'ufficio solo alla fine del mese di gennaio 2024 - con conseguente pendenza, al 30.6.2024, di 1591 affari, a fronte dei 1629 del periodo precedente;

- presso l'Ufficio di Sorveglianza sono sopravvenuti n. 9077 procedimenti (a fronte dei 8172 dell'anno precedente), a cui vanno aggiunti i procedimenti pendenti al 30.6.2023, pari a n. 2916, per un totale di 11.933 procedimenti in carico nel periodo monitorato (erano 11613 nel periodo precedente). I procedimenti definiti sono stati 9341 a fronte dei 8699 del corrispondente periodo dell'anno precedente, con una pendenza finale di 2652 di procedimenti, rispetto ai 2914 del periodo precedente.

È quindi di tutta evidenza che, nonostante si mantenga elevato il numero delle sopravvenienze, che anzi registra un certo incremento, si è comunque conseguito, sia per Tribunale che per Ufficio, un miglioramento del dato relativo alle pendenze alla fine del periodo d'interesse, e tale dato è vieppiù apprezzabile se si considera il fatto che per buona parte del periodo in esame il Tribunale ha operato con un organico ridotto, essendo presenti, fino a gennaio 2024, solo tre dei quattro magistrati oggi previsti e presenti in pianta organica.

Sotto il versante statistico, merita di essere segnalato, quanto all'Ufficio, il dato relativo ai procedimenti per liberazione anticipata, che ha registrato, grazie alla riorganizzazione dei servizi attuata con l'ordine di servizio del 26.1.2022 e all'ottimo lavoro di gestione dell'arretrato svolto dal personale di cancelleria coadiuvato dall'assistente di polizia penitenziaria distaccato presso l'Ufficio di Sorveglianza, un significativo abbattimento delle pendenze, che sono passate da n. 371 al 1.7.2023 (erano 660 al 1.1.2022 e 416 al 1.7.2022) a n. 221 a fine periodo (30.6.2023), con una sopravvenienza nell'anno in esame (1.7.2023- 30.6.2024) di 1437 fascicoli (a fronte di n.1245 del corrispondente periodo precedente) e con una gestione complessiva di 1808 fascicoli e una definizione di 1587 fascicoli (superiore ai 1279 definiti nell'anno

precedente). Il notevole risultato conseguito merita un particolare apprezzamento perché all'abbattimento delle pendenze si è accompagnata una importante attività di bonifica dei fascicoli più datati, risultando iscritti solo n. 4 procedimenti pervenuti fino all'anno 2022.

Quanto al Tribunale, si evidenzia l'abbattimento dell'arretrato, oltre che in materia di declaratoria di estinzione della pena ex art. 47 comma 12 OP, in materia di riabilitazioni, che registravano una pendenza al 1.7.2022 pari a 335 fascicoli e al 1.7.2023 pari a 192 fascicoli, con una forte presenza di procedimenti ultrabiennali.

Può, pertanto, concludersi che la gestione delle sopravvenienze, relative sia ai soggetti detenuti che ai soggetti liberi, è stata pertanto corretta, tempestiva e costantemente monitorata sia dal presidente che dai singoli magistrati e non registra sacche di arretrato patologico, quanto meno in termini di fissazione dei procedimenti ed avvio dell'istruttoria.

Al fine di contenere la pendenza derivante dalle sopravvenienze e di ridurre la durata dei procedimenti, d'intesa con i magistrati dell'Ufficio e con il personale di cancelleria, sono stati seguiti protocolli istruttori in base ai quali il procedimento viene registrato in tempi brevi e, previa verifica dell'ammissibilità dell'istanza ed interesse della parte alla pronuncia, sia tempestivamente portato all'attenzione del magistrato assegnatario per l'avvio della fase istruttoria, specie nelle materie della liberazione anticipata e delle autorizzazioni; nei casi di trattazione ad udienza, sia essa monocratica che collegiale, l'assegnazione alla data di udienza viene immediatamente individuata in base ai criteri indicati e al carico dei ruoli.

È fuori dal carcere, promuovendo il reinserimento del condannato nel contesto sociale, che si può realizzare una sostanziale alternativa alla devianza e alla recidiva; pertanto, sono stati adottati di recente progetti ed interventi capaci di coinvolgere anche la collettività sul problema della gestione della devianza e del reinserimento sociale del reo chiedendo, contemporaneamente, a quest'ultimo, un'attivazione responsabile e riparativa e sostenendone l'impegno attraverso programmi orientati ad azioni sociali positive. In tale ottica, il dato attinente alla concessione di misure alternative è in aumento, per come si rileva dai prospetti statistici e dalla relazione trasmessa dall'U.d.e.p.e. di Reggio Calabria.

Nel periodo in esame sono state emesse dal Tribunale di Sorveglianza (talora precedute dalla concessione in via provvisoria della misura corrispondente da parte del Magistrato, specie dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 74/2020 del 7.4.2020,

che, pronunciandosi sull'art. 50 comma 2 ultimo periodo L.354/75, ha riconosciuto la possibilità per il magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la misura della semilibertà ai condannati a pena non superiore a quattro anni, e dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.30/2022 dell'11.1.2022, che ha riconosciuto tale possibilità anche per la detenzione domiciliare speciale ex art. 47 quinquies OP):

- n. 173 ordinanze di concessione di affidamento in prova al s.s. ai sensi degli artt. 47, 47 quater OP e 94 DPR 309/90;
- n. 132 ordinanze di concessione di detenzione domiciliare, anche speciale (cui si aggiungono le detenzioni domiciliari concesse o prorogate in luogo del differimento della pena ex art. 47 ter comma 1 ter OP);
- n. 9 ordinanze di concessione di semilibertà.

Assai contenuti i procedimenti per revoca e/o sostituzione delle misure alternative per andamento negativo (n. 1 per la semilibertà, n. 6 per la detenzione domiciliare/arresti domiciliari, n. 12 per l'affidamento in prova al s.s. ordinario e terapeutico), spesso preceduti da provvedimenti di sospensione cautelativa delle misure disposti in via di urgenza dal Magistrato.

Nel medesimo periodo, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 i soggetti in carico all'U.d.e.p.e. di Reggio Calabria sono stati 502 in affidamento in prova al servizio sociale, 403 in detenzione domiciliare e 24 in semilibertà (erano rispettivamente 409, 394 e 28 nel corrispondente periodo dell'anno precedente).

## TRIBUNALE PER I MINORENNI

Attualmente la pianta organica del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, a seguito dell'ampliamento disposto con il DM del 14.9.2020, consta di cinque unità togate e di quindici giudici onorari – di cui allo stato soltanto quattordici in servizio, L'Ufficio, in ragione delle dimensioni del suo organico e dei molteplici settori di attività, è stato organizzato per operare come sezione unica promiscua, in cui ciascun magistrato togato è assegnato a funzioni sia penali che civili, dovendo essere costituiti i collegi da due componenti togati e da due onorari, con l'eccezione del G.U.P. e del magistrato di sorveglianza, in cui interviene un solo giudice togato.

### SETTORE CIVILE

#### PERIODO DAL 30 GIUGNO 2023 AL 30 GIUGNO 2024

Nel periodo indicato si è registrata la seguente situazione: n. 1657 procedimenti, di cui definiti n. 1245, nello stesso periodo (dati rilevati attraverso il sistema SICID mediante il calcolo delle nuove iscrizioni e dei definiti esattamente iscritti dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024).

Riguardo, infine, alla durata media dei procedimenti, partendo da una durata media per l'anno 2020 di giorni 706, si è registrato il seguente dato:

#### ANNO 2021:

Nell'anno 2021 la durata dei procedimenti è stata di media giorni 356

#### ANNO 2022:

Nell'anno 2022 la durata media dei procedimenti è stata di giorni 165

#### ANNO 2023:

Nell'anno 2023 la durata media dei procedimenti è stata di giorni 261

#### ANNO 2024:

Per l'anno 2024 il dato non è rilevabile a seguito dell'introduzione del sistema SICID, che non consente l'estrazione.

Alla luce dei dati sopra riportati, non si può non rilevare la notevole e crescente diminuzione della durata media dei procedimenti (da 706 giorni dell'anno 2020 ai 261 dell'anno 2023), a riprova dell'efficacia della programmazione operata nell'ultimo triennio, nonostante il netto incremento delle sopravvenienze complessive nel detto periodo, per un totale di 5638.

Un riferimento, infine, merita, di essere fatto alla componente onoraria del Tribunale e al fondamentale contributo dalla stessa fornito all'esercizio della funzione giurisdizionale minorile.

## **SETTORE PENALE**

In via preliminare, deve osservarsi che, secondo una tendenza quasi costante, vengono trattati dall'Ufficio procedimenti per vicende di notevole allarme sociale, che, in contesti territoriali diversi, non appartengono alla realtà tipica dei soggetti minorenni. Tale dato va valutato in armonia con la particolarità della criminalità minorile del distretto, che costituisce frequentemente un naturale complemento della criminalità organizzata presente sul territorio, perché strutturata su base quasi esclusivamente familiare. nel piano di gestione relativo all'anno 2024, l'obiettivo prioritario di contenere le pendenze, con equilibrato rapporto tra procedimenti sopravvenuti e definiti e ridurre il limitato arretrato ultratriennale, è stato raggiunto per l'intero anno 2023. Rispetto ad una pendenza iniziale di n. 293 procedimenti, ne sono sopravvenuti 230, ne sono stati esauriti 261 per arrivare poi ad una pendenza finale, al 31 dicembre 2023, di 242 processi.

Dai dati sopra riportati si evince che il numero totale dei procedimenti definiti è stato superiore, considerate inoltre le sopravvenienze, al numero dei procedimenti inizialmente pendenti e ciò in linea con gli obiettivi di programmazione, tenuto conto del livello qualitativo delle vicende trattate e del contestuale impegno professionale di tutti i giudici dell'ufficio negli altri settori della giurisdizione minorile.

Particolarmente impegnativa è stata l'attività giudiziaria del Tribunale in relazione alle procedure di legge previste nella materia dei minori stranieri non accompagnati.

Invero, il notevolissimo numero di sbarchi nel territorio in cui esercita la funzione giurisdizionale il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria (che hanno determinato ogni anno l'ingresso di migliaia di MSNA, con la conseguente apertura, negli stessi termini numerici, di procedimenti per l'eventuale apertura, della procedura per la declaratoria dello stato di adottabilità, di apertura della tutela, di convalida del collocamento nelle strutture di accoglienza ecc...) ha causato una moltiplicazione di udienze istruttorie con indubbio aggravio dei carichi di lavoro dei magistrati dell'ufficio; a ciò si è aggiunta la difficoltà di reperire un adeguato numero di tutori volontari (figura a cui si è fatto riferimento nell'ottica di limitare gli incarichi in tale

veste agli avvocati e nell'obiettivo di ridurre i costi a carico dell'erario, tenuto anche conto dei limiti di incarichi imposti dalla legge in relazione al numero di tutele da assegnare a ciascun singolo tutore).

Per cercare di sopperire a tale difficoltà, il 14 giugno 2023 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e l'UNICEF (Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia centrale), attraverso il quale è stato creato presso i locali di questo Tribunale uno sportello UNICEF per il monitoraggio, accompagnamento, formazione e sostegno ai tutori volontari, in collaborazione con il nominato Guardianship Expert, prevedendo riunioni programmatiche e di indirizzo tra i magistrati del Tribunale, il personale di cancelleria e il predetto Guardianship Expert.

### **Focus Sulla Riforma c.d. “Cartabia”.**

Si ritiene di dover ribadire, non essendo intervenuta allo stato alcuna modifica sostanziale, i punti critici - già evidenziati nella relazione per l'anno giudiziario 2023- inerenti la radicale riforma ordinamentale e di procedura attuata con la c.d. “Riforma Cartabia”.

Quanto alla materia civile, è importante sottolineare, innanzitutto, la modifica del dettato normativo di cui all'art. 38 disp. att. c. c. che, in attesa della definitiva operatività del “Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, ha realizzato l'obiettivo di individuare nell'autorità giudiziaria ordinaria l'unico giudice competente a pronunciare i provvedimenti *de potestate*, tanto nell'ipotesi in cui sia già pendente un giudizio di separazione/divorzio/regolamentazione dei rapporti nell'ambito delle famiglie di fatto, quanto nel caso nel quale uno di tali procedimenti venga promosso in futuro, così evitando le incertezze sull'identificazione dell'autorità giudiziaria da adire e conseguentemente favorire una maggiore certezza e uniformità della decisione nonché un minore spreco di risorse umane.

Quella che poi si può ritenere la peculiarità più innovativa sotto il profilo procedurale è l'estensione al rito minorile delle forme e dei tempi di svolgimento e di definizione proprie del giudizio di cognizione ordinaria.

Ciò, se da un lato possono ritenersi come effetti positivi quelli di garantire in modo più efficace il contraddittorio fra le parti, di tutelare maggiormente gli interessi in gioco attraverso la previsione, in termini di obbligatorietà, della difesa tecnica, nonché di consentire al giudice un costante controllo dello stato dei procedimenti instaurati, dall'altro lato, non può non rilevarsi, che la “regimentazione” della procedura da



osservare, alla luce della breve esperienza fino ad oggi maturata, può sovente ostacolare la celerità della decisione.

Lo sforzo della riforma di introdurre norme a tutela della prole minorenni, nell'ambito appunto della conflittualità familiare, appare, invece, sottovalutare l'importanza e la specificità dell'intervento dello Stato a tutela dei minori proprio nei casi, e non sono in numero ristretto, in cui non vi sia un conflitto fra i genitori.

Quanto osservato non potrebbe che avere ulteriori e più gravi conseguenze se, con l'istituzione di un nuovo "Tribunale Unico per le persone, i minorenni e le famiglie", non si dovesse rimodulare la riforma ordinamentale nei termini in cui è stata ad oggi prevista; riforma che, nella sua attuale portata, non tiene conto, in particolare, della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese, che si è notevolmente aggravata negli ultimi vent'anni anche a causa della progressiva sottrazione di risorse economiche agli enti locali e, quindi, indirettamente per la tutela dei bambini e degli adolescenti.

Si pensi poi al non completo adattamento delle parti privati alla nuova disciplina procedurale, che ancora si registra, atteso che in molti dei giudizi celebrati si è dovuto prendere atto della comparizione personale dei soli protagonisti della vicenda senza l'assistenza di un legale, il che comporta un ulteriore rallentamento della procedura.

Va poi evidenziato che, rispetto alla precedente regola della necessaria collegialità della decisione, la nuova normativa ha previsto la competenza in capo a un giudice monocratico ad adottare alcune specifiche tipologie di provvedimenti (per esempio quelli previsti dall'art. 473 bis. 15 c.d. "provvedimenti indifferibili") e in futuro per i tutti procedimenti di potestate; ciò che determinerà un drastico ridimensionamento delle due funzioni fondamentali, quella istruttoria e quella decisoria, oggi esercitate dal Tribunale per i minorenni

Tale innovazione può consentire nei casi, ad esempio di "pregiudizio imminente e irreparabile", di tutelare l'interesse del minore con maggiore celerità, ma nello stesso tempo pecca di quella più ampia visione e valutazione delle questioni in gioco che costituisce caratteristica tipica della collegialità (ci si chiede come possa essere possibile per un giudice monocratico, che opererà nelle singole sezioni circondariali, sostenere le migliaia di udienze istruttorie che ogni giorno vengono, invece delegate, nei limiti di legge, ai giudici onorari, senza per nulla trascurare il peso della responsabilità, nella fase decisionale, di ponderare le vicende in esame in modo sicuramente appropriato in modo sicuramente appropriato e di assumersi da solo la

responsabilità delle decisioni più invasive sulla famiglia, come, ad esempio, l'allontanamento di un figlio minore dal contesto familiare di riferimento).

Senza volere trascurare le connesse problematiche relative agli irrisolti - soprattutto per quanto ci riguarda la sede del Tribunale per i minorenni - aspetti logistici di edilizia giudiziaria legati alla istituzione dei nuovi uffici, nonché quella del necessario adeguamento degli organici, con incremento non solo dei giudici, ma anche dei pubblici ministeri (al fine, peraltro, di consentire agli stessi, in quanto parte processuale, la partecipazione alle udienze).

Altro profilo innovativo di rilievo è quello del ridimensionamento del ruolo peculiare del giudice onorario, a decorrere dal mese di gennaio 2024, quanto alla possibilità di delega allo stesso dell'ascolto del minore.

Ed invero, poco condivisibile se non addirittura incomprensibile, (tanto è vero che lo stesso legislatore ne ha preso atto, ma solo parzialmente e limitatamente nel tempo, prorogando la possibilità di tale delega fino al 31 dicembre 2023), è che l'atto istruttorio obbligatorio e più centrale del processo minorile sia privato delle professionalità specifiche che caratterizzano il profilo del "giudice esperto", il cui inserimento nella struttura del tribunale per i minorenni è stato previsto proprio per questo.

È ancor più censurabile, poi, che, una volta entrato in vigore il Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la normativa non preveda più la partecipazione del giudice esperto nella fase decisionale, venendo così a mancare il qualificato contributo di professionisti scelti proprio in base alle loro specifiche e diversificate competenze in materia minorile; a fronte, anche e soprattutto, della previsione legislativa che, in palese contraddizione, ha invece confermato la partecipazione del giudice esperto nei collegi giudicanti penali, che, a parere dello scrivente, non appare giustificata da alcuna logica ragione.

Questa scelta legislativa, ispirata da un generale sfavore all'utilizzo dei giudici onorari esperti, ha determinato e continuerà a determinare - a prescindere da altre valutazioni - un inevitabile rallentamento dell'attività del Tribunale per i Minorenni, perché le istruttorie, attualmente espletate da cinque giudici togati e da dodici giudici onorari esperti, dal 30 giugno 2023 vengono espletate, per una parte consistente, soltanto dai primi, con presumibile allungamento dei tempi medi necessari per la definizione delle procedure in una materia in cui, si ribadisce, la rapidità della decisione è oggettivamente necessaria.

Si aggiunga, infine, dal punto di vista ordinamentale, il lungo intervallo di transizione previsto (dal 2025 al 2030), per la definitiva istituzione del Tribunale per le Persone, per i Minorenni e le famiglie, che rischia di determinare un consistente periodo d'incertezza, peraltro in una situazione di carenze di risorse materiali ed organiche.

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**SETTORE CIVILE**

**I Sezione Civile**

**I giudici e le materie trattate**

La Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria è attualmente composta dal presidente, da otto giudici ordinari e da sette G.O.T.

L'analisi statistica dei flussi, delle pendenze e dei procedimenti definiti avverrà sulla scorta dei dati forniti dalle singole Cancellerie.

Orbene, nel periodo considerato (01.07.2023/30.06.2024) i procedimenti iscritti al Ruolo Generale Civile sono stati **n.1789**, così suddivisi (in parentesi si indicano i dati relativi al precedente periodo):

Cognizione ordinaria	786 (515)
Ricorsi ex art. 700	17 (15)
Sequestri	12(2)
Agraria	1 (0)
Accertamenti tecnici	52 (75)
Sfratti	197 (166)
Separazioni consensuali	173 (239)
Separazioni giudiziali	73 (96)
Divorzi congiunti	120 (122)
Divorzi contenziosi	84 (93)
Interdizioni	1 (7)
Reclami	8 (25)
Proc. in materia di immigrazione	328 (310)
Proc. ex art.281 decies cpc	84 (85)

Ed allora, va subito osservato che **rispetto ai dati forniti lo scorso anno il numero delle sopravvenienze è aumentato (si è passati dai 1741 dell'anno precedente ai 1789 del periodo in esame)**; si registra, come è possibile desumere dai dati appena esposti, un aumento delle iscrizioni nelle materie di: a) cognizione ordinaria; b) procedimenti cautelari (nelle forme dell'art.700 c.p.c. e dei sequestri); c) sfratto; d) protezione internazionale.

Nelle altre materie si registrano dati stabili e in alcuni casi si assiste ad una minima diminuzione delle iscrizioni.

Ebbene, in questo quadro deve segnalarsi che la produttività della sezione è stata più che ottimale ed è andata ben oltre ogni più rosea previsione, alla luce dei numeri registrati in questo arco temporale preso in esame **durante il quale la Sezione ha complessivamente definito ben 2443 procedimenti ai quali vanno aggiunti i procedimenti in materia di protezione internazionale e senza tenere conto delle definizioni dei procedimenti di Volontaria Giurisdizione.**

Nel periodo considerato, le sentenze emesse dalla Sezione sono state complessivamente 1015, ovvero un numero che di gran lunga superiore al dato fornito lo scorso anno (01.07.2022/30.06.2023) quando erano state emesse n.776 nonostante le sopravvenute carenze di organico anche conseguenziali ad applicazioni infra distrettuali ed extradistrettuali **questo dato testimonia un aumento della percentuale di smaltimento delle pendenze e nel contempo un costante mantenimento della produttività, e ciò grazie soprattutto alla maggiore stabilità dell'organico, da un paio di anni pressoché interamente coperto.**

In ogni caso, si ribadisce il riscontro ampiamente positivo, in termini di smaltimento dell'arretrato e nel contempo di produttività, che i magistrati della Sezione hanno fornito nel suddetto arco temporale, pur nelle difficoltà sopra evidenziate, laddove si pensi che sono stati definiti per quasi ogni tipologia di contenzioso un numero sempre maggiore e crescente di procedimenti rispetto al numero di sopravvenienze, dando nel contempo la giusta priorità alle controversie di più antica iscrizione, e segnatamente alle cause relative agli anni 2010-2011-2012, ormai pressoché tutte definite.

Un vero e proprio exploit in termini di abbattimento dell'arretrato e delle pendenze si è registrato nelle materie rientranti nella competenza della Sezione Specializzata Protezione Internazionale, per la prima volta dalla sua istituzione, considerato che questo settore, più degli altri comparti, ha rappresentato sino allo scorso periodo il tallone d'Achille della Prima Sezione Civile, e ciò perché i colleghi del settore hanno

definito un numero di procedimenti di gran lunga superiore al numero delle sopravvenienze, sebbene detti procedimenti continuino – per come innanzi evidenziato - ad essere trattati da giudici che contemporaneamente sono addetti alla trattazione di altri e gravosi affari.

In questo contesto fondamentale ed irrinunciabile si è appalesato anche **l'apporto fornito dai giudici onorari in ogni materia tabellarmente assegnata alla Sezione**, molti dei quali per un considerevole lasso temporale (oltre due anni) hanno gestito ruoli rimasti scoperti da oltre due anni e che hanno continuato a smaltire anche nel periodo considerato, come sopra evidenziato, un buon numero di cause.

**In dettaglio la produttività della Sezione suddivisa per ciascun settore.**

**Fallimenti e procedure concorsuali**

**Anche in questo settore, i dati statistici, danno piena contezza del notevole abbattimento dell'arretrato**

**Dati statistici procedure fallimentari (liquidazioni giudiziali)**

**01/07/2023 – 30/6/2024**

<b>PENDENTI</b>	<b>SOPRAVVENUTI</b>	<b>DEFINITI</b>
229	51	35

**Pendenze al 30.06.2024: 215**

**Dati Statistici procedure di sovraindebitamento**

**01/07/2023 – 30/6/2024**

<b>PENDENTI</b>	<b>SOPRAVVENUTI</b>	<b>DEFINITI</b>
53	15	17

**Pendenze al 30.06.2024: 51**

## Dati Statistici procedure di concordato

01/07/2022 – 30/6/2023

PENDENTI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI
4	2	3

**Pendenze al 30.06.2024: 3**

### **Esecuzioni**

**Di grande rilievo sono i risultati raggiunti anche nel settore delle Esecuzioni nelle sue diverse articolazioni e segnatamente nelle esecuzioni presso terzi, dove invece per il secondo anno consecutivo si registra una decisa inversione di tendenza in termini di procedure trattate e definite, anche qui grazie all'impegno profuso dai tre colleghi sopra citati**

Qui di seguito i relativi dati:

#### **Immobiliari:**

Pendenti al 30.06.2023: 436

Iscritti dall'01.07.2023 al 30.06.2024: 149

Definiti dall'01.07.2023 al 30.06.2024: 156

**Totali Pendenti al 30.06.2024: 429**

#### **Presso Terzi:**

**Iscritti (01.07.2023/30.06.2024): 1924**

**Definiti (01.07.2021/30.06.2022): 1343**

**Pendenti (al 30.06.2023, incluse le procedure sospese): 958**

**Pendenti (al 30.06.2024, escluse le procedure sospese): 1545**

## **Volontaria Giurisdizione**

Lo stesso trend positivo si riscontra con riferimento al settore della Volontaria Giurisdizione/Giudice Tutelare, che ha registrato un numero di nuove iscrizioni sempre crescente, soprattutto in materia di amministrazioni di sostegno, e che ha reso necessario il ricorso all'attività dei g.o.t., nel rispetto dei limiti normativi al riguardo previsti. Anche in questo comparto non può non apprezzarsi l'impegno dei magistrati addetti che hanno smaltito la consueta enorme mole di affari iscritti.

**Procedimenti V.G.: (escluse tutele, curatele, amministrazioni di sostegno):** da 389 (30.06.2023) a 337 (30.06.2024), poiché a fronte di n.895 nuove iscrizioni i procedimenti definiti sono stati n.948 (di cui n.6 con sentenza).

Le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno in corso al 30.06.2023 erano n.2965 e sono divenute al 30.06.2024 n.2828, poiché a fronte di n.207 nuove iscrizioni i procedimenti definiti sono stati n.350.

### **In dettaglio:**

**Tutele:** da 1954 (30.06.2023) a 1788 (30.06.2024)

**Curatele:** da 94 (30.06.2023) a 93 (30.06.2024);

**Amministrazioni di Sostegno:** da 917 (30.06.2023) a 947 (30.06.2024);

**Eredità giacenti:** da 26 (30.06.2023) a 21 (30.06.2024).

## **Protezione Internazionale**

**Iscritti (01.07.2023/30.06.2024):** 328

**Definiti (01.07.2023/30.06.2024):** 553

**Pendenti (al 30.06.2023):** 784

**Pendenti (al 30.06.2024):** 559

Va opportunamente segnalato che un maggior apporto in funzione di smaltimento dell'arretrato è stato già fornito dai funzionari UPP. assegnati al contenzioso in numero di 15 alla Sezione e ripartiti per comparti per valorizzarne la specializzazione, che già



in servizio da fine febbraio 2022 hanno già dato prova di poter essere assicurare un contributo rilevante soprattutto in materie attualmente in sofferenza (protezione internazionale), tenuto anche conto delle priorità individuate nel programma di gestione adottato, e delle priorità del P.N.R.R..

## II Sezione Civile

La Seconda Sezione Civile, che prevede in pianta, con riferimento al settore civile ordinario, un presidente e sette giudici, nel periodo in considerazione non ha potuto operare a pieno regime in ragione di due scoperture

### La produttività del settore

Nel periodo in considerazione (**01.07.2023/30.06.2024**) dai dati trasmessi risulta che i nuovi procedimenti di civile ordinario di “competenza” della Seconda Sezione Civile sono stati **798** (in diminuzione rispetto all’arco temporale 01.07.2022-30.06.2023, quando le sopravvenienze erano state 957), cui devono aggiungersi **910 procedimenti monitori** (un numero inferiore rispetto allo scorso anno giudiziario, quanto erano stati iscritti 1.089 ricorsi *ex art. 633 ss. c.p.c.*).

Tra **le nuove iscrizioni** (al netto dei procedimenti monitori) si segnalano in particolare (tra parentesi sono riportati quelli dello scorso anno giudiziario):

- procedimenti soggetti al rito ordinario di cognizione post riforma Cartabia →**346** (61);
- procedimenti semplificati di cognizione *ex art. 281 decies c.p.c.* → **60** (23);
- appelli → **202** (151);
- ricorsi cautelari *ante causam* → **39** (29);
- procedimenti possessori → **21** (22);
- procedimenti soggetti al rito del lavoro → **6** (15) più **26** opposizioni ad ordinanza-ingiunzione;
- reclami al Collegio → **8** (16).

Nel complesso, dunque, le sopravvenienze sono diminuite (in specie, si sono ridotte quelle in materia di procedimenti monitori e si è ulteriormente assottigliato il numero di cause soggette al c.d. rito locatizio ed il numero di reclami). Sono per contro in aumento gli appelli ed i procedimenti cautelari ed è ormai a regime la riforma Cartabia, nell'ambito della quale il numero dei procedimenti semplificati di cognizione resta contenuto, essendo privilegiato dai difensori il rito ordinario anche per cause prive di particolare complessità (basti pensare che sono introdotte con citazione quasi tutte le cause in materia di usucapione)

Non si ravvisano, invece, significative variazioni per i procedimenti possessori.

Quanto poi alle **definizioni** del periodo in esame, il raffronto dei numeri con quelli dell'anno precedente evidenzia l'entità del lavoro svolto, pur se la Sezione non ha lavorato a pieno organico.

Alla data del 30.06.2023 erano difatti pendenti, per come riportato nella relazione per l'inaugurazione dello scorso anno giudiziario, circa 3.566 fascicoli (al netto dei decreti ingiuntivi), mentre al 30.06.2024 le pendenze riconducibili al c.d. rito unificato contenzioso (appunto, al netto dei procedimenti monitori) si sono ridotte a **3.183**, così ripartite per anno di iscrizione:

- 1994→1 (si tratta di un sub-procedimento)
- 2001→1
- 2002→1
- 2003→1
- 2005→3
- 2006→2
- 2007→1
- 2008→4
- 2009→1
- 2010→3
- 2011→2

- 2012→6
- 2013→7
- 2014→14
- 2015→30
- 2016→84
- 2017→132
- 2018→174
- 2019→281
- 2020→280
- 2021→493
- 2022→594
- 2023→675
- 2024→393

Il dato è ancora più positivo se si considera che, sempre al 30.06.2024, il totale dei procedimenti ultratriennali è divenuto di 1.304 fascicoli, di cui 563 ultraquinquennali e 40 ultradecennali (al 30.06.2023, secondo i dati “interni”, le pendenze ultratriennali erano n. 1.443, di cui 626 ultraquinquennali e 57 ultradecennali) e che sono soltanto 157 i pendenti iscritti fino al 31.12.2016 (che vengono periodicamente monitorati).

Tornando alle definizioni, nell’arco temporale in esame sono stati smaltiti **1.310 fascicoli**, a fronte dei 1.187 fascicoli dello scorso anno giudiziario, e sono stati emessi **688 decreti ingiuntivi** (mentre nel periodo 01.07.2022-30.06.2023 erano stati emessi 933 decreti), con un incremento del numero di ricorsi rigettati.

Significativo è il numero di **sentenze**, ben **871** (di cui 126 provenienti dai giudici onorari), in aumento rispetto al periodo precedente, quando le sentenze erano state 747 (di cui 117 emesse da giudici onorari).

I risultati raggiunti sono, quindi, ragguardevoli e sono il frutto dell’impegno profuso da tutti i magistrati del comparto civile ordinario, che ha riguardato non solo la

riduzione delle pendenze e lo smaltimento dell'arretrato, ma anche l'adozione di corretti metodi di gestione del contenzioso

Per quanto concerne **gli effetti delle riforme** più recenti, con particolare riguardo agli **strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie**, la cui disciplina è stata da ultimo modificata dalla riforma Cartabia, è da rilevare che non si dispone allo stato di dati sull'efficacia deflattiva dei medesimi.

Si può soltanto osservare che, una volta intrapresa la via giurisdizionale, risulta del tutto marginale il numero di giudizi che si estinguono a seguito del positivo espletamento delle procedure in questione, anche perché l'impressione è che in molti casi la **mediazione** rappresenti per le parti una mera formalità, tanto obbligata quanto inutile e produttiva esclusivamente di ulteriori costi, e che anche la procedura di negoziazione assistita venga intrapresa, in specie nella materia della responsabilità extracontrattuale, "senza convinzione".

**Viene, invece, maggiormente apprezzata dalle parti e dai difensori la proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., che è stata valorizzata dalla riforma Cartabia (v. art. 3, comma 13, d.lgs. 10.10.2022, n. 149)** quale momento processuale qualificante e deflattivo da svolgere nel rispetto del calendario del processo e sino al passaggio in decisione della controversia, e che per lo più è intervenuta dopo un minimo di attività istruttoria o quantomeno dopo la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori (si è verificato, ad es., che nelle controversie in materia bancaria la proposta conciliativa ha solitamente più margini di successo dopo l'espletamento della CTU, mentre nei giudizi risarcitori può essere utile formularla prima della consulenza sul *quantum* del danno subito, se la prova orale ha dato dimostrazione dell'*an*). Non sempre, peraltro, la proposta conciliativa si è tradotta, anche in caso di esito positivo, in un verbale di conciliazione. Di conseguenza, il numero di verbali di tal fatta registrati nell'arco temporale di cui si discute (soltanto 17) non è specchio fedele dell'attività conciliativa svolta, avendo talora le parti optato per l'abbandono del giudizio dopo la redazione e l'attuazione di scritture private di transazione ovvero per una pronuncia di cessazione della materia del contendere o ancora di estinzione del processo.

Va vista, ad ogni modo, favorevolmente la valutazione statistica delle definizioni con tale modalità, che è di capitale importanza sul piano deflattivo perché determina la chiusura definitiva del contenzioso (senza spostarlo sugli organi di giustizia superiore). Parrebbe utile pertanto, proseguire in tale direzione, pur nella consapevolezza che non si è finora rivelata efficace la previsione, contenuta nel novellato art. 183 c.p.c., sulla

comparizione personale obbligatoria delle parti alla prima udienza, anche ai fini del tentativo di conciliazione, previsione che è di fatto disattesa dai procuratori e che comunque non considera che per alcune tipologie di controversie (si pensi ad es. alle cause in materia bancaria e finanziaria, ma anche al contenzioso in materia di responsabilità extracontrattuale da sinistri stradali) la comparizione personale è del tutto superflua, essendo oltretutto improbabile una conciliazione della lite prima della pronuncia sui mezzi di prova o dell'espletamento, almeno in parte, dell'attività istruttoria.

Viceversa, assolutamente funzionale (anche ai fini dell'elaborazione e della valutazione di proposte conciliative dopo una precedente udienza in presenza, oltre che per la decisione sui mezzi istruttori, per il giuramento dei CTU e per la rimessione della causa in decisione) si è rivelata la disposizione sulla sostituzione delle udienze civili mediante il deposito di note di trattazione scritta (art. 127-ter c.p.c.), sulla quale si è svolto un proficuo confronto con l'Avvocatura, sfociato nella redazione con il locale COA di un protocollo sottoscritto in data 25 ottobre 2024, e prima ancora nell'adozione di apposite linee guida, nelle quali sono esposte le soluzioni interpretative ed organizzative condivise da tutti i giudici della Sezione sui principali aspetti controversi relativi non solo a tale istituto ma in generale al nuovo rito ordinario di cognizione ed quello semplificato.

Con riferimento alla **materia della famiglia** di norma è stato possibile definire un certo numero di cause consensualmente tra le parti, stimolando, nel corso della relativa trattazione, il raggiungimento di un accordo principalmente sulle condizioni del divorzio o della separazione.

Pochissime sono le pendenze del contenzioso **in materia societaria**, anche per effetto del d.l. 24/1/2012 (convertito con legge n. 27/2012) istitutivo del Tribunale delle imprese, le cui competenze esulano da quelle del Tribunale di Reggio Calabria in favore del Tribunale di Catanzaro.

Fondamentale ed irrinunciabile si è appalesato anche **l'apporto fornito dai giudici onorari in ogni materia tabellarmente assegnata alla Sezione**, molti dei quali per **un considerevole lasso temporale (oltre due anni) hanno gestito ruoli rimasti scoperti da oltre due anni e che hanno continuato a smaltire anche nel periodo considerato, come sopra evidenziato, un buon numero di cause.**

Infine, alcune valutazioni sull'impatto che le più recenti riforme legislative hanno determinato sul contenzioso della Sezione.

### **Minori e Famiglia.**

Considerazioni certamente positive vanno riservate alla norma che disciplina in maniera chiara i rapporti tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni che sotto la vigenza della vecchia formulazione dell'art.38 disp. att. c.c. aveva dato adito a non pochi dubbi interpretativi, essendosi registrati nel tempo orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte e dei giudici di merito, a proposito dell'individuazione del giudice competente, in alcuni casi contrastanti e/o contraddittori, in una materia particolarmente delicata quale è quella dei provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale in caso di figli minori.

Particolarmente apprezzabili e già oggetto di frequente applicazione sono le disposizioni speciali introdotte in tema di violenza domestica o di genere che, prevedendo un procedimento più snello, più celere e deformalizzato e attribuendo nel contempo al giudice poteri officiosi più penetranti, consentono all'autorità giudiziaria di intervenire tempestivamente e con una certa efficacia nei casi sempre più frequenti di abusi e di maltrattamenti familiari.

**Positivo riscontro si registra anche per ciò che concerne l'utilizzo dello strumento del cumulo di domande di separazione e di divorzio contemplato dall'art.473 bis.49,** poiché dopo un iniziale scetticismo dettato plausibilmente dalle incertezze in ordine alle concrete modalità di proposizione di un "doppio ricorso", il Tribunale di Reggio Calabria ha registrato nel periodo qui considerato: n.55 procedimenti di separazioni/divorzi consensuali e n.20 procedimenti separazioni/divorzi consensuali.

### **Crisi d'impresa**

Non si registrano ricadute positive per ciò che concerne gli strumenti messi a disposizione dal Codice della Crisi di Impresa, poiché sebbene la perdurante crisi economica che ha interessato sia le società che le persone fisiche e/o giuridiche che non possono essere dichiarate fallite spinge tali soggetti alla ricerca spasmodica del rimedio che più si attaglia alla loro situazione concreta, nella sua applicazione la disciplina prevista dai singoli istituti appare farraginosa e confusa, e non sono delineati con sufficiente chiarezza i presupposti richiesti così da consentire all'autorità giudiziaria un vaglio legittimo sulla ricorrenza dei requisiti richiesti dalle singole norme.

### **Rapporti bancari**

Nulla di rilevante da segnalare se non che si registra una leggera diminuzione delle iscrizioni in materia bancaria, rientranti nella competenza della Sezione.

### **Immigrazione e Protezione Internazionale**

Va premesso che nel tribunale di Reggio Calabria la Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituita, seguito del decreto-legge 17 febbraio 2017 convertito in legge 13 aprile 2017 n. 46, è incardinata nella prima sezione civile

**In questo settore, si segnala un leggero aumento delle nuove iscrizioni che si caratterizzano ormai in massima parte nella richiesta di riconoscimento del diritto di cittadinanza.**

### **Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale**

Rispetto allo scorso anno, registrata una ulteriore **riduzione delle pendenze da n. 7.215 a n. 6.654**, che rappresenta un risultato di rilevante entità, frutto, oltre che dell'impegno e dell'abnegazione di tutti i giudici (togati e onorari) del comparto, delle misure organizzative in termini di riequilibrio dei ruoli attuate nel corso del 2023, delle indicazioni operative contenute nei programmi di gestione per il 2023 e per il 2024 e del notevole contributo dei funzionari UPP.

Sono anche sensibilmente diminuiti i procedimenti ultratriennali.

**La macroarea "Previdenza e assistenza"**, che è quella di maggiore consistenza, abbraccia, invero, sia procedimenti finalizzati all'accertamento dell'invalidità civile, dell'invalidità pensionabile e dell'assicurazione per infortuni sul lavoro e malattia professionale, sia una consistente quota di cause aventi ad oggetto questioni di natura "*contributiva*" nella forma di giudizi di contestazione della riscossione esattoriale.

Sono, queste ultime, materie che presentano, non di rado, problematiche non semplici e che impegnano molto il settore, anche in ragione del numero elevato dei relativi procedimenti.

Basti pensare al diffuso contenzioso (dai molteplici risvolti) in tema di indebita erogazione di prestazioni economiche assistenziali e previdenziali, alle controversie proposte sotto forma di opposizione a cartelle esattoriali, ad intimazioni di pagamento, a preavvisi di fermo amministrativo di veicoli ed a comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie, alle opposizioni a precetto ed a pignoramenti esattoriali, alle cause

instaurate per omesso versamento di contributi, alle opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni emesse dall'INPS e dall'Ispettorato del Lavoro ed alle impugnazioni di diffide accertative dello stesso Ispettorato.

Persistente è, poi, il contenzioso in tema di opposizione alla revoca del reddito di cittadinanza.

Ormai esaurite sono, invece, le controversie afferenti agli estratti di ruolo, dato che in sede di conversione in legge del decreto fiscale n. 146/2021 è stato introdotto il comma 4-*bis* all'art. 12 del DPR n. 602/1073, che stabilisce che l'estratto di ruolo non è (di regola) impugnabile.

Per contro, sono ulteriormente aumentati gli ATP *ex art. 445 bis c.p.c.* con 3.773 sopravvenienze (a fronte del già alto numero di nuove iscrizioni dello scorso anno giudiziario: 3508).

Quanto poi al contenzioso più propriamente lavoristico, resta cospicuo il numero delle sopravvenienze, che si sono incrementate ancora di più (erano stati iscritti complessivamente 727 ricorsi lo scorso anno giudiziario, mentre ne sono stati depositati 991 nell'arco temporale 01.07.2023-30.06.2024), e le problematiche da affrontare continuano ad essere complesse.

La stratificazione delle discipline nel tempo, la continua evoluzione del dato positivo e la non sempre agevole esegesi del testo normativo acuiscono infatti il conflitto processuale tra le parti e generano un contenzioso sempre più articolato, che rende necessario sviluppare plurimi punti di decisione.

In particolare, in continuo aumento (da 462 a 771) sono le controversie in materia di pubblico impiego. Tra queste meritevoli di segnalazione sono quelle instaurate da personale medico e sanitario per pretese legate ad incarichi dirigenziali e/o per mansioni superiori, originate da assenza di regolari conferimenti. Ragguardevole, anche sotto il versante quantitativo, è poi il contenzioso introdotto per il recupero di somme arretrate ed indennità varie derivanti dall'applicazione di fonti collettive e quello concernente la pretesa al compenso per il buono pasto e la sua monetizzazione. Di spessore è pure il contenzioso scolastico, con riferimento sia alle procedure di inserimento nelle graduatorie e di assunzione, nonché alle procedure di mobilità annuali, sia a rivendicazioni inerenti alla carta docenti ed a plurimi profili retributivi. Resta, invece, contenuto il numero di procedimenti avviati per il riconoscimento di condotte antisindacali ai sensi dell'art. 28 legge 300/70.



In merito poi ai licenziamenti, deve darsi atto dell'abrogazione del c.d. rito Fornero (art. 1, commi da 47 a 69, della legge n. 92 del 2012) e della introduzione, nell'ambito della riforma Cartabia, di norme speciali per le controversie in materia di impugnazione dei licenziamenti in cui è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro *ex art. 441-bis c.p.c.*, aventi carattere di priorità, ragione per la quale si è ritenuto necessario provvedere ad un'assegnazione separata dei relativi fascicoli, che seguono una "corsia preferenziale" e sono periodicamente monitorati.

Nell'arco temporale in considerazione sono stati iscritti complessivamente 24 procedimenti di fatta e ne sono stati definiti dodici (la durata media dei procedimenti definiti al 30.06.2024, escluso uno iscritto per errore ed annullato di ufficio, è stata di 201 giorni).

## SETTORE PENALE

### Sezione Gip-Gup

Secondo le vigenti disposizioni tabellari, l'attività della Sezione G.I.P. – G.U.P., nel periodo d'interesse (**1° luglio 2023 – 30 giugno 2024**), ha coperto tutti i settori attribuiti alla sua competenza.

Essa si caratterizza principalmente per il notevolissimo numero di maxi-processi trattati in sede di udienza preliminare e di giudizio abbreviato.

Si tratta di procedimenti che hanno avuto ed hanno ad oggetto reati di competenza distrettuale, *ex art. 328 bis C.p.p.*

Un'elevatissima percentuale di imputati, pari a circa il 60-70% (considerata, in particolare, l'elevata sanzione edittale prevista – anche a seguito degli ultimi interventi normativi – per i delitti di cui agli artt. 416 bis C. p. e 74 D. P. R. 309/1990 e per quelli aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 C. p. – già 7 Legge 203/1991 –), presceglie il giudizio abbreviato.

Si è registrato, peraltro, un ulteriore aumento, sia pure lieve, della percentuale a seguito della maggiore premialità per il rito abbreviato introdotta dalla riforma Cartabia.

Ciò avviene sia nella fase dell'udienza preliminare sia a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato.

Numerose sono anche le sentenze emesse dai magistrati della Sezione in relazione a processi a carico di imputati sottoposti a misure cautelari per reati che possono definirsi ***delitti spia di quelli associativi***, come quelli in materia di violazione della normativa

sulle armi, di estorsione e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di riciclaggio ed autoriciclaggio e di trasferimento fraudolento di beni e valori.

Detti processi, in uno a quelli per rapina, furto aggravato, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale anche di gruppo e *stalking*, rappresentano, peraltro, buona parte del carico *ordinario* di un giudice della Sezione.

L'istituzione del cd Codice Rosso induce, peraltro, a tempi stringenti per la definizione dei relativi processi e per l'evasione delle richieste cautelari, progressivamente aumentate in siffatta materia.

Molto elevata è la mole dei maxi-procedimenti e dei giudizi abbreviati con imputati sottoposti a misura cautelare che hanno visto e vedono impegnati tutti i magistrati della Sezione.

La trattazione del maxiprocesso non è una eventualità, ma una costante ordinaria, e di norma ognuno dei giudici tratta contestualmente più procedimenti di tal fatta. A tanto si affianca il carico elevatissimo della fase delle indagini preliminari (il riferimento, in particolare, è alla pronta evasione delle richieste di misura cautelare di per sé urgenti, che, che, potendo definirsi notevole anche nell'anno in considerazione, determina un vero e proprio imbuto nella fase Gup).

In questo settore, non può prescindersi da una prima considerazione.

Molto elevato è il numero dei provvedimenti resi in ordine ad **intercettazioni**, telefoniche, fra presenti e telematiche (con un cospicuo ricorso investigativo alle captazioni *telematiche attive*), nella loro stragrande maggioranza relative a procedimenti di criminalità organizzata.

Risultano emessi nel periodo in esame ben 9179 provvedimenti di convalida, proroga e autorizzazione di intercettazioni, esclusi i ritardati depositi, dei quali ultimi non v'è traccia statistica, in significativo aumento rispetto al totale dell'annualità precedente, allorquando erano pari a nr 7885.

Si tratta, all'evidenza, di un numero assai elevato cui si affianca il considerevole carico, determinato da una delle ultime innovazioni normative rappresentata dai provvedimenti di convalida e di autorizzazione inerenti a tabulati telefonici e telematici sia in procedimenti ordinari che DDA per un numero complessivo pari a 627.

Nell'ordine di centinaia (circa 800 nella sola annualità giudiziaria in esame), poi, sono state le ordinanze su richieste di revoca o modifica di misure cautelari ex art. 299 c. p. p. in ragione del numero relevantissimo di indagati/imputati sottoposti a custodia cautelare. Di queste vi è traccia statistica solo per quel che riguarda le ordinanze di

modifica o revoca e non anche per quelle di rigetto che non vengono annotate al Sicp. Il dato numerico sopra evidenziato è stato, pertanto, ricavato dalle istanze registrate in ingresso e necessariamente evase.

Solo nell'anno in questione la sezione ha movimentato circa 1000 indagati/imputati cautelati.

Elevatissimo, ancora, è stato il numero dei provvedimenti resi in ordine all'amministrazione delle aziende e dei beni sottoposti a sequestro od a confisca (nr 867), la cui gestione, come noto, compete al G. I. P. emittente per un elevato arco temporale (che risente, peraltro, dello sdoppiamento dei procedimenti fra le *tranches* definite in sede di abbreviato e quelle pendenti innanzi territorialmente competenti Tribunali del Distretto).

Allo stato pendono in sezione nr 99 amministrazioni giudiziarie attive, ciascuna inerente ad un congruo numero di beni (tra questi numerose società) e valori. Il numero si è ridotto, pur rimanendo ancora considerevole, rispetto all'anno precedente che ne annoverava 149.

Sono stata movimentate, dunque, e trasmesse all'ANBC numerose amministrazioni giudiziarie.

Si tratta, insomma, di migliaia di provvedimenti che, letti anche alla luce dei dati inerenti al carico dei magistrati nella fase dell'udienza preliminare e, soprattutto, del giudizio abbreviato, rendono conto della estrema difficoltà del lavoro quotidiano.

Quanto precede, tuttavia, concorre anche a cogliere il rilevante stato di disagio che la Sezione subisce in tema di misure cautelari.

Le richieste depositate dall'Ufficio di Procura, che, per definizione, sono urgenti, riguardando gravi fatti di criminalità organizzata, quasi sempre necessitano, per la loro complessità e per l'ampiezza (*ordinariamente* riguardando decine di indagati, decine di imputazioni e decine di faldoni di atti), di mesi per lo studio, la valutazione e la stesura delle relative ordinanze.

I dati dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali sono di estrema significanza in sé e nel raffronto con i dati degli anni precedenti, che si riportano di seguito, evidenziandosi al riguardo il graduale e progressivo abbattimento dell'arretrato nell'ultimo quinquennio in uno alla congiunta circostanza che le richieste di misura cautelare personale anche DDA vengono evase in media in un tempo non superiore a 7/8 mesi e che non v'è arretrato anche in tale ambito.

Va, comunque, evidenziato che nei dati statistici che si riportano di seguito non v'è menzione dei provvedimenti in materia cautelare conclusi con rigetti e che – circostanza, questa, ancora più rilevante- non v'è traccia nei dati statistici dei dati qualitativi per ciascun provvedimento, ossia né del numero di indagati, spesso assai rilevante né del numero di imputazioni né delle ordinanze anche parziali di rigetto per ciascuna ordinanza cautelare

**1. anno giudiziario 1 luglio 2019-30 giugno 2020**

provvedimenti su misure cautelari personali nr 716

provvedimenti su misure cautelari reali nr. 332

**2. anno giudiziario 1 luglio 2020-30 giugno 2021**

provvedimenti su misure cautelari personali nr 593

provvedimenti su misure cautelari reali nr. 746

**3. anno giudiziario 1 luglio 2021-30 giugno 2022**

provvedimenti su misure cautelari personali nr 500

provvedimenti su misure cautelari reale nr. 297

**4. anno giudiziario 1 luglio 2022-30 giugno 2023**

provvedimenti su misure cautelari personali nr 765

provvedimenti su misure cautelari reale nr. 472

**5. anno giudiziario 1 luglio 2023-30 giugno 2024**

provvedimenti su misure cautelari personali n. 589

provvedimenti su misure cautelari reali n. 401

**Dati statistici e comparazione**

Premesso quanto testé indicato, di seguito verranno riportati i prospetti statistici dai quali è possibile rilevare complessivamente l'attività svolta dalla Sezione nel periodo 01.07.2023- 30 giugno 2024 con ulteriore e progressiva erosione delle pendenze e aggressione costante delle sopravvenienze con riguardo ai procedimenti a carico di noti a fronte di sopravvenienze in leggerissimo aumento rispetto all'anno precedente e significativamente in aumento rispetto all'A.G. 2021-2022 di almeno settecento unità:

**STATISTICA 1/7/2023 – 30/6/24 (estrazione dati SICP)**

**Noti**

**Pendenti all'inizio del periodo: 985** (sulla base dell'attuale proiezione statistica a fronte dei 1105 rilevati al 30 giugno 2023, tanto a cagione dei dati notoriamente ballerini risultanti dalle estrazioni statistiche)

**Pervenuti nel periodo: 3769**

**Esauriti nel periodo: 3812**

**Pendenti alla fine del periodo: 942**

\*\*\*\*\*

**Decreti penali emessi: 367**

**Decreti penali opposti: 156**

**Decreti penali di condanna esecutivi: 129**

**Decreti di archiviazione emessi: 2462**

**Decreti che dispongono il giudizio ordinario e immediato e decreti di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna: 658**

**Provvedimenti di intercettazioni (RIT: Convalide, autorizzazioni, proroghe e ritardati depositi): 9179**

**Provvedimenti in materia di tabulati: 627**

**Udienze tenute (camerali, preliminari e pubbliche): 1097**

**Incidenti di esecuzione: 206**

**Ordinanze di proroga dei termini per le indagini preliminari: 4342**

**Provvedimenti su misura cautelare personale: 458 nonché nr. 131 ordinanze di convalida di fermo e arresto**

**Provvedimenti su misura cautelare reale: 401**

**Sentenze: 385** (il dato è molto significativo, come di seguito si esporrà, ove lo si raffronti anche solo con il dato dell'annualità precedente pari a 271).

**P.P. c/ Ignoti**

**Pendenti all'inizio del periodo: 413** (si evidenzia al riguardo che il dato si discosta non poco dalle pendenze rilevate al 30 giugno 2023 pari a nr 537)

**Pervenuti nel periodo: 6559**

**Esauriti nel periodo: 6218**

**Pendenti alla fine del periodo: 677**

\*\*\*\*\*

**Decreti di archiviazione emessi: 5262**

Ebbene il dato inerente ai procedimenti contro ignoti, in controtendenza, pur non rilevante, rispetto al trend positivo degli anni scorsi, è stato determinato, non solo dalla notevole scopertura organica che, nell'annualità in corso, ha afflitto la sezione in misura maggiore rispetto agli anni immediatamente antecedenti e che ha indotto i magistrati a dare, comunque, sempre priorità agli affari a carico di noti, ma soprattutto all'avvio dal gennaio 2024 dell'applicativo in materia di archiviazioni ed al ragguardevole ritardo che il meccanismo telematico, assai farraginoso, lento e spesso malfunzionante, ha determinato nella evasione degli affari nel settore archiviazioni, viepiù ignoti, che secondo il vecchio regime registrava tempi molto più rapidi.

**Nell'arco temporale decorrente dall'1 luglio 2018 le pendenze dei procedimenti a carico di noti si sono sostanzialmente ridotte dell'86% a fronte di sopravvenienze sostanzialmente omogenee.**

Questo era il dato estratto dal SICP all'1 luglio 2018:

**P.P. c/Noti**

**Pendenti all'inizio del periodo: 6560**

Pervenuti nel periodo: 4329

Esauriti nel periodo: 7445

Pendenti alla fine del periodo: 3444

\*\*\*\*\*

Questo, in sintesi, il dato estratto dal SICP all'1 luglio 2024:

**Pendenti all'inizio del periodo: 985**

**Pervenuti nel periodo: 3769**

**Esauriti nel periodo: 3812**

**Pendenti alla fine del periodo: 942**

**Ad identica conclusione si perviene osservando i dati estratti dal SICP inerenti agli ignoti ove si abbia riguardo ad una valutazione complessiva inerente al dato temporale ampio esaminando:**

Questi i dati estratti all'1 luglio 2018 e le pendenze al 30 giugno 2019:

#### **P.P. c/ Ignoti**

**Pendenti all'inizio del periodo: 5254**

Pervenuti nel periodo: 6054

Esauriti nel periodo: 7486

Pendenti alla fine del periodo: 3822

Questi i dati inerenti al periodo in esame 1 luglio 2023-30 giugno 2024

**Pendenti all'inizio del periodo: 413 (si evidenzia al riguardo che il dato si discosta e non poco dalle pendenze rilevate mediante estrazione al Sicp al 30 giugno 2023 pari a nr 537)**

**Pervenuti nel periodo: 6559**

**Esauriti nel periodo: 6218**

**Pendenti alla fine del periodo: 677**

#### **Potenziamento dei filtri (artt. 408 comma 1 c.p.p. e 425 c.p.p.)**

Con la riforma sono aumentate sensibilmente le competenze del giudice dell'udienza preliminare: nuovo canone di valutazione *ex art. 425 cpp* e quindi nuovo e più efficace filtro delle ipotesi accusatorie con rinvio al dibattimento solo di ciò che consente una prognosi di condanna dell'imputato, da cui dovrebbe conseguire la diminuzione dei decreti che dispongono il giudizio e un sensibile innalzamento delle più impegnative sentenze di non luogo a procedere.

Sul fronte della fase delle indagini preliminari, viene evidenziato che il ricorso da parte del PM alla richiesta di archiviazione con il nuovo criterio selettivo di fatto sta già comportando, un aumento del numero delle udienze camerale di opposizione alle richieste di archiviazione, ma non ci sono dati sufficienti per conoscere a quale tipologia di procedimenti si riferisce tale incremento, presumibilmente a quelli c.d."bagatellari". Più è indeterminato il parametro valutativo dell'archiviazione (come pare

essere quella della «ragionevole previsione di condanna»), infatti, più vi sarà spazio per proporre motivi di “impugnazione”, più sarà possibile che tali opposizioni vengano accolte, determinando una paradossale ritrasmissione degli atti al pubblico ministero, il tutto in violazione della *ratio* deflattiva della riforma.

Sono aumentate nel contempo anche le competenze del giudice per le indagini preliminari, in parte ancora mitigate dalle disposizioni transitorie: verifica delle iscrizioni nel registro degli indagati, verifica sulla durata delle indagini, sulla stasi e sulla *discovery* degli atti di indagati (controlli che ragionevolmente verranno eseguiti con interlocuzioni che richiederanno la fissazione e celebrazione di specifiche udienze camerali), verifica sulla chiarezza dell’inculpazione, nuovo criterio per l’archiviazione che, come detto, prognosticamente aumenterà notevolmente il numero di opposizioni con pari necessità di fissazione e celebrazione di udienze se non muterà il criterio normativo per l’eventuale ammissibilità della opposizione.

L’ufficio gip-gup diventerà quindi sempre di più un anello strategico dell’intero procedimento penale e sarà determinante al fine di mantenere i canoni della ragionevole durata e rispettare, nella prossima attualità, le condizioni poste dal PNRR, che verranno valutate nell’anno 2026.

Le nuove competenze previste dalla riforma in capo al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell’udienza preliminare, peraltro, devono essere valutate insieme se si considera la costante scelta ordinamentale del Consiglio superiore della magistratura di ritenere indispensabile l’unità delle funzioni gip e gup in capo a ogni magistrato, considerando che la piena osmosi di tali funzioni sia funzionale ad assicurare il miglior esercizio della complessa funzione giurisdizionale.

Quanto alle misure procedurali necessarie per favorire la pronuncia ex art. 425 comma 3 c.p.p. - assegnando le risorse indispensabili e vivendo la consapevolezza dei ruoli – occorrerà che nell’udienza preliminare il giudice utilizzi al meglio e nella loro massima espansione tutti gli strumenti processuali già esistenti (artt. 422 e 421 bis c.p.p.) e/o di nuovo conio (precisazione e modifica della contestazione) al fine di predisporre una piattaforma il più possibile vicina alla completezza e, quindi, ricorrendone le condizioni pronunciare la sentenza di non luogo a procedere con l’impiego della nuova regola di giudizio o “stimolare” l’imputato alla scelta di riti alternativi con conseguente aumento della deflazione dibattimentale.

E’ necessario, cioè, un significativo processo di elaborazione culturale, che porti ogni magistrato a valorizzare le potenzialità insite nelle nuove previsioni normative; invero,



probabilmente in ragione del fatto che l'obbligo motivazionale è previsto solo per le sentenze di non luogo a provvedere, accade sovente che nelle situazioni meno "definite", anche in conseguenza dell'enorme carico di lavoro che grava sugli uffici GIP in particolare su quelli con competenza distrettuale (sempre inadeguati anche nelle proporzioni di cui alla previsione della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti rispetto alle piante organiche dei corrispondenti uffici di procura), i GIP optino per la scelta del decreto che dispone il giudizio, la cui predisposizione è senz'altra più agevole in virtù dell'assenza dell'obbligo motivazionale.

Sarà necessario un nuovo percorso di riflessione comune della magistratura e dell'avvocatura sull'interpretazione delle nuove norme testè richiamate.

Tali innovazioni normative (quelle cioè che attengono al nuovo standard probatori richiesti dalla riforma Cartabia) dovrebbero influire anche sulle prospettive del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, di cui si vede traccia nell'aumento delle richieste di archiviazioni con la nuova formula.

I dati statistici raccolti non sono ancora particolarmente significativi, anche in ragione del breve periodo temporale di vigenza della Riforma, sulle archiviazioni ex art. 408 c.p.p. e sulle sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 comma 3 motivate con la nuova formula.

In ogni caso, nell'annualità in esame il numero delle pronunce di sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. con la nuova regola di giudizio ha subito un lieve innalzamento ove si raffronti il dato statistico non solo con l'annualità giudiziaria 2022-2023, che già al suo secondo semestre ha registrato l'entrata in vigore della nuova regola di giudizio, ma soprattutto ove lo si confronti con le annualità ancora precedenti nelle quali la percentuale di pronunce ex art. 425 c.p.p. era statisticamente molto bassa, attestandosi intorno al 10-12 % delle sentenze emesse.

Si segnala, infatti, che l'ultimo rilievo statistico inerente all'annualità in esame ha registrato un innalzamento del dato che si è attestato su 120 sentenze di tale fatta a fronte di un dato statistico pari a 98 sentenze con riguardo all'annualità 2021-2022 nella quale non vigeva la Riforma Cartabia.

La recente estensione legislativa, infine, della formula ampiamente liberatoria ex art. 425 comma 3 c.p.p. anche agli enti ha consentito di superare le criticità sorte all'indomani delle modifiche introdotte col d.lgs. n. 150, con riguardo alla mancata modifica dell'art. 61 d.lgs. n. 231.

A livello intertemporale, poiché il *novum* operato dal correttivo attiene ad una tipica “regola di giudizio”, più ampiamente liberatoria rispetto al previgente art. 125 disp. att. cod. proc. pen., in quanto tale esso ha trovato immediata applicazione in tutti quei procedimenti a carico dell’ente in cui alla data del 4 aprile 2024 non si era ancora pervenuti ad una decisione definitiva in esito all’udienza preliminare in ordine all’esercizio dell’azione penale.

Si rileva, altresì, seppur non possa ancora offrirsi un dato statistico al riguardo, in attesa di affinamento delle caselle statistiche, che la Procura ha fatto utilizzo della nuova regola di giudizio nel predisporre le richieste di archiviazione, secondo l’intento riformatore, e che, parimenti, i giudici della sezione, laddove hanno ritenuto di condividere le argomentazioni del PM o anche, disallineandosi dalle argomentazioni poste a fondamento della richiesta, comunque di accoglierla, hanno emesso decreti di archiviazione utilizzando la regola in esame.

Elevato è stato il numero di sentenze emesse ex art. 420 quater c.p.p. (nr 64) con conseguente positiva refluenza sull’aumento dei provvedimenti definitivi.

Tuttavia sarà necessario implementare l’applicazione della nuova regola di giudizio così come riformulata nelle nuove disposizioni normative di cui all’art 408 e 425 c.p.p.

### **Modifica dei procedimenti speciali con esito definitivo e incentivi per condotte riparatorie**

Alla luce dei dati statistici della sezione e del tipo di affari trattati, eminentemente DDA ed in specie di criminalità organizzata, in relazione ai quali molto alta era già la percentuale del ricorso al rito **abbreviato** (nella misura del 60/70% degli imputati per ambito processuale), si pronostica un forte impatto con riguardo a tale tipo di rito abbreviato dell’ulteriore carattere premiale assunto con l’intervento riformatore. I dati statistici in comparazione forniscono un primo riscontro.

Le sentenze di abbreviato nell’annualità in questione hanno avuto un aumento, seppure ancora lieve, rispetto alle annualità precedenti.

Essendo prevedibile il *trend* in aumento, conseguiranno delle gravi ricadute sul versante organizzativo in termini di maggiore aggravio dei carichi cui farà da contraltare il consueto e cronico deficit organico ed il patologico turn over che affligge la sezione.

Analoghe argomentazioni possono svolgersi quanto all’ incremento delle richieste di abbreviato su immediato. I decreti di giudizio immediato hanno, infatti, in sezione un

considerevole peso statistico al pari delle richieste di abbreviato avanzate a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato.

A ciò si aggiunga la competenza funzionale in capo al Gip con riguardo al decreto di giudizio immediato, che ora può essere emesso anche per i reati a citazione diretta (art. 558 bis c.p.p.); tanto comporterà prevedibilmente un aumento degli immediati e di eventuali ulteriori riti alternativi. E difatti il rinvio, di cui al cit. articolo 558 bis c.p.p., alle disposizioni proprie del rito immediato induce a ritenere che, ai fini dell'accesso al rito, sia comunque necessario il vaglio del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta, in funzione di controllo delle iniziative assunte dal pubblico ministero in rapporto ai presupposti legittimanti tale giudizio.

Quanto alla ulteriore riduzione del sesto in sede esecutiva con riguardo alle pene irrogate con sentenze già passate in giudicato all'entrata in vigore della Riforma Cartabia in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito all'abbreviato, si evidenzia che, prima della introduzione del correttivo Cartabia, il procedimento in sezione si avviava solo su ricorso di parte. Dall'entrata in vigore del correttivo si procede d'ufficio "*prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile*".

Si è cercato di ovviare alla necessità pratica che lo stesso giudice dell'esecuzione venga in concreto a conoscenza della circostanza che dà diritto all'applicazione della riduzione premiale attraverso apposite direttive fornite alla cancelleria preposta che ha sollecitato e solleciterà il giudice. Resta ferma la opportunità anche di una sollecitazione del pubblico ministero competente per l'esecuzione per ovviare al meglio alla necessità pratica evidenziata.

Resta fermo l'ambito di applicazione della norma premiale, per beneficiare della quale non va impugnata la sentenza di condanna e senza che rilevi, a questi fini, la rinuncia all'impugnazione già proposta.

Per l'esattezza, l'incentivo viene applicato solo se l'imputato non propone appello o direttamente ricorso per cassazione e non se ne può invocare l'applicazione retroattiva né ai processi già definiti prima dell'entrata in vigore della riforma né a quelli pendenti a seguito di gravame e, conseguentemente non può essere chiesta la restituzione nel termine per rinunciare al gravame.

Un forte impatto definitorio è assicurato dalle **sentenze ex art. 420 quater c.p.p.** che in questa annualità, sia pure in misura minore rispetto all'annualità precedente che

aveva consentito la definizione dei molteplici processi già sospesi, sono state rese nella percentuale del 14,4%.

I dati statistici non consegnano, invece, un significativo ricorso al rito speciale del **patteggiamento**, seppur si sia registrato un lievissimo aumento. E' possibile che l'ampliamento della materia negoziabile e l'elisione degli effetti extrapenalici in altri ambiti procedurali non rappresentino quel maggiore incentivo per il ricorso al rito auspicato dal legislatore. In ogni caso, l'ambito temporale, ancora troppo ristretto di applicazione della riforma, non consente la formulazione di conclusioni certe.

Si è registrato in questa annualità, invece, un aumento significativo del ricorso alla **MAP** e delle conseguenti sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato in ragione dell'esito positivo della MAP; sintomo, questo, del rinnovato approccio culturale da parte degli imputati e dei difensori.

Trentaquattro sono state le sentenze emesse nell'annualità in esame tramite il ricorso a quest'ultimo istituto a fronte delle appena nove sentenze registrate nell'annualità precedente.

La sperimentazione dell'istituto in esame ha, peraltro, negli anni decorsi fatto i conti con tempi dilatati nella predisposizione dei programmi da parte dell'UEPE; criticità, questa, che si auspichi non si riverberi anche per quel che riguarda le pende sostitutive delle pene detentive brevi.

Un peso importante, al fine di potenziare ulteriormente l'istituto, potrà avere l'esercizio dei poteri di impulso e sollecitazione da parte del PM.

Quanto al procedimento per decreto si è osservata statisticamente una congrua riduzione in percentuale e nel raffronto con le annualità ante Riforma Cartabia delle opposizioni; tanto si può ricondurre ai primi effetti applicativi deflattivi della riduzione di un quinto in sede esecutiva della pena irrogata nonché della possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Funzione incentivante è rappresentata anche dalla prevista rateizzazione della pena pecuniaria.

La possibilità ora introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, cit., che consente all'imputato la scelta di formulare la richiesta di sostituzione con il lavoro di PU, con o senza l'atto di opposizione, comporta, con evidente favore per l'imputato, che, nel caso in cui il giudice respinga la richiesta e non vi sia stata opposizione, dichiari immediatamente esecutivo il decreto in luogo della emissione del decreto di giudizio immediato.

La percentuale dei decreti non opposti si è attestata sul 57%, con significativo aumento rispetto all'annualità 2021-2022 nel corso della quale i decreti non opposti si sono attestati sulla percentuale del 44%. Anche rispetto all'annualità 2022-2023 -nella quale ha avuto avvio la Riforma Cartabia- la percentuale si registra in aumento, posto che in questa ultima annualità i decreti non opposti hanno raggiunto la percentuale del 50%.

Non è stata ancora individuata con la Procura della Repubblica, con il COA e con la Camera Penale una soluzione condivisa su chi debba effettuare gli accertamenti sulle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Rebus sic stantibus i magistrati della sezione, in mancanza di elementi in atti dai quali desumere la natura e la entità delle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, delle sue condizioni di vita e del suo nucleo familiare, fanno applicazione del valore giornaliero più vicino al minimo di legge, avuto anche riguardo al tipo di reato per cui si procede ed ai precedenti penali e giudiziari dell'imputato dai quali eventualmente inferire, tramite presunzioni, che questi possa fare affidamento su proventi illeciti e/o in nero.

Il distretto di Reggio Calabria si connota per la presenza pervasiva della peggiore delle mafie e l'impegno diuturno delle Forze dell'Ordine che scontano, tra l'altro, anche carenze organiche è dedicato alla lotta alla 'ndrangheta ed al controllo ed alla sicurezza del territorio. Diventa, pertanto, oltremodo complicato impiegare le Forze dell'Ordine ed in specie la Guardia di finanza, impegnata quotidianamente in complesse indagini anche patrimoniali, DDA, negli accertamenti necessari al fine di che trattasi. Una soluzione, sia pure non pienamente soddisfacente, potrebbe rinvenirsi nella predisposizione di moduli informativi *ad hoc* da sottoporre alla persona sottoposta ad indagini da parte della PG operante fin dal primo atto compiuto con l'intervento della prima e/o fin dal primo contatto con questa, laddove questi contatti vi siano. La consultazione del cassetto fiscale è, inoltre, una via percorribile.

Asignificativo statisticamente è, allo stato, il ricorso all'**istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto**, così come modificato, pur a fronte dell'ampliamento del raggio d'azione probabilmente in ragione del "contraltare" – che ne ridimensiona la portata – dell'incremento delle preclusioni oggettive agganciate ad un particolare titolo di reato e fondate, dunque, su una presunzione *ex lege* di non particolare tenuità. Quanto all'effetto deflattivo riconnesso all'ampliamento della condizione di procedibilità della querela, si rileva che non risultano essere state proposte querele a

mente del regime transitorio di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150 e all'art. 9 correttivo Cartabia con riguardo ai giudizi in corso con conseguente effetto deflattivo.

### **Rinvio pregiudiziale per questione sulla competenza**

**Sono state emesse, allo stato, quattro ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte in maxiprocessi DDA.** Trattasi di istituto di nuovo conio, seppur assolutamente utile per la efficienza della dinamica processuale, tuttavia, complesso nell'attivazione, nella motivazione del provvedimento di rinvio, nella precisazione degli ambiti della questione da dedurre e sottoporre alla Suprema Corte e che richiede ancora tempo per l'analisi, lo studio e l'affinamento.

### **Applicazione nel giudizio di cognizione delle pene sostitutive di pene detentive brevi**

E' stata già predisposta una bozza di schema operativo per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi che è stata già sottoposta, per un concorde contributo, al COA, all'UEPE ed alla Camera penale forense; tanto al fine di avviare prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l'utilizzo razionale delle risorse ed ottimizzare le energie personali ed il tempo di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.

In questa direzione, la natura "concordata" della pena sostitutiva, che nasce già sulla base di un interesse della parte, suggerisce al difensore di rendersi parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano superflua o quanto meno più agevole l'istruttoria preliminare, fino ad evitare l'intervento preventivo dell'UEPE (che resta indispensabile per legge solo in caso di semilibertà). In tal modo, sia la seconda udienza di "sentencing" ex art. 545-bis c.p.p., sia lo stesso programma preventivo dell'UEPE possono essere evitati in un rilevante numero di casi.

Il predisposto schema operativo si snoda in quattro sezioni che così si sviluppano: adempimenti e funzioni del difensore, adempimenti e funzioni del giudice, adempimenti delle cancellerie e funzioni e compiti dell'UEPE.

E', altresì, in fase di elaborazione e predisposizione un protocollo con l'UEPE che vada ad integrare e/o modificare il protocollo già esistente per l'istituto della MAP.

Quanto ai primi effetti applicativi, purtroppo, si è registrato un flebile ricorso, allo stato, alle pene sostitutive delle pene detentive brevi. Non sono stati registrati consensi

da parte dell'imputato alle sollecitazioni giurisdizionali né input al Giudice in tal senso, salvo che in sede di patteggiamento.

Tanto si ritiene possa essere la risultante di più fattori: l'attesa di un protocollo operativo, la mancanza di un adeguamento culturale da parte delle difese e degli stessi imputati certo non favorito dal contesto sociale retrostante (mancanza di un'abitazione, di un retroterra familiare di supporto, di attività lavorativa), la circostanza di non poco conto secondo cui una parte rilevante degli abbreviati è costituito da condanne a pene superiori ai quattro anni in ragione del tipo di reati trattati eminentemente dalla sezione in uno alla circostanza che nella restante parte gioca un ruolo significativo la condanna a pena sospesa.

Una remora per l'imputato a prestare il proprio consenso potrebbe essere rappresentata dalla mancata inclusione, proposta, invece, dalla Commissione Lattanzi, tra le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché per l'imputato potrebbe risultare più vantaggioso far seguire alla condanna a pena detentiva un'istanza rivolta al tribunale di sorveglianza volta ad ottenere la concessione *ab initio* dell'affidamento in prova, misura più favorevole – in termini di sacrificio della libertà personale – rispetto alla semilibertà sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva.. D'altro canto, il nuovo testo dell'art. 67, comma 1, l. n. 689/1981, stabilisce che le misure alternative dell'ordinamento penitenziario non si applichino al condannato in espiazione di pena sostitutiva, sia pure con salvezza di quanto previsto dall'art. 47, comma 3-ter, introdotto dall'art. 78, comma 1, lettera c, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Nella fascia tre-quattro anni, sono, peraltro, prevedibili poche concessioni di semilibertà sostitutive a meno che l'imputato, che riconosca la propria responsabilità, abbia già un'occupazione lavorativa (magari temporanea, avendo il rischio cioè di perderla in futuro) ed abbia un forte interesse ad un'espiazione anticipata della pena per motivi personali, di studio, familiari, di trasferimento all'estero (dobbiamo ricordare che i liberi sospesi non possono ottenere il passaporto o il suo rinnovo per molti anni in forza dell'art 3 lett. d l. 21.11.67 n. 1185) o per sue specifiche prospettive di vita futura.

Un incentivo alla scelta della pena sostitutiva del lavoro di PU potrebbe essere rappresentato dalla previsione di cui all'art. 56-bis l. n. 689 del 1981, introdotto con l'art. 71, comma 1, lettera d) D. Lgs. n. 150 del 2022, che ha disposto, al comma 5, che, in caso «*di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di*

*procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato».* Si tratta di un importante incentivo alla scelta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con una chiara finalità deflattiva.

Sono state salutate anche con favore le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, cit., che ha sostituito integralmente il comma 1 dell'art. 545-bis, prevedendo che il giudice non attivi il cd meccanismo di *sentencing* quando già al momento della lettura del dispositivo possa essere in possesso degli elementi necessari per la decisione. Si tratta di una previsione che snellisce l'iter procedurale ed i tempi.

### **Sezione del Dibattimento**

Tabellarmente la sezione, a seguito dell'ampliamento della pianta organica nell'anno 2020, vede l'assegnazione di 13 magistrati togati, 6 magistrati onorari ed il presidente di sezione.

Per effetto di trasferimenti dei magistrati ad altre sedi ed altre sezioni del Tribunale, nonché dell'applicazione di un magistrato in Corte d'Appello organico dei magistrati in servizio ha registrato una scopertura del 23,07 %.

### **L'andamento degli affari ed il rapporto tra sopravvenienze e definizioni**

Si riportano di seguito i risultati della produttività della Sezione:



**Affari di competenza del giudice monocratico - sentenze**

Pendenti al	30/06/2023	<b>5.830</b>
Sopravvenuti		2262
Esauriti		3413
Pendenti al	30/06/2024	<b>4.679</b>

**Affari di competenza del collegio - sentenze**

Pendenti al	30/06/2023	<b>281</b>
Sopravvenuti		136
Esauriti		183
Pendenti al	30/06/2024	<b>234</b>

**Affari di competenza del giudice di pace - sentenze**

Pendenti al	30/06/2023	<b>39</b>
Sopravvenuti		25
Esauriti		39
Pendenti al	30/06/2024	<b>25</b>

**Affari di competenza del giudice dell'esecuzione:**

Iscritti dal	1/07/2023	595
Esauriti		509
Pendenti al	30/06/2024	84

**Istanze di liquidazione di onorari di avvocato e collaboratori**

Iscritte dal	1/07/2023	1.863
Esaurite		1.668
Pendente al	30/06/2024	195

**Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

Iscritte dal	1/07/2023	877
Esaurite		806
Pendenti al	30/06/2024	69

**Istanze evase in materia cautelare su affari di competenza del giudice monocratico e collegiale: n. 679**

Il raggiungimento del risultato è stato possibile attraverso un mirato impiego delle risorse, sempre condiviso da tutti i magistrati della sezione, in un piano tabellare di udienze che vede il contemporaneo esercizio delle funzioni monocratiche e collegiali per soli sei magistrati della sezione, la destinazione ad esclusive funzioni monocratiche per un magistrato che fruisce della tutela della genitorialità, e la destinazione esclusiva a funzioni collegiali di 4 magistrati designati per la composizione di più collegi con impegno di celebrazione di 2 o 3 udienze settimanali.

### L'analisi qualitativa dei flussi per tipologia di affari.

Preme subito evidenziare che, pur nel perseguimento degli obiettivi del PNRR, la peculiarità dei processi pendenti alla sezione dibattimentale del Tribunale di Reggio Calabria ha comportato una scelta di fondo sulla qualità del servizio reso.

A fronte di stringenti obiettivi del PNRR di natura numerica non si può, infatti, ignorare che la pendenza dei processi si connota per la presenza di un elevatissimo numero di processi di criminalità organizzata con altrettanto elevato numero di imputati e complesse imputazioni di reati di natura associativa.

In particolare quanto alla **risalenza dei processi di rito collegiale ed al numero degli imputati** si rilevano i seguenti dati:

Anno iscrizione	Numero pendenze nel periodo	Numero totale imputati nel periodo	Numero definizioni nel periodo	Pendenti fine periodo	Numero imputati fine periodo
2010	1	53	0	1	53
2014	2	24	2	0	0
2015	3	23	1	2	14
2016	8	79	3	5	68
2017	14	169	10	4	84
2018	8	63	3	5	56
2019	42	281	21	21	214
2020	25	73	11	14	57
2021	70	307	33	37	222
2022	68	311	32	36	266
2023	99	390	47	52	284
2024	77	281	20	57	186
<b>totale</b>	<b>417</b>	<b>2.054</b>	<b>183</b>	<b>234</b>	<b>1.504</b>

Nell'ambito dei processi di rito collegiale una percentuale di quasi il 25% corrisponde a **processi di competenza della Procura della Repubblica DDA ai sensi dell'art.51 comma 3 bis c.p.p.**, nei termini riportati nella seguente tabella:

Anno iscrizione	Numero pendenze nel periodo	Numero totale imputati nel periodo	Numero definizioni nel periodo	Pendenti fine periodo	Numero imputati fine periodo
2010	1	53	0	1	53
2015	2	17	1	1	8
2016	3	41	0	3	41
2017	8	152	4	4	84
2018	4	53	0	4	53
2019	10	134	2	8	126
2020	5	39	0	5	39
2021	17	157	2	15	149
2022	14	118	2	12	116
2023	9	52	5	4	42
2024	8	38	3	5	33
<b>totale</b>	<b>81</b>	<b>854</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>744</b>

I dati sopra evidenziati rappresentano la gravosità delle pendenze di competenza del collegio, composte con elevata incidenza di maxiprocessi, desumibile dall'elevato numero degli imputati a giudizio, di cui la metà per reati di criminalità organizzata.

La risalenza delle iscrizioni consente altresì di desumere la elevata complessità dei processi, di difficile definizione per molteplici fattori.

## **Il movimento degli affari per i reati del c.d. codice rosso**

L'intento perseguito dal legislatore con la Legge 69 del 19 luglio 2019, e con i successivi interventi normativi, è quello di rafforzare la tutela delle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni connessi a contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Il provvedimento normativo ha introdotto importanti modifiche al diritto sostanziale e processuale, intervenendo su un catalogo di reati in materia di violenza domestica e di genere, con il preciso fine di velocizzare l'instaurazione di procedimenti penali, e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di tali reati.

Tra le modifiche di maggiore impatto sull'attività della Sezione certamente si annovera l'incremento edittale della pena prevista dalla circostanza aggravante di cui all'art.572 c.2 c.p., che ha comportato il radicamento della competenza per materia in capo al collegio, con conseguente incidenza sulle priorità nella trattazione complessiva dei procedimenti, secondo i criteri di cui all'art.132 bis disp.att.c.p.p..

Al fine di non intralciare la celebrazione dei processi di criminalità organizzata, e per assicurare la più celere definizione dei processi in questione, con le più recenti organizzazioni tabellari è stata pertanto prevista la competenza esclusiva del I collegio per la trattazione di tutti i processi per i reati di codice rosso con imputati sottoposti a misura cautelare.

Appare utile riportare di seguito i dati conseguiti e l'andamento specifico dei flussi, con distinzione tra affari di competenza del giudice monocratico ed affari di competenza del collegio.

### **Flussi relativi ai reati di codice rosso di competenza del collegio**

Anno iscrizion e	Pendenze nel periodo	Definizio ni nel periodo	Penden ti fine periodo
2017	1	1	0

2020	2	2	0
2021	4	2	2
2022	12	9	3
2023	13 (di cui 4 sopravvenuti nel periodo)	6	7
2024	14	1	13
totale	46	21	25

A fronte di 18 sopravvenienze nel periodo in esame si sono pertanto registrate n. 21 definizioni.

#### **Flussi relativi ai reati di codice rosso di competenza del giudice monocratico**

Anno iscrizione	Pendenze nel periodo	Definizioni nel periodo	Pendenze fine periodo
2017	4	3	1
2018	10	8	2
2019	20	6	14
2020	19	9	10
2021	26	11	15
2022	30	17	23
2023	86 (di cui 36 sopravvenuti)	26	60

	ti nel periodo)		
2024	51	10	41
Totale	256	90	166

A fronte di 86 sopravvenienze nel periodo in esame si sono registrate pertanto n. 90 definizioni.

### **L'andamento dei flussi in materia di udienza predibattimentale**

Il D.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022 ha previsto l'introduzione nell'ordinamento penale di una nuova udienza "filtro", denominata udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, che trova la propria disciplina agli artt.554 bis ss. c.p.p.. La riforma, per effetto dell'art.6 del D.L. 31 ottobre 202 n.162 è entrata in vigore dal 30 dicembre 2022.

Le prime udienze di comparizione predibattimentale, atteso che le citazioni a giudizio per i procedimenti in cui l'azione penale era stata esercitata entro il 2022 erano state già fissate fino a tutto il mese di settembre 2023, sono state fissate e celebrate a decorrere dal mese di ottobre 2023.

Con apposita variazione tabellare sono stati individuati i criteri oggettivi di assegnazione degli affari di rito monocratico ai giudici della sezione, prevenendo la intersecazione delle funzioni con quelle della successiva fase dibattimentale, e programmando la celebrazione di 2 o 3 udienze predibattimentali a settimana, con un tetto massimo di 15 procedimenti ad udienza.

I flussi hanno avuto il seguente andamento:

Sopravvenienze	Udienze celebrate	Processi trattati	Definizioni con sentenze
1232	79	1185	190

La tabella evidenzia pertanto una percentuale di definizione con sentenza pari al 16%, a cui devono aggiungersi le definizioni per restituzione degli atti al P.M. in caso di nullità del decreto di citazione a giudizio o per difetto di modifica delle contestazioni nei termini compulsati dal giudice.

Le sentenze in questione corrispondono ad ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di difetto di condizione di procedibilità originaria o sopravvenuta, di improcedibilità ai sensi dell'art.420 quater c.p., ed in minima parte anche di prognosi negativa in termini di previsione di ragionevole condanna.

Per quanto numericamente contenute le definizioni da udienza predibattimentale comunque contribuiscono ad assicurare l'invio al dibattimento, con i maggiori tempi di definizione che consegue alla necessità dell'assunzione delle prove orali, dei soli processi che richiedono l'accertamento probatorio in ragione della previsione dell'esito sfavorevole all'imputato.

### **Ulteriori dati di rilievo sull'andamento degli affari.**

Nel periodo sono stati definiti:

- n.191 processi con sentenza di non punibilità ai sensi dell'art.131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto;
- n.32 processi per estinzione del reato ai sensi dell'art.168 ter c.p. per esito positivo della messa alla prova dell'imputato;
- n.58 processi con sentenza di improcedibilità ai sensi dell'art.420 quater c.p.p.;
- n.4 processi con sentenza di condanna a pene sostitutive ai sensi dell'art.545 bis c.p.p.;
- n.74 processi con sentenza di applicazione della pena o di definizione con le forme del rito abbreviato.

Sono stati celebrati n. 85 processi con rito direttissimo a seguito della convalida dell'arresto dell'imputato.

Allo stato pendono n. 56 processi di rito monocratico e n.58 processi di rito collegiale con imputati sottoposti a misura cautelare.

### **II Sezione Penale**

La Seconda Sezione Penale del Tribunale è incaricata della trattazione delle impugnazioni in materia di misure cautelari personali e reali.



La sezione, tabellarmente composta da sei giudici e dal presidente, tiene due udienze settimanali, trattate da due collegi diversi, entrambi presieduti dal presidente di sezione. Gli ingenti carichi di lavoro, connaturati alla tipologia degli affari e alla competenza distrettuale del tribunale del riesame quale giudice cautelare di secondo grado, sono aggravati dall'impellenza di celebrare in tempi ristrettissimi le udienze camerali e dai termini perentori, previsti a pena d'inefficacia, per la decisione delle impugnazioni ex artt. 309 e 324 c.p.p. e per il deposito dei provvedimenti in materia di riesami personali. Nel periodo di riferimento i dati statistici confermano il trend degli anni precedenti, rivolto all'abbattimento delle pendenze e alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti.

DATI STATISTICI		
Luglio 2023 – Giugno 2024		
Riesami personali		
Pendenti al	30/06/2023	n. 17
Sopravvenuti al	30/06/2024	n. 433
Definiti al	30/06/2024	n. 433
Pendenti al	30/06/2024	n. 17
Appelli personali		
Pendenti al	30/06/2023	n. 35
Sopravvenuti al	30/06/2024	n. 450
Definiti al	30/06/2024	n. 426
Pendenti al	30/06/2024	n. 59
Riesami reali		
Pendenti al	30/06/2023	n. 8
Sopravvenuti al	30/06/2024	n. 186
Definiti al	30/06/2024	n. 186

Pendenti al	30/06/2024	n. 8
-------------	------------	------

Appelli reali		
Pendenti al	30/06/2023	n. 4
Sopravvenuti al	30/06/2024	n. 57
Definiti al	30/06/2024	n. 56
Pendenti al	30/06/2024	n. 5

Impugnazioni cautelari (dati complessivi)		
Pendenti al	30/06/2023	n. 64
Sopravvenuti al	30/06/2024	n. 1126
Definiti al	30/06/2024	n. 1101
Pendenti al	30/06/2024	n. 89

A fronte di pendenze immutate per quanto concerne riesami personali e reali, appelli reali, l'incremento delle pendenze relative agli appelli personali è ascrivibile alla contingente sopravvenienza, in prossimità della rilevazione, di un considerevole numero di impugnazioni: alla data del 30 giugno 2024 risultavano 33 appelli, proposti ai sensi dell'art. 310 c.p.p., in attesa della trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente, 17 dei quali scaturenti da impugnazioni del pubblico ministero avverso i provvedimenti plurisoggettivi emessi nei procedimenti di criminalità organizzata n. 700/19 r.g.n.r. D.D.A., cosiddetta "Operazione Ducale", e n. 774/21 r.g.n.r. D.D.A. Il fenomeno è connesso ai periodici picchi di impugnazioni che connotano l'attività del tribunale del riesame, come confermato dalla circostanza che appena un mese dopo, il 31 luglio 2024, la pendenza degli appelli personali si era ridotta a 37, dato sostanzialmente assimilabile a quello dell'anno precedente.

Si è in ogni caso in presenza di pendenze modestissime, indicative dell'efficienza e della funzionalità sezionale: se inserite in un più ampio quadro temporale quinquennale, si coglie un andamento ampiamente positivo (al netto del *surplus* accumulatosi nel primo semestre del 2020 per effetto della stasi dell'attività processuale in coincidenza del diffondersi dell'epidemia da Covid-19) con una riduzione delle pendenze pari al 67%:

Pendenze	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Riesami personali	60	57	9	14	17	17
Appelli personali	139	245	145	119	35	59
Riesami reali	42	97	6	8	8	8
Appelli reali	34	41	27	15	4	5
Totale pendenze	275	440	187	156	64	89

nonostante l'esiguità del numero dei componenti, si illustrano, con soddisfazione, i risultati conseguiti, nel settore delle prevenzioni, che consentono di rassegnare la conclusione che circa il 90% di quanto sopravvenuto e pendente è stato smaltito, nel periodo di riferimento, con il residuo di una pendenza fisiologica, dovuta alla necessità di esaminare e valutare le istanze di variegata tipologia, in tempi, certamente ristretti, ma, pur sempre adeguati, a garantire standard qualitativi ottimali.

#### STATISTICA ANNO GIUDIZIARIO 2024

dal 01/07/2023 al 30/06/2024

ESECUZIONI PATRIMONIALI			DEFINITE	PENDENTI	RIUNITE
Sopravvenute	1708	<i>di cui</i>	1377	331	0
Pendenti	527	<i>di cui</i>	92	435	0
<b>TOTALI</b>	<b>2235</b>		<b>1469</b>	<b>766</b>	<b>0</b>

MODIFICHE PATRIMONIALI			DEFINITE	PENDENTI	RIUNITE
Sopravvenute	73	<i>di cui</i>	58	15	0
Pendenti	20	<i>di cui</i>	13	7	0
<b>TOTALI</b>	<b>93</b>		<b>71</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

CONTROLLI GIUDIZIARI			DEFINITE	PENDENTI	RIUNITE
Sopravvenuti	19	<i>di cui</i>	17	2	0
Pendenti	1	<i>di cui</i>	1	0	0
<b>TOTALI</b>	<b>20</b>		<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

ESECUZIONI PERSONALI			DEFINITE	PENDENTI	RIUNITE
Sopravvenute	643	<i>di cui</i>	627	16	0
Pendenti	106	<i>di cui</i>	13	93	0
<b>TOTALI</b>	<b>749</b>		<b>640</b>	<b>109</b>	<b>0</b>

MODIFICHE PERSONALI			DEFINITE	PENDENTI	RIUNITE
Sopravvenute	240	<i>di cui</i>	226	14	0
Pendenti	49	<i>di cui</i>	47	2	0
<b>TOTALI</b>	<b>289</b>		<b>273</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

E, pertanto, nel periodo di riferimento 1.7.2023-30.06.2024 sono stati emessi **n.1469 provvedimenti di gestione patrimoniale**, **n.71 provvedimenti di modifica patrimoniale**, **n. 18 controlli giudiziari**, **n.640 provvedimenti di gestione di soggetti sottoposti a misura personale**, **n.273 provvedimenti di modifica di misure personali**.

**Prospetto Statistico**  
**Procedimenti Misure Di Prevenzione**  
**nel periodo**  
**dal 01/07/2023 al 30/06/2024**

<b>PENDENTI INIZIALI AL 01/07/2023</b>	<b>94</b>	<b>Rif. Tabella T 07 SITMP</b>
<b>SOPRAVVENUTI NEL PERIODO (01/07/2023 - 30/06/2024)</b>	<b>114</b>	<b>Rif. Tabella T 07 SITMP</b>
<b>DEFINITI NEL PERIODO (01/07/2023 - 30/06/2024)</b>	<b>93</b>	<b>Rif. Tabella T 07 SITMP</b>
<b>PENDENTI FINALI AL 30/06/2024</b>	<b>115</b>	

## Prospetto Statistico

### Procedimenti trattati per tipo misura (Rif. Tabella T 01 SITMP)

Dal 01/07/2023 al 30/06/2024

Tipi procedimenti	Procedimenti pendenti periodo precedente	Procedimenti sopravvenuti nel periodo	Procedimenti definiti alla fine del periodo	Procedimenti pendenti alla fine del periodo
<b>Personali</b>	36	77	61	<b>52</b>

Tipi procedimenti	Procedimenti pendenti periodo precedente	Procedimenti sopravvenuti nel periodo	Procedimenti definiti alla fine del periodo	Procedimenti pendenti alla fine del periodo
<b>Patrimoniali</b>	11	15	5	<b>21</b>

Tipi procedimenti	Procedimenti pendenti periodo precedente	Procedimenti sopravvenuti nel periodo	Procedimenti definiti alla fine del periodo	Procedimenti pendenti alla fine del periodo
<b>Personali e Patrimoniali</b>	45	22	25	<b>42</b>

Tipi procedimenti	Procedimenti pendenti periodo precedente	Procedimenti sopravvenuti nel periodo	Procedimenti definiti alla fine del periodo	Procedimenti pendenti alla fine del periodo
<b>Non definiti</b>	2	0	2	0

Totale procedimenti	Procedimenti pendenti periodo precedente	Procedimenti sopravvenuti nel periodo	Procedimenti definiti alla fine del periodo	Procedimenti pendenti alla fine del periodo
	94	114	93	<b>115</b>

**Prospetto Statistico**

**Procedimenti Misure di Prevenzione**

**dal 01/07/2023 al 30/06/2024**

**in relazione al tenore del Provvedimento**

**ed ai beni oggetto del Provvedimento**

**(Rif. Tabella T15 SITMP – Tabella T12 II semestre 2023 e I semestre 2024)**

<b>TIPI MISURE</b>	<b>TIPI ESITI</b>	<b>TOTALI</b>
<b>PERSONALI</b>	<b>Accolte</b>	<b>51</b>
	<b>Rigettate</b>	<b>64</b>
	<b>Non doversi procedere</b>	<b>2</b>
	<b>Totale misure personali decise</b>	<b>117</b>
<b> </b>		
<b>PATRIMONIALI  E  PERSONALI PATRIMONIALI</b>	<b>Accolte</b>	<b>402</b>
	<b>Rigettate</b>	<b>206</b>
	<b>Non doversi procedere</b>	<b>8</b>
	<b>Revocate misura della sospensione</b>	<b>0</b>
	<b>Totale misure patrimoniali decise</b>	<b>616</b>

**Provvedimenti di sequestro depositati dal 01/07/2023 al 30/06/2024 = 64**

E, pertanto, nel periodo di riferimento 1.7.2023-30.06.2024 **sono stati emessi n.64 decreti di sequestro, evase n.117 proposte di misure personali e n. 616 patrimoniali.**

**STATISTICA MISURE PREVENZIONE**

**PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024**

Misure di prevenzione	Pendenti al 30.06.2023	Pervenute al 30.06.2024	Definite al 30.06.2024	Riunite al 30.06.2024	Pendenti al 30.06.2024
	3		24		
Liquidazioni	57	139	163	4	29
Liquidazioni G.P.	2	36	37	-	1
TOTALE	59	175	200	4	30

Misure di prevenzione	Pendenti al 30.06.2023	Pervenute al 30.06.2024	Definite al 30.06.2024	Riunite al 30.06.2024	Pendenti al 30.06.2024
Istanze ammissione G.P.	7	36	39	1	3
TOTALE	7	36	39	1	3



In aggiunta sono stati emessi **n. 200 decreti di liquidazione** di cui n.163 relative ad amministrazioni giudiziarie, periti, interpreti e n.37 afferenti a Gratuiti Patrocini e sono state evase **n. 39 istanze di ammissione a gratuito patrocinio**.

### Corte d'Assise

Per quanto riguarda le due sezioni di **Corte d'Assise** si evidenzia che attualmente **risultano pendenti 9 processi a carico di 98 imputati**.

#### STATISTICA ASSISE

**01/07/2023 – 30/06/2024**

PROCEDIM. PENDENTI AL 30.06.2023	<b>9</b>
SOPRAVVENUTI AL 30.06.2024	<b>6</b>
DEFINITI AL 30.06.2024	<b>6</b>
PENDENTI AL 30.06.2024	<b>9</b>
NUMERO IMPUTATI AL 30.06.2024	<b>98</b>
SENTENZEAL 30.06.2024	<b>6</b>
UDIENZE DIBATTIMENTALI	<b>71</b>
UDIENZE CAMERALI	<b>16</b>
PROVVEDIMENTI CAMERALI	<b>26</b>

<b>ISTANZE GP PERVEN.</b>	<b>1</b>
<b>PROVV. GP EVASI</b>	<b>2</b>
<b>ISTANZE LIQ. PERVENUTE</b>	<b>15</b>
<b>ISTANZE LIQ. EVASE</b>	<b>19</b>

**PERIODO 01.07.2023 – 30.06.2024**

<b>4</b>	<b>PRIMA SEZIONE</b>	<b>SECONDA SEZIONE</b>	<b>TOTALI</b>
<b>RIMASTI PENDENTI AL 30.06.2023</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
<b>SOPRAVVENUTI AL 30.06.2024</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
<b>DEFINITI AL 30.06.2024</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>RIMASTI PENDENTI AL 30.06.2024</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

## TRIBUNALE DI PALMI

### L'organico dei magistrati

Il Tribunale di Palmi ha una pianta organica di 31 magistrati togati: il Presidente, 3 Presidenti di Sezione, 25 Giudici e 2 Giudici del lavoro.

Al settore civile sono assegnati tabellarmente un Presidente di Sezione e 13 Giudici, di cui 2 Giudici del lavoro.

Sono addetti alla trattazione del contenzioso ordinario e della volontaria giurisdizione, oltre al Presidente di Sezione, 8 Giudici:

Si occupano invece del contenzioso lavoristico-previdenziale-assistenziale i due Giudici del lavoro di pianta organica e un giudice della Sezione civile assegnato per tabella in via esclusiva al settore lavoro e previdenza.

Di recente è stato costituito il gruppo "Procedure concorsuali ed esecutive individuali" cui sono assegnati 2 Giudici:

Al settore penale sono tabellarmente destinati 2 Presidenti di Sezione e 14 Giudici, di cui 11 alla Sezione penale e 3 all'Ufficio Gip/Gup.

### • Flussi, pendenze e tipologia degli affari.

Per quanto riguarda i flussi e le pendenze, appare opportuno riportare il seguente prospetto che ne costituisce un riepilogo.

### SETTORE CIVILE

Sezione Civile				
Dal 1.07.2023 al 30.06.2024				
REGISTRI	PENDENTI inizio periodo (1.7.2023)	SOPRAVVENUTI nel periodo	DEFINITI nel periodo	PENDENTI a fine periodo al 30.06.2024
CONTENZIOSO	1732	1522	1758	1496
AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI	67	440	376	131

<b>TUTELE</b>	735	48	69	714
<b>CURATELE</b>	24	-	1	23
<b>A.D.S.</b>	440	53	49	444
<b>EREDITÀ GIACENTI</b>	11	6	2	15
<b>LAVORO E PREVIDENZA</b>	3250	3736	4283	2703
<b>CONCORSUALI</b>	188	71	73	186
<b>MOBILIARI</b>	1557	944	1501	1000
<b>IMMOBILIARI</b>	396	80	172	304

Come si evince dalla semplice lettura dei dati, anche nell'arco temporale in esame **c'è stata una consistente riduzione del contenzioso ordinario**, passato da 1732 pendenze esistenti all'inizio del periodo a una pendenza finale di 1496 procedimenti, non solo con un saldo decisamente positivo tra sopravvenienze e definizioni ma soprattutto con una condizione di sostanziale equilibrio tra il flusso in entrata e la pendenza.

Anche il **contenzioso lavoristico-previdenziale-assistenziale ha registrato risultati lusinghieri**. Da una pendenza iniziale di 3250 procedimenti si è passati, infatti, a una pendenza finale di 2703 procedimenti. E anche in questo caso le definizioni del periodo sono state superiori alle sopravvenienze e queste ultime sono significativamente inferiori alla pendenza.

**Nella materia concorsuale** permane l'equilibrio tra il flusso in ingresso e la capacità di smaltimento. Dalle 188 procedure pendenti alla data del 1/07/2023 si è passati alle 186 pendenze registrate alla data del 30/06/2024.

Particolarmente apprezzabile risulta la rilevante riduzione delle pendenze per **i procedimenti di esecuzione mobiliare**. Da una pendenza iniziale di 1557 procedimenti si è passati, infatti, a una pendenza finale di 1000 procedimenti, con una diminuzione pari ad un terzo delle pendenze. Si tratta, peraltro, di un risultato non occasionale ma conseguenza di uno specifico progetto organizzativo (attivato nel periodo successivo all'ultima ispezione ministeriale) nel quale ha trovato ampio spazio la collaborazione dell'Ufficio per il Processo ed in particolare degli UPP oltre che del GOP "stabilizzato" dott. Dominici.

**Per le esecuzioni immobiliari** la riduzione delle pendenze è stata inferiore ma pur sempre significativa (da 396 a 304). Risultato conseguenza di una produttività ampiamente superiore al flusso in ingresso.

Al netto delle materie nelle quali la pendenza non è conseguenza delle scelte dell'Ufficio ma della natura stessa dei procedimenti (tutele, curatele, A.D.S., eredità giacenti), l'unico settore che ha registrato un aumento delle pendenze è quello degli "affari civili non contenziosi". Si tratta, tuttavia, di un dato non rappresentativo poiché sopporta l'incidenza del trasferimento a febbraio 2024 sul registro di VG delle separazioni e dei divorzi consensuali (con la conseguente necessità di programmazione delle udienze di trattazione) nonché del trasferimento della Presidente del Tribunale cui è attribuita, per previsione tabellare la trattazione di tali giudizi; già a settembre 2024 il dato è tornato in equilibrio.

Con riferimento alla **riforma** c.d. Cartabia (entrata a pieno regime dall'1/3/2023), dopo un anno di effettiva applicazione delle nuove norme, è possibile segnalare i profili più significativi emersi.

La gestione delle udienze in video collegamento ed in modalità c.d. cartolare telematica (consolidata dopo l'esperienza provvisoria maturata nel periodo emergenziale pandemico) è certamente una delle novità di maggiore impatto pratico.

Relativamente all'udienza da remoto non vi sono state significative modifiche nella disciplina di cui all'art 127 bis c.p.c. La modalità nel Tribunale di Palmi ha un utilizzo piuttosto limitato atteso che i tempi di preparazione (scambio delle comunicazioni, verifica dei collegamenti, programmazione degli orari in via esclusiva per ogni fascicolo e con il margine di sicurezza per risolvere eventuali problemi tecnici) e di gestione dell'udienza non agevolano una trattazione più celere e con un numero di fascicoli maggiore. Va evidenziato, tuttavia, che l'istituto è molto utilizzato per quelle udienze che registrano la presenza di difensori di altri fori e nelle quali il contraddittorio è meramente deduttivo.

Certamente di maggiore impatto è stata la modifica dell'udienza cartolare il cui utilizzo è stato privilegiato in alcuni settori e da alcuni magistrati.

La disciplina di cui all'art. 127 ter c.p.c. è apparsa, tuttavia, meno agile di quella plasmata nel periodo emergenziale e con alcuni passaggi che non hanno agevolato la corretta trattazione telematica dell'evento processuale.

In tal senso – a conferma di quanto rilevato in sede di prima analisi – è risultata poco comprensibile la previsione di sovrapposizione del termine di deposito delle note di

udienza con quello di “celebrazione fittizia dell’udienza” (art 127 ter comma 5 c.p.c. *“Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”*), atteso che il deposito delle note può essere eseguito dai difensori sino alle ore 23.59,59 del giorno indicato sicché non vi è alcuna possibilità per il giudice di “trattare telematicamente” il fascicolo nel giorno normativamente equiparato all’udienza. La soluzione adottata da alcuni magistrati di attribuire per il deposito delle note anche un orario oltre che un giorno (entro il giorno x alle ore 9.30) determina per la Cancelleria un onere organizzativo maggiore e costituisce, comunque, un’integrazione normativa atteso che i termini di regola si computano a giorni e non ad ore.

Sono state invece risolte le iniziali difficoltà di gestione sulla consolle del magistrato, avendo creato gli aggiornamenti che si sono susseguiti nei mesi una specifica modalità di trattazione e definizione distinta dal ruolo di udienza.

La fase delle verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis c.p.c. ha creato plurimi problemi applicativi, comuni a tutti i Tribunali e già ampiamente scrutinati nei corsi di aggiornamento appositamente predisposti dalla SSM. A titolo esemplificativo si segnala l’assenza nella norma della modalità di gestione delle verifiche che necessitano di un intervento delle parti e di un ulteriore controllo (ad esempio, rinnovo delle notifiche, integrazione documentale funzionale proprio alle verifiche, sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c.) in una fase intermedia rispetto alla fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. ed alle memorie di cui all’art. 171 ter c.p.c. che costituiscono nella struttura normativa lo sbocco necessario delle verifiche preliminari.

La nuova struttura del processo “a citazione” non sembra abbia apportato vantaggi in termini di completezza e rapidità di definizione dei procedimenti.

Se, per un verso, che la modalità della verifica preliminare di cui agli art. 172 bis e ss. consente di “risparmiare” la celebrazione di un’udienza (quella di cui all’art. 183 c.p.c. che spesso sfociava nel rinvio con concessione dei termini ai sensi del comma 6), per altro verso, proprio la mancanza di quell’udienza impedisce di valutare nel contraddittorio delle parti quelle irregolarità la cui sanatoria potrebbe essere realizzata con un breve rinvio e con un’integrazione documentale (si è detto, ad esempio, della mancata allegazione della documentazione sulla notifica o sulla rappresentanza). Del resto, al medesimo risultato si sarebbe potuti pervenire – nel precedente assetto – sanzionando in termini di regolamentazione delle spese processuali quelle condotte “non collaborative” di richiesta di memorie integrative poi non realmente utilizzate.

Quanto poi al nuovo rito sommario di cui all'art. 281 decies c.p.c., la possibilità delle memorie di controdeduzione e replica snatura la struttura agile e rapida che caratterizzava l'istituto di cui all'art. 702 bis c.p.c. la cui modifica non appariva francamente necessaria.

### **Famiglia e minori.**

In relazione al rito unico della famiglia e delle persone, l'intervento riformatore non sembra avere inciso sui tempi di definizione dei giudizi di separazione consensuale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposti con domanda congiunta e sui procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzi instaurati con ricorso congiunto.

Tali giudizi anche prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Cartabia nel Tribunale di Palmi venivano definiti celermente, normalmente entro i 30 giorni dall'iscrizione così come avviene anche ora.

Utilissima, invece, è risultata la conferma della modalità di trattazione cartolare con la facoltà per le parti di rinunciare alla presenza innanzi al Giudice. La maggior parte dei ricorsi consensuali è ormai articolata proprio con la rinuncia alla presenza personale delle parti.

Per quanto riguarda, invece, i giudizi di natura contenziosa, una valutazione negativa deve essere attribuita all'abolizione della fase presidenziale. La nuova disciplina – piuttosto articolata – sembra attagliarsi infatti più efficacemente per il previsto “Tribunale della famiglia” e può dare migliori risultati nei Tribunali articolati in più sezioni civili, nei quali taluna di esse si occupa esclusivamente di famiglia e persone.

Invece, negli Uffici medio-piccoli, quale è il Tribunale di Palmi, in cui vi è un'unica Sezione civile e, per quanto all'interno di essa siano stati costituiti gruppi di lavoro specializzati, nessun Giudice si occupa esclusivamente di contenzioso familiare, è del tutto evidente come l'eliminazione della fase presidenziale non abbia certo giovato né alla velocizzazione dei procedimenti in materia né alla loro definizione su base concordata per quanto riguarda le separazioni.

In tal senso è stata ritenuto proficuo un approccio non burocratico con le problematiche che i coniugi vivono e la possibilità di dedicare loro il tempo adeguato per un ascolto reale; il che ha nel tempo permesso di convertire in consensuali un'alta percentuale di separazioni giudiziali già in fase presidenziale o di preparare comunque la base per un successivo mutamento del rito innanzi al Giudice istruttore. Tanti giudizi di

separazione nati come contenziosi si sono conclusi, infatti, in fase presidenziale o in fase istruttoria con un accordo modellato sui provvedimenti provvisori e urgenti dati all'esito dell'udienza presidenziale.

Va, ancora, aggiunto che la necessità che il nuovo rito ha imposto alle parti ed ai difensori di dedurre tutti i fatti prima della comparizione innanzi al Giudice e di articolare tutte le domande (anche quelle di addebito e risarcitorie) ha influito negativamente sulla possibilità di strutturare soluzioni conciliative proprio nel primo contraddittorio con le parti. Infatti, proprio l'esposizione completa del *thema decidendum* e del *petitum* (magari fatta dai difensori anche solo per non incorrere nella decadenza, ma senza una reale utilità) sovente accende ancor di più gli animi e rivitalizza il contrasto tra i coniugi.

Il flusso di nuove iscrizioni nel periodo in osservazione è risultato pressoché costante e, nel contesto del progetto di smaltimento in atto da diversi anni, i procedimenti definiti sono stati superiori a quelli introitati.

### **Rapporti bancari.**

Nessun impatto particolare hanno avuto le riforme normative in materia di rapporti bancari, a proposito dei quali il flusso di nuove iscrizioni non ha registrato significative variazioni.

Gran parte del contenzioso bancario è azionato con il procedimento monitorio rispetto al quale il Tribunale si è immediatamente adeguato ai principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella ormai famosa sentenza 6 aprile 2023, n. 9479 in tema di tutela del consumatore e di verifiche anche d'ufficio.

### **Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale.**

Sono sostanzialmente stabili le sopravvenienze per le controversie in materia di previdenza ed assistenza, ed anche in materia di lavoro privato.

Anche grazie al contributo dell'Ufficio del Processo per come modificato dai recenti interventi normativi e alla diversa modalità organizzativa di trattazione dei procedimenti di ATP, è proseguita anche nel periodo in osservazione la riduzione delle pendenze e, soprattutto, sono stati ridotti sensibilmente i tempi di definizione, ormai contenuti nei minimi di legge.



### **Crisi di impresa.**

Sono sostanzialmente stabili le sopravvenienze per le controversie in materia di crisi di impresa.

Le recenti riforme non hanno inciso particolarmente sulla gestione delle procedure, avuto riguardo al contesto economico che caratterizza il circondario.

### **Rinvio pregiudiziale.**

Il Tribunale di Palmi non ha avuto occasione di fare ricorso a tale istituto.

## **SETTORE PENALE**

### **Sezione Penale**

Nell'anno appena decorso si è registrato un calo delle sopravvenienze. Sono infatti sopravvenuti 63 processi a fronte degli 81 pervenuti nell'anno precedente. Malgrado la situazione degli organici della Sezione, dunque, si è registrata una riduzione delle pendenze, in quanto a fronte di 63 processi sopravvenuti (dei quali 12 incardinati dalla DDA) nel periodo di riferimento ne sono stati esauriti 94 (dei quali 18 incardinati dalla DDA), e, di conseguenza la pendenza dall'inizio alla fine del periodo è passata da 237 a 206.

#### **• I flussi e le pendenze.**

Alla data finale del periodo di riferimento (30/06/2024) **i processi di rito monocratico pendenti sui ruoli erano n. 3699.**

Nello specifico:

- alla data del 1/07/2023 erano pendenti n. 4029 procedimenti;
- nel periodo compreso tra il 1/07/2023 ed il 30/06/2024 ne sono pervenuti n. 816;
- nello stesso periodo ne sono stati definiti n. 1202;
- alla data del 30/06/2024 erano dunque pendenti n. 3699 procedimenti.

**Vi è stato, pertanto, un saldo positivo tra definizioni e sopravvenienze**, e si è confermato il *trend* in diminuzione delle pendenze che si registra ormai da molti anni per quanto riguarda il settore monocratico.

Per quanto riguarda **il rito collegiale**, alla data finale del periodo preso in considerazione erano pendenti n.198 processi.

Nello specifico:

- i processi pendenti alla data del 1/07/2023 erano n. 236;
- nel periodo 1/07/2023-30/06/2024 ne sono sopravvenuti n. 132;

- nel medesimo periodo ne sono stati definiti n. 94;
- alla data del 30/06/2024 erano dunque pendenti n. 198 processi.

### **Sezione di Corte di Assise**

#### **I flussi e le pendenze.**

L'andamento degli affari della Sezione di Corte d'assise presso il Tribunale di Palmi, costituita da un Presidente di Sezione e da due Giudici *a latere* ha registrato nel periodo in considerazione (1/07/2023-30/06/2024) l'andamento qui di seguito illustrato:

All'inizio del periodo di riferimento risultava pendente n. 1 procedimento.

Nel corso dell'anno in considerazione non si sono registrate sopravvenienze ed è stato assunto in decisione (con motivazioni poi depositate il 5/08/2024) l'unico processo ancora pendente. Sono state celebrate complessivamente n. 11 udienze dibattimentali e sono state emesse 1 ordinanze in materia di esecuzione e 328 altri provvedimenti (principalmente decreti di intercettazione telefonica).

### **Ufficio Gip/Gup**

#### **L'organico dei giudici.**

Il settore GIP/GUP è costituito da un coordinatore (il dott. Francesco Petrone, Presidente della Corte di Assise) e da tre 3 Giudici

#### **I flussi e le pendenze.**

Nell'arco temporale di riferimento (1/07/2023-30/06/2024) l'attività dell'ufficio Gip/Gup ha registrato l'andamento analiticamente indicato nei seguenti prospetti:

<b>MOVIMENTO dei PROCEDIMENTI REGISTRO NOTI</b>	
Procedimenti pendenti all'inizio del periodo	1062
Procedimenti sopravvenuti nel periodo	2263
Procedimenti esauriti nel periodo con provvedimento definitivo	2161
Procedimenti pendenti alla fine del periodo	1164

**MOVIMENTO dei PROCEDIMENTI REGISTRO IGNOTI**

Procedimenti pendenti all'inizio del periodo	260
Procedimenti sopravvenuti nel periodo	1861
Procedimenti esauriti nel periodo con provvedimento definitivo	1457
Procedimenti pendenti alla fine del periodo	648

<i>Misure cautelari</i>	2° Semestre 2023	1° semestre 2024	Totali
Richieste misure cautelari personali  (indagati interessati)	<b>29 (39)</b>	<b>48 (64)</b>	<b>77 (103)</b>
Misure personali emesse  (indagati interessati)	<b>26 (47)</b>	<b>39 (61)</b>	<b>65 (108)</b>
Richieste misure cautelari reali	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>94</b>
Misure reali emesse	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>106</b>

SENTENZE	Ex. Art. 438 c.p.p.	Ex. Art. 444 c.p.p.	Ex. Art. 129 c.p.p.	Ex. Art. 425 c.p.p.	Di incompetenza	Esito positivo messa alla prova	Tot.
Sentenze II semestre 2023	29	19	17	18	0	20	<b>103</b>
Sentenze I semestre 2024	31	36	11	8	0	20	<b>106</b>
Tot.	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	0	<b>40</b>	<b>209</b>

L'esame dei dati sopra riportati consente di rilevare che nel periodo di riferimento, a fronte di un andamento delle sopravvenienze ormai stabilizzatosi su flussi superiori a quelli registrati in passato, vi è stato un decremento della produttività rispetto al precedente anno ed un lieve aumento delle pendenze.

Un incremento della produttività si è realizzato invece nel settore delle misure cautelari. Come nelle precedenti relazioni, si riportano di seguito alcuni dati sui connotati della criminalità del circondario, sia pure in relazione alla competenza propria di questo Ufficio, dalla quale sono notoriamente esclusi i delitti di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p..

## CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CRIMINALITA' NEL CIRCONDARIO

### (PROCEDIMENTI DEFINITI)

Delitti oggettivamente e soggettivamente politici	Nulla
Reati contro la Pubblica Amministrazione	<b>193</b>
Delitti di particolare allarme sociale: violazione della normativa sugli stupefacenti ( <b>115</b> ), armi ( <b>61</b> ), estorsioni ( <b>28</b> ), reati contro il patrimonio mediante frode ( <b>323</b> ), rapine ( <b>27</b> ), omicidi e tentati omicidi ( <b>7</b> ), furti ( <b>242</b> ) furti in abitazione ( <b>7</b> )	<b>810</b>
Stalking	<b>23</b>
Reati di violenza sessuale e pedofilia	<b>19</b>
Omicidi colposi	<b>17</b>
Reati societari e di bancarotta	<b>11</b>

In punto di recenti riforme, dalla verifica effettuata dalla Cancelleria sui registri informatici è emerso che nel periodo in esame i provvedimenti di estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova sono stati 20, invertendo pertanto il trend positivo registrato negli ultimi anni (38 lo scorso anno).

Il numero è sempre stato comunque non particolarmente significativo e tale da evidenziare come non si sia realizzato l'effetto deflattivo sperato.

**Altrettanto modesti i dati relativi alla definizione dei processi con la sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.** introdotto nel codice di rito dall'art. 1 del D. Lgs. n. 28 del 2015, entrato in vigore il 2 aprile 2015 e applicabile nei processi (e procedimenti) in corso. Sono state, infatti, solo 64 le sentenze di assoluzione dell'imputato per esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., in lieve calo rispetto a quelle dello scorso anno registrate nel numero di 69.

Non si sono registrati poi rinvii pregiudiziali alla Suprema Corte per la definizione anticipata delle questioni di competenza.

Nel periodo in esame i provvedimenti di estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova sono stati 20, invertendo pertanto il trend positivo registrato negli ultimi anni (38 lo scorso anno).

Il numero è sempre stato comunque non particolarmente significativo e tale da evidenziare come non si sia realizzato l'effetto deflattivo sperato.

Altrettanto modesti i dati relativi alla definizione dei processi con la sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. introdotto nel codice di rito dall'art. 1 del D. Lgs. n. 28 del 2015, entrato in vigore il 2 aprile 2015 e applicabile nei processi (e procedimenti) in corso. Sono state, infatti, solo 64 le sentenze di assoluzione dell'imputato per esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., in lieve calo rispetto a quelle dello scorso anno registrate nel numero di 69.

**Non si sono registrati poi rinvii pregiudiziali alla Suprema Corte** per la definizione anticipata delle questioni di competenza.

**Nella sezione Assise** va osservato che le ultime sopravvenienze registrate sono diretta conseguenza dell'entrata in vigore (in data 20/04/2019) della L. n. 33/2019 che ha escluso l'accesso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Trova così conferma la previsione dell'aggravio dei carichi della Corte d'assise tanto di processi istruiti dalla locale Procura che dalla Procura Distrettuale Antimafia, con un andamento che è lecito ritenere ingravescente.

Per la Corte d'Assise allo stato non è previsto l'apporto dell'Ufficio per il Processo, essendosi preferito destinare le unità in atto in servizio in organico all'Ufficio Gip-Gup, risultando tale destinazione più proficua rispetto alle finalità assegnate allo stesso.

Non si sono registrati allo stato impatti sull'attività della Corte d'Assise del recente complessivo intervento riformatore sul processo penale varato con il D.lgs. n. 150/2022.

#### **Nell'ufficio GIP-GUP**

**E' confermato l'andamento per le sentenze ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e delle sentenze di proscioglimento in udienza preliminare, rispetto agli anni precedenti l'intervento riformatore;** si può, dunque, ragionevolmente ricondurre l'incremento di definizioni proprio alle mutate regole in materia di procedibilità a querela per molte fattispecie di reato e alle modifiche della regola di giudizio di cui al comma terzo dell'art. 425 c.p.p..

**Risultano ancora solo nell'ordine di qualche decina di unità i procedimenti definiti con sentenze applicative di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e le riduzioni di pena con funzione premiale/deflattiva per il caso di immediato pagamento delle multe/ammende inflitte con decreto penale di condanna con rinuncia all'opposizione.**

Un notevole incremento (50% circa) hanno registrato le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della messa prova; mentre sono state 9 (pari al 15% circa) le rinunce all'impugnazione delle sentenze di condanna pronunciate con il giudizio

Non si sono registrati rinvii pregiudiziali alla Suprema Corte per la definizione anticipata delle questioni di competenza.

## TRIBUNALE DI LOCRI

L'organico dei giudici del Tribunale di Locri (che estende la propria competenza su un territorio molto ampio, di cui fanno parte ben 41 comuni) prevedeva 29 giudici togati (presidente, 3 presidenti di sezione e 25 giudici ordinari -di cui 3 giudici del lavoro-) e 14 giudici onorari.

Il suddetto organico, per com'è noto, è stato aumentato di un'unità con D.M. del 14.09.2020, la quale, per come si indicherà più oltre, è stata recentemente destinata al settore civile, con decreto n.14/2023 del 7.06.2023, nell'ottica di aumentare la produttività dell'Ufficio al fine di poter centrare gli obiettivi fissati dal PNRR.

### SETTORE CIVILE

La Sezione civile unica, che prevede in pianta un presidente e quattordici giudici (con aumento di una unità disposta dal Presidente del Tribunale con decreto n. 14/2023 del 07.06.2023), quattro dei quali addetti al settore lavoro e previdenza, nel periodo in considerazione non ha potuto operare a pieno regime.

Per avere un quadro più chiaro dei risultati raggiunti nell'arco temporale di cui si discute, è bene procedere ad un confronto dettagliato tra la situazione al 30 giugno 2023 e quella al 30 giugno 2024.

Ebbene, alla data del 30 giugno 2023 erano complessivamente pendenti n. 12.339 fascicoli, di cui:

- n. 1.412 procedimenti di cognizione ordinaria (di cui n. 146 appelli avverso sentenze del giudice di pace);
- n. 95 procedimenti speciali (ingiunzioni di pagamento, convalide di sfratto, procedimenti possessori, procedimenti cautelari e accertamenti tecnici preventivi);
- n. 105 procedimenti in materia di famiglia;
- n. 1 procedimento in materia agraria;
- n. 70 procedimenti *ex art. 702-bis c.p.c.*;
- n. 7.760 procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza (di cui n. 236 in tema di lavoro privato e parasubordinato, n. 456 in tema di pubblico impiego, n. 1.957 in tema di previdenza e assistenza, n. 680 opposizioni ad ordinanza ingiunzione, n. 4.301 accertamenti tecnici preventivi, n. 20 decreti ingiuntivi, n. 53 tra procedimenti *ex L. Fornero* ed altre ipotesi e n. 9 procedimenti cautelari *ante causam*);



- n. 1.009 procedure esecutive (di cui 683 esecuzioni mobiliari e 326 esecuzioni immobiliari);
- n. 178 procedure concorsuali e para-concorsuali (di cui 153 fallimenti, 6 liquidazioni giudiziali, 4 concordati preventivi e 15 istanze di liquidazione giudiziale);
- n. 1.462 procedimenti di volontaria giurisdizione (di cui 734 tutele, 40 curatele, 26 eredità giacenti, 468 amministrazioni di sostegno, 5 procedimenti in materia di famiglia e persone, 188 procedimenti non in materia di famiglia e persone e 1 procedura in tema di sovraindebitamento).

**Al 30 giugno 2024, invece, risultano complessivamente pendenti n. 10.941 fascicoli,**

di cui:

- n. 1.142 procedimenti di cognizione ordinaria (di cui n. 178 appelli avverso sentenze del giudice di pace);
- n. 94 procedimenti speciali (ingiunzioni di pagamento, convalide di sfratto, procedimenti possessori, procedimenti cautelari e accertamenti tecnici preventivi);
- n. 90 procedimenti in materia di famiglia;
- n. 3 procedimento in materia agraria;
- n. 19 procedimenti *ex art. 702-bis c.p.c.*;
- n. 6.854 procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza (di cui n. 153 in tema di lavoro privato e parasubordinato, n. 689 in tema di pubblico impiego, n. 1.510 in tema di previdenza e assistenza, n. 658 opposizioni ad ordinanza ingiunzione, n. 3.757 accertamenti tecnici preventivi, n. 8 decreti ingiuntivi, n. 48 tra procedimenti *ex L. Fornero* ed altre ipotesi nonché nessun procedimento cautelare *ante causam*);
- n. 806 procedure esecutive (di cui 529 esecuzioni mobiliari e 277 esecuzioni immobiliari);
- n. 157 procedure concorsuali e para-concorsuali (di cui 130 fallimenti, 15 liquidazioni giudiziali, 4 concordati preventivi, 2 istanze di liquidazione giudiziale, 3 ristrutturazioni del debito del consumatore, 1 ricorso di liquidazione controllata e 2 procedimenti di liquidazione concordata);
- n. 1.428 procedimenti di volontaria giurisdizione (di cui 697 tutele, 38 curatele, 15 eredità giacenti, 478 amministrazioni di sostegno, 22 procedimenti in materia di famiglia e persone, 177 procedimenti non in materia di famiglia e persone e 1 procedura in tema di sovraindebitamento).

Deve quindi ribadirsi che, nel complesso, vi è stata una flessione delle pendenze rispetto al 30 giugno 2023 (da 12.339 a 10.941 fascicoli), essendo rimasta elevata la

complessiva produttività (8.262 definizione rispetto a 6.872 sopravvenienze), a cui ha certamente contribuito, per un verso, l'ampio ricorso al modulo "cartolare" di gestione delle udienze e, per altro verso, l'attività degli addetti all'UPP.

Inoltre, il livello di efficienza ed operatività raggiunto ha consentito di realizzare una ulteriore riduzione dei procedimenti ultratriennali, divenuti, alla data del 30 giugno 2024, n. 1.219 rispetto alle 1.746 dello scorso anno, ossia:

- n. 290 (di cui n. 58 ultraquinquennali e n. 10 ultradecennali) nel settore civile ordinario;
- n. 569 (di cui n. 116 ultraquinquennali e nessun ultradecennale) nel settore lavoro/previdenza;
- n. 174 (di cui n. 80 ultraquinquennali e n. 62 ultradecennali) nel settore delle esecuzioni immobiliari;
- n. 65 (di cui n. 14 ultraquinquennali e n. 6 ultradecennali) nel settore delle esecuzioni mobiliari;
- n. 121 (di cui n. 38 ultraquinquennali e n. 72 ultradecennali, comprese tre procedure sospese per concordato in corso) nel settore delle procedure concorsuali.

La Sezione, pur a fronte delle criticità esposte in premessa, grazie allo sforzo organizzativo profuso, nonché all'impegno dei magistrati e del personale amministrativo, ha dunque proseguito la sua marcia virtuosa verso l'abbattimento delle pendenze più risalenti e dimostrato di avere una capacità di definizione superiore alle sopravvenienze, il che è tanto più rilevante nel territorio di riferimento in rapporto alle molteplici problematiche di natura economico-sociale che lo connotano.

§§§

**Per quanto riguarda gli obiettivi fissati dal PNRR**, come ridefiniti nei tempi e nei contenuti nel dicembre 2023, va evidenziato quanto segue per il periodo 01/07/2023-30/06/2024 sulla base degli allegati dati statistici:

- in relazione all'obiettivo, entro dicembre 2024, della definizione del 95% (rispetto all'arretrato al 31.12.2019) dei fascicoli pendenti iscritti al 31.12.2016 per i Tribunali, tale obiettivo è stato già raggiunto per il settore lavoro/previdenza ed assistenza, mentre nel comparto civile ordinario vi è stata una notevole diminuzione delle pendenze da 59 ad appena 12;

- in relazione all'obiettivo della riduzione del 90%, entro giugno 2026, dei fascicoli pendenti presso i Tribunali al 31.12.2022 ed iscritti dal 01.01.2027, nel periodo in considerazione si è verificata una consistente diminuzione del carico pendente, rispettivamente da 1.444 a 761 nel settore civile ordinario, nonché da 5.512 a 1.902 nel comparto lavoro/previdenza ed assistenza.

I giudici della Sezione hanno accolto favorevolmente la recente **riforma** del processo civile, di cui al D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che ha "istituzionalizzato" i modelli nati sulla scia dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo agli artt. 127 *bis* e 127 *ter* C.P.C., entrati in vigore il 01.01.2023, che il giudice possa disporre che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, si svolgano da remoto o mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio coincidente con la data di udienza così sostituita.

Soprattutto lo strumento del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza viene largamente utilizzato da tutti i giudici della sezione, mediante la predisposizione e condivisione di appositi modelli di decreto di fissazione, con il conseguente giovamento sotto il profilo del contenimento dei tempi del processo senza compromettere l'effettività del contraddittorio tra le parti. Ha comportato il medesimo giovamento l'integrale eliminazione dell'udienza di giuramento del CTU di cui al riformato art. 193, comma secondo, C.P.C., entrato in vigore il 01.01.2023, mediante il deposito di una dichiarazione scritta del consulente.

La trattazione "cartolare" delle controversie (in merito agli adempimenti suddetti) si è rivelata assolutamente proficua, avendo consentito di contenere i tempi dei rinvii senza compromettere l'effettività del contraddittorio tra le parti. Si pensi in particolare agli ATP *ex art.* 445 *bis* c.p.c., in cui, essendo costantemente assai elevato il numero delle sopravvenienze, l'adozione delle forme tradizionali (data la persistente necessità di contenere il numero di fascicoli da trattare in presenza, secondo apposite fasce orarie comunicate ai procuratori, onde evitare assembramenti all'interno dell'ufficio) avrebbe comportato un inevitabile rallentamento della relativa attività. Tra le varie tipologie di controversie particolare rilievo continuano a presentare quelle in materia bancaria (inerenti a rapporti di conto corrente e principalmente a rapporti di finanziamento), il cui flusso resta sempre elevato sia per la crisi economica (che ha visto l'incremento dell'esposizione delle imprese e delle famiglie nei confronti degli istituti di credito),

sia per i contrasti giurisprudenziali tuttora ravvisabili in ordine ad alcune questioni cruciali (ad es. in tema di onere della prova).

In parallelo, sempre sostenuto è il numero delle sopravvenienze per i procedimenti monitori (409, in diminuzione rispetto ai 557 del periodo precedente), concernenti soprattutto situazioni debitorie di piccoli risparmiatori e consumatori.

In ordine poi agli affari in **materia di “famiglia”** è da segnalare (includendo anche i procedimenti con cumulo di domande ai sensi dell’art. 473 *bis*.49 C.P.C.) un significativo aumento del numero complessivo delle sopravvenienze dei procedimenti di separazione e divorzio giudiziali (da complessivi 47 a 70), nonché un calo delle sopravvenienze dei procedimenti sia di separazione consensuale (da 80 a 72) sia di divorzio congiunto (passati da 55 a 45). La produttività deve ritenersi inoltre del tutto positiva, posto che i fascicoli esauriti nel periodo sono stati 188, ossia sostanzialmente pari a quello delle sopravvenienze (187).

Unitamente al dato numerico, va peraltro considerato quello qualitativo, dato il rilevante impegno richiesto ormai anche dai procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto, nei casi in cui le condizioni contemplano anche trasferimenti immobiliari, con tutte le problematiche conseguenti in tema di controlli da effettuare, che hanno reso necessaria l’adozione di un protocollo d’intesa, siglato con il locale COA il 19 maggio 2022.

Si è registrata un complessivo decremento delle sopravvenienze (che sono state 486 a fronte dei 620 procedimenti del periodo oggetto della relazione dello scorso anno), dovuta principalmente alla notevole diminuzione delle iscrizioni di procedimenti di VG non in materia di famiglia e persone (da 453 a 279), mentre inalterata rimane la sopravvenienza dei procedimenti in tema di amministrazioni di sostegno (vi sono state 67 nuove iscrizioni come nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023) nonché sono leggermente diminuite le tutele (da 50 a 47), con la conseguente diminuzione delle pendenze complessive, da 1.462 a 1.428. Di queste, ben 1.228 sono tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno, ossia procedimenti la cui durata è per lo più indipendente dall’impegno dei giudici, essendo correlata a fattori legati alle vicende della vita dei soggetti che ne sono i destinatari.

E’ sensibilmente aumentato il numero dei procedimenti di VG in materia di famiglia e persone pendenti (22 al 30.06.2024), superiore rispetto allo scorso anno (al 30/06/2023 erano 5 le pendenze), stante il numero di sopravvenuti (88) notevolmente superiore a

quello dello scorso periodo (35) a cagione delle modifiche evolutive in tale materia con la “Migrazione dei codici oggetto” decorrenti dal 17.01.2024, da cui i procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto sono iscritti nel R.G. degli affari di volontaria giurisdizione. Il numero di sopravvenienze in tema di procedure di sovraindebitamento è stato di 1 nell’arco temporale in considerazione rispetto alle 11 nel periodo precedente.

Quanto poi al comparto **lavoro/previdenza**, è da rilevare un rilevante decremento delle pendenze, essendosi passati dai 7.760 procedimenti pendenti al 30 giugno 2023 ai 6.854 procedimenti pendenti al 30 giugno 2024. E’ sempre consistente il numero delle sopravvenienze (essendoci state 4.053 nuove iscrizioni, a fronte dei 4.591 procedimenti iscritti dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023), cui ha fatto da contraltare il notevole numero delle definizioni (sono invero 4.959 i procedimenti definiti, superiore alle 4.554 tra il 1° luglio 2022 ed il 30 giugno 2023), con riflessi positivi anche sullo smaltimento delle pendenze risalenti agli anni precedenti ed in specie dei procedimenti ultraquinquennali (v. *infra*).

Si è abbassato, infine, anche il numero delle procedure concorsuali (in specie, i fallimenti si sono ridotti da 153 a 130, mentre il numero dei concordati preventivi è rimasto stabile a 4. Le istanze di fallimento e quelle relative al piano del consumatore sono state tutte definite nonché, stante l’entrata in vigore il 15.07.2022 del **Codice della crisi d’impresa** e dell’insolvenza di cui al D.lgs. n. 14 del 2019, le liquidazioni giudiziali attualmente pendenti sono 15 e le istanze di liquidazione giudiziale attualmente pendenti sono 2, a fronte di 19 sopravvenute e 24 definite), e ciò grazie all’impegno dei giudici delegati, alle misure adottate ed al monitoraggio permanente dei fallimenti. Perdura, tuttavia, la “zavorra” dei fallimenti ultradecennali, che più degli altri risentono delle oggettive difficoltà di carattere procedurale ed ambientale che connotano il settore e che è rimasto sostanzialmente stabile nel numero di 69.

Durante il periodo in considerazione non è stato disposto presso questa Sezione Civile alcun **rinvio pregiudiziale** di cui al nuovo art. 363 *bis* C.P.C., ritenendosi che trattasi di strumento utilizzabile solo qualora le gravi difficoltà interpretative non siano altrimenti risolvibili e superabili mediate la normale attività ermeneutica del giudice di merito, in modo tale da potersi effettivamente giustificare l’abdicazione alla autonomia

interpretativa del giudice *a quo* prevista dall'ultimo comma della citata disposizione. Più in generale, allo stato va ancora verificata nella pratica applicativa l'effettiva efficacia dell'introduzione della questione pregiudiziale, dipendente sia dalla frequenza con cui tale questione verrà posta alla Corte di Cassazione, sia dalla rapidità delle risposte, nel senso che più saranno veloci, più il nuovo istituto potrebbe avere una reale incidenza, mentre eventuali tempi lunghi potrebbero scoraggiare i giudici di merito dal ricorrere a questo nuovo strumento, dato il rischio di tenere fermi i processi per periodi non brevi.

Va qui ribadito che nel periodo in considerazione è emersa una apprezzabile incidenza deflattiva degli istituti della **mediazione e della negoziazione assistita** così come riformati con il D.lgs. n. 149/2022, stante il minor numero di causa sopravvenute rispetto all'anno precedente in materia di civile ordinario. Deve altresì ritenersi che, con il nuovo rito ordinario, stante la definitiva cristallizzazione del *thema decidendum* già nella prima udienza di comparizione e trattazione *ex art. 183 C.P.C.* a seguito delle note di cui all'art. 171 *ter* C.P.C., in tale sede il giudice ha la possibilità di disporre la mediazione o l'esperimento del tentativo di negoziazione sulla base di una ponderata e concreta proposta conciliativa ivi formulata, in modo tale da poter rendere ancora più efficaci tali strumenti deflattivi.

## SETTORE PENALE

Nel periodo di interesse è stato sostanzialmente positivo il trend di tutto il settore penale. Per quel che concerne, poi, l'ufficio gip/gup, è stato possibile pure ridurre l'arretrato accumulatosi negli anni precedenti con riferimento alle richieste di archiviazione e di decreto penale di condanna, grazie all'impegno degli addetti all'ufficio per il processo.

### Sezione di Corte di Assise

L'andamento degli affari presso la Sezione di Corte di Assise è il seguente:  
alla data dell'01 luglio 2023 denti risultava pendente il procedimento N. 1/2023 RGCA a carico di Spatafora Francesco, imputato detenuto per il reato di omicidio aggravato, pervenuto in data 3 gennaio 2023, che è stato definito con sentenza emessa in data 23.11.2023 irrevocabile in data 29 marzo 2024;

In data 13 novembre 2023 è sopravvenuto il procedimento N. 2/2023 RGCA a carico di Alwade Abdul Rahman + 6, imputati detenuti, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12 bis co. I, II e II in relazione all'art. 12, co. III lett. a), d), e), co. III ter d.lgs. n. 286/98 nonché per il reato di cui agli artt. 61 co. I n. 2 e 4, 110, 605 co. I e III c.p., che si trova in avanzato stato di istruttoria.

In data 12 febbraio 2024 è sopravvenuto il procedimento N. 1/2024 RGCA a carico di ORLANDO Domenico + 1, imputati detenuti, per il reato di cui agli artt. 61, co. I, n. 5), 110, 572, co. I e III c.p.; per i reati di cui agli artt. 61 co. I n. 5), 81 co. II, 110, 582, 585, in relazione all'art. 576 co. I n. 5), 577 co. II c.p. nonché per il reato di cui agli artt. 61 co. I n. 5), 81 co. II, 110, 493 ter c.p., in corso di istruttoria

### Sezione Penale Dibattimentale

Il prospetto sotto riportato- con estrazione dei dati dalla *Consolle*- riepiloga i **flussi del dibattimento collegiale** con riferimento al periodo in valutazione, comparati con l'anno precedente

COLLEGIALI PERIODO dal	Pendenti all'inizio	sopravvenuti	Esauriti nel periodo	Pendenti alla fine del periodo
01/07/2022 30/06/2023	42	57	29	70
01/07/2023 30/06/2024	70	65	39	96

➤ **Flusso dei procedimenti monocratici nel periodo 01. 07. 2023 / 30. 06. 2024 (dati forniti dalla Consolle)**

MONOCRATICI PERIODO dal	Pendenti all'inizio	sopravvenuti	Esauriti nel periodo	Pendenti alla fine del periodo
01/07/2022 30/06/2023	1030	663	824	869*

\*di cui 51 sentenze emesse e non depositate e 15 processi sospesi (869- 66= 803)

01/07/2023 30/06/2024	869	686	726	829*
--------------------------	-----	-----	-----	------

\*di cui 38 sentenze emesse e non depositate (829-38=791)

**Le pendenze ultratriennali** al 30.06.2024 -considerando gli iscritti fino al 30.06.2021-

risultavano **2** (Op. Euroscuola e Op. Molosso) per il settore collegiale, mentre per il monocratico risultavano **13**.

**Sentenze di non doversi procedere per prescrizione: n. 38**

(di cui 35 monocratiche e 3 coll.)

Da quanto esposto è possibile notare che, nonostante l'inadeguatezza delle risorse umane di cui il Tribunale di Locri dispone in un contesto fortemente connotato dalle distorsioni che la capillare presenza della 'ndrangheta sul territorio presenta, e nonostante la contrazione di organico, il numero dei procedimenti definiti nel periodo in esame, sia per il settore collegiale che per il settore monocratico, è stato significativo, a fronte di un numero di sopravvenienze più elevato rispetto al periodo precedente, ciò che denota un fattivo impegno produttivo di tutti i magistrati del settore.

In particolare, nel settore monocratico, si rileva una progressiva riduzione delle pendenze, risultate pari a: 1.368 al 1.07.2021, 1.030 al 1.07.2022, 869 (di cui 51 sentenze emesse e non depositate e 15 processi sospesi) al 1.07.2023, e 829 (di cui 38



sentenze emesse e non depositate) al 1.07.2024. Nel quadro sopra delineato, assume rilievo, altresì, il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dei procedimenti ultratriennali, risultati (alla data del 30.06.2024) in numero di **15**, di cui n.3 sentenze emesse e non depositate, e perciò di fatto **solo 12**.

Nel contesto di una riflessione di ordine generale relativa all'impatto del **recente intervento riformatore** sull'attività di questo Tribunale, si svolgono -sulla base della concreta esperienza applicativa di quest'Ufficio- le seguenti specifiche considerazioni: gli istituti sostanziali di deflazione processuale, nel complesso, hanno dato buona prova; in particolare, a seguito dell'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto della messa alla prova (per effetto della modifica dell'art.550, comma 2, c.p.p. ad opera dell'art.32, comma 1, del d.lgs. n.150/2022), si registra un aumento in misura proporzionale delle richieste di messa alla prova; e a seguito dell'ampliamento della categoria dei reati procedibili a querela, si registra un maggior numero di definizioni per rimessione di querela, anche tacita, a seguito della mancata comparizione in udienza, senza giustificato motivo, della persona offesa citata in qualità di testimone; appare, in linea di massima, corretta l'applicazione da parte del PM della nuova regola di giudizio (che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna), ciò desumendosi dalla circostanza che, nell'udienza predibattimentale, non si sono verificati casi nei quali dovesse essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per la causale anzidetta; gli incentivi introdotti dalla riforma, costituiti dalla riduzione della pena in caso di rinuncia all'impugnazione avverso il provvedimento di condanna, funzionano, come riscontrato, in particolare, in materia di giudizio abbreviato (artt.442, comma 2 bis, e 676 c.p.p.); significativo risulta essere il numero di processi che vengono definiti nell'udienza predibattimentale a seguito della richiesta di riti alternativi, con conseguente evidente effetto deflattivo; non ha dato, viceversa, buona prova la riforma concernente l'istituto delle pene sostitutive delle pene detentive brevi -applicabili (quanto a semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità) previo consenso dell'imputato- poiché nei confronti di esse non si è, in generale, registrato alcuno specifico interesse da parte degli imputati destinatari di sentenze di condanna; l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio (art.24 bis c.p.p.)- di certo rispondente, in astratto, ai canoni

costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo in quanto volto ad individuare con certezza, già nel momento iniziale del processo, il giudice territorialmente competente- ha trovato applicazione nei casi (numericamente limitati) in cui si è posta una questione concernente la competenza per territorio per risolvere la quale il giudice (a ciò non obbligato) ha ravvisato l'opportunità di disporre la trasmissione degli atti alla Suprema Corte.

Sotto altro profilo, con riferimento alla nota – allegato 9720.2024 - del 28.08.2024 Ufficio Presidenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, inerente alla valutazione di ordine generale sui recenti interventi riformatori con specifica attenzione ad alcuni istituti, si è notato un effetto deflattivo, a seguito dell'ampliato ambito di operatività della querela, in relazione ad alcune tipologie di danneggiamento; non si registrano miglioramenti rilevanti quanto alle estensioni della non punibilità per speciale tenuità del fatto ed invariate quanto alla quantità risultano le definizioni con MAP. In numero esiguo sono state le richieste di pene sostitutive e di rinuncia all'impugnazione della sentenza di abbreviato con successivo incidente di esecuzione per la riduzione di un 1/6; nessuna applicazione, sino ad ora, degli istituti deflattivi relativi a condotte c.d. riparatorie; due sole richieste di rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza, entrambe non accolte.

Quanto all'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna si ritiene di dovere esprimere un giudizio positivo in ordine alla sua corretta applicazione essendosi riscontrata in sede di valutazione delle richieste di archiviazione una adeguata valorizzazione dei profili che non sono suscettibili di sviluppo dibattimentale o di prova.

Sull'incidenza della presenza degli addetti UPP sull'operatività degli uffici giudiziari, deve rilevarsi, per come in precedenza sottolineato, come il contributo fornito dagli stessi nello smaltimento degli affari concernenti le richieste di archiviazione noti ed ignoti, di decreto penale di condanna e di liquidazione sia stato indubbiamente rilevante.

## **CONTRIBUTO FORNITO DALLA MAGISTRATURA ONORARIA**

Il Tribunale di Reggio Calabria ritiene fondamentale e irrinunciabile l'apporto fornito dai giudici onorari in ogni materia tabellarmente assegnata alla Sezione, molti dei quali per un considerevole lasso temporale (oltre due anni) hanno gestito ruoli rimasti scoperti da oltre due anni e che hanno continuato a smaltire anche nel periodo considerato, come sopra evidenziato, un buon numero di cause.

Il Tribunale di Palmi ritiene assolutamente rilevante l'ausilio della magistratura onoraria.

Per quanto attiene al contributo fornito alla giurisdizione dalla magistratura onoraria, il Tribunale di Locri evidenzia l'ampio utilizzo anche nel periodo in considerazione dei giudici onorari assegnati alla sezione penale nella trattazione dei procedimenti di rito monocratico, in affiancamento ai giudici togati, e i proficui risultati raggiunti grazie alla validità dell'apporto prestato dai predetti.

In Corte di Appello operano i Giudici Onorari Aggregati che compongono i Collegi integrati, per definire cause ultratriennali, con limitazioni per materia e valore, come da DL 69/2013 che ne ha previsto la presenza. La Corte Costituzionale ha però stabilito la cessazione improrogabile della presenza di tali onorari all'ottobre 2025.

L'impossibilità di avvalersi dei GOA nel prossimo anno, per l'improrogabile scadenza del loro incarico, ostacolerà il raggiungimento dell'obiettivo del PNRR per l'anno 2026.

Quanto alla componente onoraria in seno al Tribunale per i Minorenni, i giudici nominati/confermati per il triennio 2023/2025 sono stati inseriti nei collegi civili e penali secondo le rispettive competenze professionali e avuto riguardo alle loro pregresse funzioni, onde evitare situazioni di potenziale incompatibilità e assicurare la regolare prosecuzione dei procedimenti penali già incardinati, senza trascurare gli eventuali concomitanti impegni professionali.

## UFFICIO PER IL PROCESSO

Quanto al Tribunale di Reggio Calabria gli addetti UPP, in ragione della modestissima entità numerica, già in sé e rispetto al numero dei ruoli, e per il loro prevalente impegno nelle attività di raccordo con la cancelleria, negli adempimenti pre e post udienza e nell'assistenza al magistrato in udienza, imposto dalle vistose carenze di personale di cancelleria sui ruoli giurisdizionali e dal fortissimo turn over, seppur certamente abbiano fornito il loro ausilio nello studio dei fascicoli, nella preparazione di questi prima delle udienze, nelle ricerche giurisprudenziali e nella redazione di alcune bozze di decreti penali di condanna, di decreti di archiviazioni soprattutto a carico di ignoti (anche se con riguardo alle archiviazioni, come a breve meglio si dirà, l'apporto si è giocoforza drasticamente ridotto nel secondo semestre dell'anno in esame in ragione della operatività dell'APP archiviazioni), richiedenti comunque un impegno di controllo e verifica e approvazione da parte dei magistrati, tuttavia, questo apporto si è rivelato, soprattutto, prezioso per il miglioramento qualitativo dell'esercizio della funzione giurisdizionale potendo i giudici dedicare più energie e più tempo alla evasione degli affari più delicati e complessi, ma ha inciso percentualmente in modo poco significativo sull'aumento della produttività con riguardo alla tipologia dei provvedimenti suindicati.

Il Tribunale di Palmi certamente valuta positivamente gli effetti derivanti dall'attività svolta nell'ufficio dagli addetti all'UPP.

Sull'incidenza della presenza degli addetti UPP sull'operatività degli uffici giudiziari del Tribunale di Locri, deve rilevarsi come il contributo fornito dagli stessi nello smaltimento degli affari concernenti le richieste di archiviazione noti e ignoti, di decreto penale di condanna e di liquidazione sia stato indubbiamente rilevante

In Corte di Appello l'apporto dei funzionari UPP è stato rilevante.

Dalla seconda metà dell'anno 2022 i funzionari UPP immessi il 22.2.2022, avendo acquisito una esperienza sempre maggiore, hanno fornito un efficace supporto all'attività del magistrato, realizzando per gli uffici un nuovo modo di operare, che ha positivamente inciso su aspetti quantitativi e qualitativi del rendimento della giurisdizione.

Il contributo dei funzionari alla velocizzazione dei processi e all'incremento delle definizioni sta dando ottimi frutti e risultati rilevanti, oggettivamente misurabili apportando ai magistrati un ausilio qualificato che ne incrementa e migliora la

produttività. E'agevole prevedere che la sempre maggiore sinergia che si potrà creare nella continuità del lavoro, migliorerà ancora i risultati che già si sono registrati.

Le attività svolte dai funzionari dell' UPP sono state presso la Sezione Civile quelle proprie del profilo: esame dei processi, redazione di bozze e schemi di trattazione per il magistrato, ricerche di giurisprudenza; ogni altra attività funzionale all'ufficio, quale ad esempio l'esame dei più antichi processi cartacei per i magistrati che, pur operando da remoto tramite *consolle*, non avessero l'immediata disponibilità di tutti gli atti cartacei presenti in ufficio; la verifica della completezza delle udienze, il controllo delle cause per la designazione dei collegi integrati, la tenuta dell'agenda del magistrato, ed in genere qualsiasi attività che sia di supporto alla funzione giurisdizionale o presidenziale.

Anche il controllo della regolarità e completezza degli atti, del contraddittorio e delle notifiche che ormai si effettua con sistematicità, tramite l'ausilio dei funzionari UPP, sta portando frutti fondamentali per la regolarità e celerità della trattazione di cause, evitando rimessioni sul ruolo per incompletezza di atti o notifiche.



## INDICE

PREMESSA .....	3
CORTE DI APPELLO .....	5
Settore Civile .....	5
Settore Lavoro .....	13
Settore Penale .....	19
Settore Amministrativo .....	31
UFFICIO PER L'INNOVAZIONE DEL DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA .....	39
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA .....	56
TRIBUNALE PER I MINORENNI .....	60
Settore Civile .....	60
Settore Penale .....	61
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA .....	66
Settore Civile .....	66
Settore Penale .....	79
TRIBUNALE DI PALMI .....	113
Settore Civile .....	113
Settore Penale .....	119
TRIBUNALE DI LOCRI .....	126
Settore Civile .....	126
Settore Penale .....	132
CONTRIBUTO FORNITO DALLA MAGISTRATURA ONORARIA .....	137
UFFICIO PER IL PROCESSO .....	138







Finito di stampare  
nel mese di Gennaio 2025  
presso Grafiche Spataro snc  
Ardore Marina (RC)



*Corte di Appello di Reggio Calabria*  
**PRESIDENZA**

---

**Buongiorno, un cordiale benvenuto a tutti i presenti a questa cerimonia solenne per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 del distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria.**

**Nell'introdurre questa relazione mi sia consentito, rivolgere un primo deferente saluto all'organo di autogoverno, al Presidente, vicepresidente ai componenti di diritto, e a tutti i componenti togati e laici del Consiglio Superiore.**

**Un saluto e un caloroso benvenuto all'on. rappresentante del Consiglio Superiore oggi presente cons. Francesca Abenavoli, all'onorevole rappresentante del Ministro della giustizia dott. - Massimiliano Micheletti.**

**Un saluto sentito rivolgo al Signor Procuratore Generale della Repubblica, ringraziandolo anche per la calorosa accoglienza a me riservata nell'introdurmi negli uffici giudiziari del distretto, all'esito della mia recente immissione in possesso, saluto l'Avvocato Generale, i magistrati tutti della Procura Generale, i Presidenti dei Tribunali, i Procuratori della Repubblica, anche quali rappresentanti dei magistrati dei rispettivi Uffici e tutti i magistrati presenti. Un particolare ringraziamento alla Presidente del Tribunale di Reggio Calabria che, dall'alto della sua esperienza in questi uffici giudiziari, è stata per me una guida preziosa dall'inizio di questo mio nuovo percorso.**

**Ringrazio il Presidente della giunta della Regione Calabria, gli onorevoli parlamentari della Repubblica, che con la loro presenza onorano questa Assemblea Generale.**

**Un saluto e un ringraziamento particolare devo a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, per la costante collaborazione offerta sempre in continua sinergia e disponibilità con i nostri uffici giudiziari nonché a tutti i rappresentanti dei corpi dello Stato e tutte le forze dell'ordine, che, con abnegazione e sacrificio, collaborano con la Magistratura nei compiti di polizia giudiziaria e nelle attività di tutela e sicurezza.**

**Un saluto rivolgo al vicesindaco di Reggio Calabria e al Rappresentante dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria, all'Avvocato distrettuale dello Stato, all'organo di vertice della magistratura amministrativa e al magnifico Rettore dell'università di Reggio Calabria.**

**Ed egualmente al rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e ai rappresentanti degli altri Consigli del distretto, e a tutta l'avvocatura con la quale si è da subito instaurato un clima di proficua collaborazione, al fine di indirizzare un'azione comune di miglioramento della qualità della giurisdizione.**

**Un saluto debbo rivolgere al Consiglio giudiziario, la cui attività sta per volgere al termine, che ha lavorato con abnegazione, impegno ed elevata professionalità nella consapevolezza del ruolo determinante che riveste, per la tutela dei valori fondanti della giurisdizione.**

**Saluto il Dirigente amministrativo che ha da poco lasciato l'ufficio e tutto il personale amministrativo con un particolare ringraziamento all'ufficio di presidenza e all'ufficio statistico per il contributo fornito per la complessa attività di riorganizzazione dell'ufficio, saluto e ringrazio la magistratura onoraria e il personale Aupp di tutto il distretto per l'apporto significativo all'espletamento dell'attività giurisdizionale.**

Oggi l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 si celebra finalmente all'esito del parziale completamento dell'attività di restauro dell'immobile nella sede propria di palazzo dei tribunali

Al proposito colgo l'occasione per ringraziare l'arma dei c.c. e il comandante della scuola allievi cc che per diversi anni ci ha generosamente ospitato per la celebrazione dell'evento inaugurale e ringrazio coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle attività di restauro e si sono occupati con impegno della gestione degli immobili in uso agli uffici giudiziari del distretto primo fra tutti l'ufficio Tecnico/Gestionale che con competenza è riuscito a realizzare un risparmio di spesa pari a 921.125,77 €, posizionando così la Corte di Appello di Reggio Calabria tra gli Uffici più virtuosi in materia di gestione delle risorse, collocandosi al primo posto nel risparmio di spesa.

Un ringraziamento particolare da ultimo va alla dirigente della Soprintendenza archeologica della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della provincia di Vibo Valentia, che oggi ha consentito l'esposizione in questo palazzo di giustizia di alcuni importantissimi reperti archeologici risalenti ad epoca greco romana (oggetto di confisca all'esito di sentenza di condanna emessa dal tribunale di Palmi) ciò attesta la sinergia tra uffici giudiziari ed enti territoriali, l'impegno delle forze dell'ordine che si dedicano alla tutela del patrimonio artistico nazionale, e vuole ricordare altresì la storia gloriosa di questa città centro del Mediterraneo e crocevia di antiche civiltà .

Ritengo doveroso inoltre premettere che la scelta iconografica del libretto contenente la relazione inaugurale dell'anno giudiziario 2025 che vede in copertina riprodotta l'effigie di Lidia Poet e Ruth Bader Ginsburg rispettivamente avvocatessa e magistrata, vuole testimoniare l'affermazione delle donne nel mondo del diritto, ricordando due figure emblematiche nella lotta contro la discriminazione di genere: (Lidia Poet) avvocatessa italiana, prima donna a entrare

nell'Ordine degli avvocati in Italia, rese importanti contributi per la realizzazione dell'attuale diritto penitenziario; Ruth Bader Ginsburg magistrata, accanita sostenitrice dell'uguaglianza di genere come consigliere generale per l'American Civil Liberties Union (ACLU), prima giudice della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, successivamente nominata Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America.

Il richiamo fotografico all'avvocata e alla magistrata vuole anche ribadire l'esigenza di un rapporto paritario tra magistratura e avvocatura e di una necessaria e costante interlocuzione tra magistrati e avvocati figure cardine del processo; Interlocuzione imprescindibile in un contesto storico quale quello attuale sia in ragione delle innovazioni legislative di recente attuate sia di quelle *in itinere*,

Viviamo un mutamento culturale già da tempo *in fieri*, che risente della necessità di attribuire all'attività giurisdizionale una connotazione più efficientista alla quale è connessa, proprio in virtù del perseguimento dell'obiettivo del raggiungimento di risultati rapidi di risposta, un'esigenza di semplificazione degli atti del processo, che vede come conseguenza naturale il mutamento delle tecniche redazionali degli atti delle parti e degli stessi provvedimenti giurisdizionali, per rispondere ad esigenze di conoscibilità, di agevole lettura, di pertinenza e rilevanza degli atti e delle documentazioni riferibili ai provvedimenti dei giudici e a tutti gli attori del processo, in tutti i settori della giurisdizione.

Ciò risponde anche ad una nuova prospettiva di raffronto e di interazione, in un mondo giuridico che non è più solo quello del "domestic law", il diritto si pone necessariamente in una dimensione internazionale europea innanzitutto e sovranazionale, e la logica dell'efficienza e della produttività non devono tuttavia porsi in contrapposizione o a detrimento della qualità della giurisdizione, ma richiedono una indispensabile coniugazione tra le due esigenze, tenendo

**sempre in considerazione l'incidenza della corretta e celere amministrazione della giustizia sull'economia del paese.**

**Nel procedere ad esaminare sinteticamente la situazione dell'amministrazione della giustizia del distretto ritengo doveroso ringraziare i presidenti di sezione della Corte, anche coloro che da poco hanno lasciato l'ufficio (e mi riferisco alla Presidente Tarzia e al Presidente Gullino) per avere tutti contribuito, fornendo un apporto determinante e significativo, ai fini della riorganizzazione dell'ufficio e ai fini della stesura della presente relazione, Ringrazio altresì i titolari degli uffici direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti per avere contribuito in modo esaustivo e approfondito ad operare un'analisi completa della situazione degli uffici giudiziari e della verifica dell'impatto delle recenti riforme sull'andamento della giustizia nel distretto .**

**Rinviando a quanto esplicitato nella relazione e nella documentazione ad essa allegata, è doveroso premettere che gli uffici giudiziari del distretto hanno lavorato quasi sempre in situazioni di estrema difficoltà, in primo luogo la Corte d'Appello di Reggio Calabria è stata costretta da diversi anni a far fronte ad una considerevole domanda di giustizia sia pure con una scopertura di organico notevole, che si è attestata sempre ad un indice superiore al 50%, allo stato attuale addirittura al 55% come scopertura effettiva dei consiglieri; ciò ha determinato delle ricadute anche sugli uffici giudicanti ai quali si è dovuto fare ricorso con applicazioni endodistrettuali per consentire il regolare espletamento dell'attività giurisdizionale e ciò nonostante, si è riusciti a mantenere un elevato livello di produttività. I magistrati e in particolare quelli della corte (gravati da scoperture di organico relevantissime), hanno dato prova di grande senso istituzionale, facendo fronte a situazioni di estrema difficoltà, senza mai accusarne il disagio, forse chissà perché antropologicamente siamo i figli di una regione che, storicamente, della resilienza ha fatto uno stile di vita.**

**Ma l'attitudine alla risoluzione del problema con le sole ed esigue risorse disponibili, non può esimerci dal lanciare un grido di allarme in merito ad una situazione che è divenuta a dir poco**

patologica in ragione di una scopertura di organico che grava su quest'ufficio da troppi anni; lungi dal voler utilizzare strumenti di clamore mediatico, con modalità comportamentali che non appartengono allo stile che ha contraddistinto i magistrati di questo distretto, è quantomeno doveroso evidenziare che in queste condizioni il personale della magistratura non potrà - assicurare alcuna risposta celere di giustizia - né tantomeno una adeguata risposta in termini quantitativi che qualitativi.

Con riferimento a tutto il distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria, notevole l'impegno profuso dai magistrati sia nel settore civile sia nei settori specialistici, altrettanto deve dirsi per il settore penale rispetto al quale è nota la criticità, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, attese le difficoltà conseguenziali alla trattazione dei c.d. "maxi" processi di criminalità organizzata, la cui complessità deriva non solo dal numero di imputati (quasi sempre sottoposti a misure cautelari), dalla complessità dei capi di imputazione e dei reati oggetto di contestazione, ma, anche in ragione di una mole relevantissima di materiale probatorio non sempre adeguatamente selezionato nella fase delle indagini preliminari, (anche a causa di inadeguatezza degli organici degli uffici a far fronte a processi di tale rilevanza) con la conseguenza che la trattazione di procedimenti dal carattere "ipertrofico" determina sovente il blocco e/o comunque il rallentamento dell'attività giurisdizionale ordinaria.

Tale situazione richiederebbe delle adeguate riflessioni anche quanto all'impostazione dello stesso impianto accusatorio, sin dalla fase delle indagini preliminari avuto riguardo peraltro al dato - tutt'altro che insignificante - del numero elevato dei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione e dell'entità delle somme liquidate a tale titolo.

Per quanto attiene complessivamente alla produttività degli Uffici del distretto, può affermarsi che vi è stato un grande sforzo e un grande impegno ai fini del raggiungimento dei risultati del PNRR, e che a tal proposito si è rivelato altamente proficuo l'apporto fornito dagli addetti UPP e dalla magistratura onoraria, così, sempre in senso deflattivo, ha inciso positivamente, per il settore civile, la trattazione dei processi in via telematica.



La Sezione Civile della Corte grazie a sapienti scelte organizzative che hanno privilegiato la trattazione scritta - l'implementazione della digitalizzazione dei processi, che ha prodotto percentuali eccellenti anche rispetto agli altri uffici giudiziari del territorio nazionale, è riuscita a raggiungere nonostante tutto, e con sei mesi di anticipo, già al 30.6.2024, gli obiettivi fissati dal Recovery Plan .

Di particolare rilievo il dato relativo alla durata prognostica: il contenzioso ordinario è vertiginosamente sceso a una previsione di durata delle cause di 1337,82 giorni, che corrisponderebbero a circa tre anni e mezzo. La metà della durata prognostica che nel 2022 - appena due anni fa - era calcolata intorno ai sette anni.

Il Settore penale della Corte come quello di tutto il distretto risente delle criticità conseguenziali alla complessità dei procedimenti resa ancor più grave dalla relevantissima scopertura degli organici, ciò nonostante le sezioni dibattimentali sono riuscite a mantenere un indice di ricambio altamente positivo.

Si richiamano a titolo esemplificativo alcuni dati delle sole due sezioni penali dibattimentali della corte riferibili al periodo di interesse: pendenti iniziali 7269 sopravvenuti 1603 e ben 2071 definiti con un indice di ricambio altamente positivo del 31;35%.

Lusinghieri anche i risultati raggiunti dalle due sezioni della Corte d'Assise d'Appello e nel settore relativo ai Procedimenti aventi ad oggetto Misure di prevenzione (strumento, sempre più fondamentale per il contrasto alla criminalità, non solo di tipo mafioso).

Anche per gli Uffici giudicanti di primo grado possono svolgersi analoghe considerazioni in termini positivi di smaltimento, produttività e indici di ricambio in tutti i settori della giurisdizione pur a fronte di sostanziale incremento di sopravvenienze sia in termini numerici

che di complessità dei procedimenti trattati e nonostante la penalizzazione subita dal necessario e frequente ricorso alle applicazioni infradistrettuali in Corte d'Appello.

Per ciò che attiene inoltre l'impatto consequenziale alle nuove norme introdotte dalle "riforme Cartabia" in tutti i settori della giurisdizione.

Certamente positiva in entrambi i gradi di giudizio la trattazione "cartolare" delle controversie, avendo consentito di contenere i tempi dei rinvii senza compromettere l'effettività del contraddittorio tra le parti, così come senza dubbio proficuo l'apporto fornito dal personale AUPP.

Per la materia della protezione internazionale, attribuita parzialmente, in ragione delle recentissime innovazioni legislative, alla competenza delle corti d'appello, allo stato - sebbene si possa temere comunque un aggravio del carico di lavoro senza aumento di risorse -, per quanto attiene questo distretto risulta poco agevole effettuare una prognosi soprattutto per i procedimenti di trattazione monocratica aventi ad oggetto la convalida dei trattenimenti (in assenza dei centri di accoglienza).

Per quanto concerne poi gli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, nel primo grado di giudizio, ha riscosso un certo apprezzamento dalle parti e dai difensori la proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c.,

Quanto al settore dei minori e della famiglia mentre ancora risulta solo parzialmente percepita l'incidenza della riforma Cartabia in appello, positivo riscontro si registra anche per ciò che concerne l'utilizzo dello strumento del cumulo di domande di separazione e di divorzio dopo un iniziale scetticismo dettato plausibilmente dalle incertezze in ordine alle concrete modalità di proposizione di un "doppio ricorso".

Quanto al Settore penale per ciò che attiene il secondo grado di giudizio i dati statistici dimostrano l'applicazione, per un numero apprezzabile di procedimenti, delle nuove norme in tema di inammissibilità del gravame, nonché numerose sono le declaratorie di improcedibilità per reati non più perseguibili di ufficio.

Per il primo grado di giudizio invece, in ragione della troppo recente entrata in vigore della novella legislativa, ancora non si hanno dati completi che consentano di operare le verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero e del gip-gup, della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna; e del nuovo canone di valutazione ex art. 425 cpp, parrebbe tuttavia essersi registrato nel periodo in esame un lieve aumento del numero delle pronunce di sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. sia pure con riferimento a reati di non particolare gravità .

Concludendo nell'esame delle risultanze relative all'amministrazione della giustizia con riferimento agli altri uffici distrettuali.

E' doveroso esprimere altresì un particolare apprezzamento per il lavoro svolto dai Presidenti e dai magistrati dei Tribunali di Sorveglianza e dei Minorenni in ragione, non solo dell'impegno profuso e finalizzato all'aumento della produttività e degli indici di smaltimento, ma anche avuto riguardo alle sapienti scelte organizzative che hanno saputo valorizzare l'importanza del ricorso ad istituzioni e organi esterni (tramite l'attuazione di protocolli e buone prassi) al fine di realizzare al meglio le finalità proprie dei rispettivi settori di competenza (quella del reinserimento del condannato e del suo percorso rieducativo da un lato, e della tutela dei diritti dei minorenni e della prevenzione del disagio e della devianza minorile dall'altro ), E ciò grazie alla realizzazione di proficue sinergie operative tra istituzioni e privato sociale, scelte che denotano competenze elevate e capacità di visioni di insieme che hanno consentito di portare

**avanti un lavoro proficuo che non si è soffermato al raggiungimento del mero obiettivo della produttività .**

**A completamento dell'analisi complessiva dell'attività giurisdizionale di questo distretto va evidenziata l'unica rilevante criticità che è stata registrata nel settore dei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione -anomalia che non attiene -è doveroso precisare- al settore della Corte d'appello che se ne occupa che anzi ,nonostante sia il comparto maggiormente gravato da scoperture di organico ha avviato un'encomiabile piano di smaltimento con programmazione e immediata fissazione dei procedimenti di nuova iscrizione, ma l'anomalia viene individuata nel numero dei procedimenti per errore giudiziario e nell'entità delle somme liquidate .**

**Basti pensare che l'ENTITA RISARCIMENTI TOTALE per il periodo 2023 sino al 30-6-+2024 ammonta a 5.729.381,58 Euro (somma peraltro non comprensiva dei procedimenti riferibili allo stesso periodo e non ancora definiti).**

**Questa problematica assume particolare rilevanza in distretti come il nostro, dove si celebrano numerosi maxiprocessi per fatti di criminalità organizzata che richiedono lunghi tempi di trattazione, causando un prolungamento dei termini di custodia cautelare e, di conseguenza, un aumento delle somme da liquidare in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione. Tuttavia non va sottaciuto né sottovalutato che secondo i più recenti dati statistici nazionali, proprio in questo distretto si registri l'importo complessivo più alto di indennizzi.**

**Dati che impongono senza dubbio una riflessione e dal punto di vista dell'organo requirente e dal punto di vista dell'organo giudicante, sia sulla corretta applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza e del requisito della gravità indiziaria nell'adozione dei**

provvedimenti coercitivi, sia per quanto attiene la riformulazione della regola di giudizio introdotta dalla “Riforma Cartabia” con la modifica degli art.408 e 425 c.p.p.

Certamente come si accennava poc’anzi, stante il breve lasso di tempo intercorso dall’entrata in vigore della riforma è ancora prematuro comprendere a pieno come si potrebbe posizionare un’interpretazione giurisprudenziale destinata ad essere prevalente sulla nuova formula di giudizio.

Il valore sostanzialmente riformatore della novella sta nel fatto che la nuova formula legislativa, non a caso descrive una regola di giudizio prognostico che guarda direttamente al risultato del processo, la condanna, e non all’*in se* del dibattimento, nel senso che la fase dibattimentale non va intesa come un momento comunque utilmente riparatorio di lacune investigative, Di conseguenza, accanto ad un giudizio di diagnosi delle evidenze raccolte nel corso delle indagini, che potrebbero per qualità e quantità non rendere inutile il processo, il p.m. e il gip sono chiamati ad affiancare anche un giudizio di prognosi sul ragionevole esito positivo dello stesso dibattimento.

Senza dubbio, affrontare il tema della libertà personale nel processo penale è questione assai delicata soprattutto in territori come il nostro ad altissima densità criminale , non essendo mai agevole raggiungere un punto di equilibrio tra le garanzie poste a fondamento del cittadino a tutela dei principi fondamentali, costituzionali e convenzionali, in cui si enunciano i diritti inviolabili della persona da un lato, e dall’altro, la pretesa punitiva e di prevenzione dello stato innanzi ai reati che destano maggiore allarme sociale.

Sempre più avvertita inoltre l’esigenza di adeguamento della scelta decisionale del giudice alla giurisprudenza e alle norme sovranazionali che ha visto già nel diritto civile l’introduzione di una nuova ipotesi di revocazione di cui all’articolo 391-quater cpc, nei casi di sentenze civili

**definitive il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.**

**Anche per il giudice penale sarà necessario tenere conto delle decisioni sovranazionali attese peraltro la frequente riconosciuta infrazione delle norme CEDU da parte dell'Italia (vedi in particolare con riferimento alla materia delle intercettazioni), soprattutto in tema di violazione dell'art 6 della richiamata convenzione che sancisce il diritto all'equo processo.**

**Senza escludere poi le problematiche afferenti la lesione dei diritti dei terzi estranei ai processi e ai procedimenti ma sempre più frequentemente arbitrariamente menzionati in provvedimenti giurisdizionali all'infuori delle garanzie del contraddittorio in evidente disaccordo con i più recenti pronunciamenti della CEDU.**

**La stretta attinenza del diritto alla libertà e alla segretezza di ogni tipo di comunicazione al nucleo essenziale dei valori di personalità, impone sempre maggiore rigore nell'utilizzo degli strumenti intercettivi e invasivi della sfera personale, ma, in ragione di uno sviluppo tecnologico che cresce al livello esponenziale, acquistano sempre maggiore rilevanza in senso generalizzato i temi della sicurezza delle comunicazioni e della sicurezza delle banche dati.**

**La frammentazione dei processi di acquisizione di dati sensibili, e ciò non solo con riferimento al campo investigativo, ma ai più svariati settori, e la delega di suoi segmenti importanti a privati, ne accresce inevitabilmente le vulnerabilità, con danni spesso irreparabili; l'assenza di misure di sicurezza adeguate a tutela dei dati, rischiano di innescare pericolosi meccanismi di dossieraggio massivo.**

**Sempre di più difficile risoluzione il problema della compatibilità con il regolamento europeo sui dati personali (regolamento UE 2016), della conservazione dei dati personali e**

dell'interferenza nei dati di soggetti terzi; la stessa previsione europea della figura del *data protection officer* sembra ormai rivelarsi inadeguata rispetto alla creazione delle numerose banche dati e dei big date, anche in connessione con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale - ormai destinata ad essere utilizzata in tutti i settori dello scibile - e della circostanza che i servers detentori di banche dati, siano sovente localizzati geograficamente in paesi non soggetti a convenzioni internazionali che ne regolamentano la tenuta secondo adeguati livelli di protezione.

Il pianeta giustizia dovrà inesorabilmente seguire un nuovo corso e dovrà essere pronto ad adeguarsi e a conoscere tutto ciò che l'innovazione tecnologica comporterà con necessità di adeguamento di conoscenze e competenze in tempi inevitabilmente stringenti, conoscenze che saranno imprescindibili affinché i nuovi strumenti, primi fra tutti l'intelligenza artificiale, vengano utilizzati sempre e comunque sotto il governo attento dell'uomo e nel nostro caso del giudice e di tutti gli attori del mondo della giustizia, sia pure sfruttandone le opportunità .

Va ribadita l'importanza della sorveglianza umana nei sistemi di AI per garantire un uso responsabile, sicuro e etico, affinché la giustizia non possa mai perdere il carattere di umanità connaturale e intrinseca alla sua stessa ragione d'essere .

E'indispensabile, come d'altronde ribadito in sede di regolamentazione europea, che l'A.I. sia "human centric" intesa come strumento al servizio dell'uomo, in modo da garantire sempre un efficace controllo da parte delle persone fisiche durante il suo utilizzo anche al fine di meglio indirizzarne il potenziale vantaggio che da essa possa derivare.

E' necessario inoltre che ogni forma di innovazione tecnologica sia finalizzata ad esigenze di semplificazione delle attività e prontamente corretta laddove a tali esigenze di semplificazione non risponda in modo adeguato, vedi nello specifico di recente le problematiche conseguenziali ai malfunzionamenti di talune app ministeriali, o le difficoltà rilevate in merito ai complessi

sistemi di compilazione delle domande ai fini dei conferimenti di incarichi direttivi nei sistemi informatici predisposti nei siti del CSM .

Volgendo alla conclusione, non ravvisando l'opportunità di soffermarmi in merito alla questione tanto dibattuta in questi giorni che attiene alla riforma costituzionale della giustizia ,ritenendo che non sia questa la sede per affrontare tali tematiche e che non vi sia peraltro un adeguato spazio temporale da dedicare ad un dibattito di tale portata, si auspica tuttavia al più presto un confronto intelligente e un dialogo utile e costruttivo che tenga conto, da un lato delle criticità del sistema giustizia e dall'altro dei possibili rimedi approntabili per la risoluzione di esse, senza mai prescindere dal valore irrinunciabile dell'indipendenza della magistratura, occorrerà comunque interrogarsi se oggetto della contestazione debba essere la stessa esistenza del problema o la soluzione al problema.

L'impegno che ci attende sarà in ogni caso notevole, non soltanto per l'estrema difficoltà in cui esplicano l'attività giurisdizionale i magistrati di questi uffici giudiziari, ma anche per le sfide che ci attendono, in primo luogo i pretenziosi obiettivi del PNRR, rispetto ai quali occorrerà trovare un punto di equilibrio tra la necessità di dare all'utenza rapide risposte di giustizia, e il rischio che la logica dell'efficientismo vada a discapito della qualità della giurisdizione.

Le problematiche che ci troveremo ad affrontare sono tante non dimentichiamo la peculiarità del nostro distretto ad altissima densità criminale caratterizzato da un numero relevantissimo di processi di criminalità organizzata, un fenomeno che vede peraltro negli ultimi anni emergere ad evidenza nuove modalità operative del crimine organizzato che acquisiscono una maggiore pervicacia in ragione della loro evoluzione e delle pericolose diramazioni al livello internazionale, le cui attività si esplicano nei modi più svariati, dalle classiche forme di atti diretti di violenza e intimidazione per nulla sopiti, a forme più subdole e più insidiose, quali la strategia della delegittimazione - sovente posta in essere anche attraverso il condizionamento




**dei collaboratori di giustizia – (sul cui narrato occorrerà un controllo rigoroso nel percorso valutativo della prova); così come, emergono ad evidenza, sempre più diffuse e pericolose forme di contaminazione dell'economia tramite il controllo e la gestione di economia legale, perseguito anche attraverso sofisticati sistemi di riciclaggio.**

**Ma ciò che è importante e imprescindibile, è che l'esercizio della giurisdizione debba avvenire senza condizionamenti esterni, scevro da pregiudizi, lontano dalla suggestione del clamore mediatico e che prescinda in alcun modo dalla ricerca del consenso, in modo terzo e distaccato rispetto al risultato del processo quale espressione di equilibrio imparzialità e indipendenza.**

**Il Presidente della Corte**

**Caterina Chiaravalloti**

Handwritten signature of Caterina Chiaravalloti in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by 'alloti'.